DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — **ROMA** — LUNEDÌ 27 APRILE — **NUM. 98**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. E RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti delli 31 dicembre 1884:

A cavaliere:

Giovo Giuseppe, maggiore arma di fanteria.
Platone Giovanni, maggiore arma di fanteria.
Borelli Santino, maggiore arma di fanteria.
Pugliese Eugenio, maggiore arma di fanteria.
Panzacchi Raffaele, maggiore arma di fanteria.
Provasi nob. Francesco, maggiore arma di fanteria.
Passetti Leone, maggiore arma di fanteria.
Toso Cesare, maggiore arma di fanteria.
Deandreis Vincenzo, maggiore arma di fanteria.
Bassi Luigi, maggiore arma di fanteria.
Sguerzo Francesco, maggiore arma di fanteria.
Mazzucchetti Alessandro, maggiore arma di fanteria.
Del Monte Felice, maggiore arma di fanteria.
Volpino Ferdinando, maggiore arma di fanteria.
Baronio Alessandro, maggiore arma di fanteria.
Rossi Cesare, maggiore arma di fanteria.
Montemerlo Marco, maggiore arma di fanteria.
Muzio Alfonso, maggiore arma di fanteria.
Cavallotti Cesare, maggiore arma di fanteria.
Cavanna Paolo, maggiore arma di fanteria.
Carcano Giuseppe, maggiore arma di cavalleria.
Binda Bartolomeo, maggiore arma di cavalleria.
Valfrè Di Bonzo conte Giovanni, maggiore arma di cavalleria.
Prato Pietro, maggiore arma di cavalleria.
Porro Felice, maggiore arma carabinieri Reali.

MINISTERO DELL'INTERNO

Si spargono dai giornali notizie allarmanti sullo stato sanitario del Regno, facendo supporre l'esistenza di varii casi di colera nella provincia di Bergamo in prossimità di quella di Milano.

Il Governo, che non ha mai taciuto nulla in fatto di salute pubblica, sente il debito di tranquillizzare gli animi rettificando le notizie.

Nel giorno 22 corrente fu denunciato un caso di malattia sospetta in un individuo di 75 anni, di poverissima condizione. Visitato subito da una Commissione di quattro medici, venne con giudizio unanime qualificato affetto da colera sporadico o nostrale come se ne verificano in ogni tempo.

Nessun altro caso si è verificato dal giorno 22 in poi nè in detto comune nè in altro qualsiasi del Regno, essendo ottime le condizioni della salute pubblica.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3018** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti con le modificazioni contenute nei relativi atti addizionali:

1. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria

e Commercio, nell'interesse dello Stato, e il principe Marc'Antonio Borghese, il conte Giulio Belinzaghi, la Banca Generale, la Banca di Torino, il Banco di sconto e sete di Torino, la Banca Napoletana e la Banca Subalpina e di Milano, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Mediterranea, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (Allegato I), ed a condizione che:

A. — *All'articolo 16 del contratto sia sostituito il seguente:*

Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati *D* ed *E*.

Le tariffe dell'allegato *D* non potranno essere aumentate se non per legge, e quelle dell'allegato *E* se non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati *D* ed *E*, quanto delle condizioni generali dei trasporti, dovrà essere autorizzata dal Governo e notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe di cui agli allegati *D* ed *E* sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenti la opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali, che meglio valgano a sviluppare il traffico tanto interno quanto internazionale.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto colle amministrazioni ferroviarie italiane e straniere, quanto con Società di navigazione.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

B. — *Agli articoli 21, 39, 44, 83, 84, 85, 103, 106 del capitolato siano sostituiti i seguenti:*

Art. 21. Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale.

Le condizioni s'intendono pari quando il prezzo del materiale nazionale non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del cinque per cento dell'offerta stessa e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Il Governo, quando gli sia dimostrato che il prezzo del materiale nazionale, in seguito a regolare licitazione, superi il limite sovraindicato, autorizzerà, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, la fornitura all'estero.

Nessun contratto stipulato dal concessionario, per provviste del predetto materiale all'estero, sarà valido per gli effetti della imputazione del pagamento sui fondi di riserva, sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali e sui fondi delle nuove costruzioni, se il Governo non avrà constatato lo adempimento delle condizioni prescritte nel presente articolo.

Art. 39. Il concessionario potrà proporre l'esperimento di quelle modificazioni di tariffe e condizioni di trasporto che riterrà più convenienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni e la data dell'attuazione loro dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Il concessionario potrà inoltre proporre l'esperimento di nuove tariffe locali, di ritorno, di transito, di concorrenza. L'istituzione di queste nuove tariffe e la data della loro attuazione dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Gli esperimenti di cui sopra non daranno diritto ad alcuno speciale compenso al concessionario; dovranno durare almeno un anno, decorso il quale potranno essere ristabilite le tariffe precedentemente in vigore, purchè il concessionario ne dia preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

Tutte le modificazioni di tariffe e tutte le nuove tariffe divenute definitive non potranno essere variate o soppresse senza il consenso del Governo.

Il concessionario potrà infine, dandone preavviso all'Ispettorato governativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni pei treni ordinari in occasione di feste, fiere e mercati.

Art. 44. È in facoltà del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti le tariffe dei trasporti, tanto per il servizio interno e cumulativo, quanto per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.

Qualora il Governo, valendosi di questa facoltà, ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe contrattuali e concordate, il concessionario sarà obbligato ad attuarle nel termine che gli sarà prefisso.

La sistemazione dei conti tra il Governo ed il concessionario sarà regolata nel modo seguente:

Si terrà conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove tariffe ribassate e di quelli che per gli stessi trasporti si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sarà dal Governo accreditato al concessionario, e, per gli effetti della compartecipazione, di cui agli articoli 22 del contratto e 73 del capitolato, sarà computato in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.

Ove con questi prodotti, aumentati delle somme accreditate dal Governo al concessionario, a senso del capoverso precedente, siasi ottenuto un prodotto superiore all'accumulazione del prodotto del primo anno di esercizio coi suoi incrementi naturali, valutati in ragione del 3 1|2 per 100 all'anno, si determinerà, d'accordo fra il Governo e il concessionario, o per mezzo del Collegio arbitrale di cui all'art. 106, qual parte dell'eccedenza siasi conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo e quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale eccedenza alle percentuali dovute al concessionario.

Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario non darà luogo a compensi a favore di quest'ultimo.

Se poi, attuate le tariffe come sopra concordate, il Governo, prevalendosi della facoltà di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si farà in base alla tariffa concordata.

Art. 83. Quando si affidi la costruzione a prezzo fatto, il concessionario potrà dare in sub-accollo i lavori per pubblica asta, per licitazione privata o a trattative private. Esso giudicherà dell'ammissione dei concorrenti all'appalto in base ai loro titoli d'idoneità, esperienza e moralità.

Quando si affidi la costruzione a rimborso di spesa saranno, pei relativi contratti, osservate le norme stabilite negli articoli 11 e 16 della legge che approva il presente capitolato.

Art. 84. Il concessionario potrà sempre proporre varianti ai progetti già approvati, le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo, importino esse o no variazioni nei lavori a prezzo fatto. Questo avrà anche la facoltà di modificare di propria iniziativa i progetti già approvati. In entrambi i casi saranno concordate fra Governo e concessionario le variazioni da portarsi al prezzo dell'accollo

Nulla è derogato al disposto degli articoli 343, 344 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 85. Quando i lavori siano concessi a prezzo fatto, i certificati di pagamento dell'opera appaltata saranno compilati mensilmente dall'ingegnere direttore dei lavori, e dal concessionario trasmessi in doppio all'ispettorato governativo, il quale, ove non abbia eccezioni, li rimetterà pel relativo pagamento al Ministero dei Lavori Pubblici, dandone avviso al concessionario.

Nel caso invece in cui dall'ispettorato governativo si proponessero modificazioni o rettifiche, i certificati saranno da esso restituiti al concessionario con le sue osservazioni.

Art. 103. Il Governo consegnerà l'elenco di tutto il personale in attività di servizio presso le cessanti Amministrazioni ferroviarie e negli opifici ceduti, in esercizio il giorno del cominciamento del contratto, colla indicazione del grado, dell'anzianità e degli stipendi.

Il concessionario accetterà in servizio il personale, che verrà dalla Commissione di ripartizione, di cui all'art. 8 del contratto, assegnato alla sua rete, e ne regolerà la qualifica e lo stipendio in base alle classificazioni d'organico, che saranno da esso stabilite, avuto riguardo alla natura ed importanza delle funzioni esercitate e, a parità di merito, all'anzianità che ciascuno ha nell'ultimo suo grado.

Se i nuovi ordinamenti portassero per alcuno degli impiegati una riduzione di stipendio, sarà conservata agli impiegati medesimi, oltre il nuovo stipendio, la differenza a titolo di assegno personale, che rimarrà sottoposto alla ritenuta per la Cassa pensioni.

Il primo ruolo organico, applicato al personale esistente, dovrà, prima della sua attuazione, essere comunicato al Governo, il quale dovrà constatare se il ruolo medesimo è compilato in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il concessionario, con un regolamento che sarà, prima della sua attuazione, comunicato al Governo, il quale dovrà constatare se in esso sieno rispettati i patti del presente capitolato, determinerà le norme per l'avanzamento, le sospensioni e le dispense dal servizio degli impiegati.

Art. 106. Le controversie che insorgessero fra lo Stato e il concessionario per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato e dei relativi allegati saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri.

Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori.

I ricorsi in Appello e in Cassazione, nonchè quelli di rivocazione e nullità contro le sentenze arbitrali, saranno deferiti rispettivamente ai Tribunali, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione di Roma.

Il Governo ed il concessionario nomineranno due arbitri effettivi ed uno supplente per ciascuno.

I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed un supplente; qualora non si trovassero d'accordo nella nomina, la Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, nominerà il quinto arbitro effettivo ed un supplente, scegliendoli fra i consiglieri di cassazione. Il quinto arbitro avrà la presidenza del collegio arbitrale.

Gli arbitri dureranno in funzione tre anni, e potranno essere riconfermati.

Però conserveranno la giurisdizione per le controversie loro già deferite, a condizione che vengano decise non oltre 180 giorni dallo spirare del triennio.

La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il Collegio arbitrale, spetterà alle stesse parti o alla Corte di Cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Le controversie saranno portate alla cognizione degli arbitri con domanda di una delle parti da notificarsi contemporaneamente all'altra.

Allo stesso Collegio degli arbitri si ricorrerà in tutti i casi previsti dall'articolo 473 del Codice di procedura civile.

In tutto quanto non sia derogato col presente articolo, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile sul compromesso.

E che nell'allegato A alla dizione:

Linea Cuneo-Nizza,

Sia sostituita la seguente:

Linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

C. — *Agli articoli 2, 7, 10, 25, 55, 58, 63, 68, 69, 92, 95, 98, 109, 146 dell'allegato D siano sostituiti i seguenti:*

Art. 2. *Obblighi dell'Amministrazione.* — L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono richiesti, semprechè vi possa provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili; non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Art. 7. *Orari di servizio — Avvisi* — L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedizione e riconsegna dei bagagli e dei cani è regolato su quello dei convogli. L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle spedizioni a grande o a piccola velocità è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza, la quale sarà determinata con l'approvazione del Governo.

Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, giusta il decreto Reale n. 5342 del 17 ottobre 1869 e la legge n. 1968 (Serie 2ª) del 28 giugno 1874, gli uffici delle merci a piccola velocità si chiudono a mezzogiorno.

L'Amministrazione è in obbligo di pubblicare e tenere esposti nelle stazioni gli orarii, le tariffe, i manifesti e i regolamenti che interessano il pubblico.

Art. 10. *Sopratasse in caso di abusi* — Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione di quanto le è dovuto; ogni tentativo di viaggiare senza pagamento di tutto o di parte del prezzo di trasporto; ogni falsa dichiarazione di qualità, quantità o peso delle merci o del bestiame, ovvero del valore quanto al numerario, ai titoli pubblici ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente ad ottenere una indebita applicazione di tariffa speciale o ridotta; ogni non dichiarata agglomerazione in uno stesso collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose dirette a persone diverse, dà facoltà all'Amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che si fosse tentato di non pagare, a meno che si tratti di casi pei quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Art. 25. *Biglietti di andata-ritorno* — Fra stazioni da determinarsi di volta in volta, l'Amministrazione dovrà instituire, almeno nel raggio di centocinquanta chilometri, biglietti valevoli per corse di *andata-ritorno.*

La riduzione per i biglietti di andata-ritorno sarà dal 20 fino al 35 per cento sui prezzi fissati dall'art. 13, a seconda delle distanze e della maggiore o minore validità.

Qualora tali biglietti valessero promiscuamente per convogli diretti ed omnibus, il loro prezzo sarà stabilito sopra quello medio di dette categorie di convogli.

Quando per istraordinaria affluenza, occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe del biglietto e non vi sia modo o tempo di aggiungere vetture, i viaggiatori con biglietto di andata-ritorno devono

prender posto in classe inferiore senza diritto a rimborso alcuno.

E proibita la cessione in qualsiasi modo del biglietto che serve pel ritorno; il trasferimento del medesimo ne produce la nullità e dà luogo all'applicazione delle pene stabilite dalle disposizioni vigenti a tale riguardo.

L'Amministrazione notificherà le norme riguardanti la distribuzione, la durata della validità di tali biglietti e tutte le altre condizioni e discipline alle quali ne sarà vincolato l'uso; il semplice acquisto di tali biglietti importa la piena accettazione delle condizioni e discipline relative.

I biglietti di andata-ritorno fra determinate località sono revocabili, coll'autorizzazione del Governo, quando si verifichi diminuzione di prodotto netto.

Art. 55. *Basi delle tariffe generali.* — Le basi delle tariffe generali pel trasporto a grande velocità delle merci, bozzoli, numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e le condizioni relative sono le seguenti:

Messaggerie e merci, oggetti d'arte (*) *e di collezione, merletti e pizzi.*

Lire 0,40 per tonnellata e per chilometro.

Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,60.

Condizioni. — *a*) I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente; ogni pacco deve essere inoltre collocato fra due assicelle della stessa sua dimensione, legate con una corda più grossa, le cui estremità debbono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle. Per le casse è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse e alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca;

b) Per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni di trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti;

c) Gli oggetti d'arte debbono essere collocati in casse o gabbie, in modo da impedire ogni scuotimento interno. Per le spedizioni all'estero sono da osservarsi inoltre le disposizioni speciali del Governo;

d) I merletti ed i pizzi si ammettono al trasporto soltanto in casse od involti in tela greggia o cerata; ogni collo deve essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle connessioni alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro;

e) La corda o lo spago che serve ad avvolgere le balle, i pacchi o le casse deve essere di un solo pezzo, ossia senza aggiuntature e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

BOZZOLI.

Lire 0,50 per tonnellata e per chilometro, col diritto fisso per carico, scarico e spesa di stazione di lire 2 per tonnellata.

Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso, si applica quello supplementare di lire 0,30 per tonnellata e per ciascuna Amministrazione intermedia.

Il *prezzo minimo* di ogni spedizione è di lire 0,60.

Avvertenza. — Ai bozzoli lavati e spogli della seta, ai bozzoli doppi o doppioni di scarto e a quelli sfarfallati in balle compresse in ragione di 150 chilogrammi per metro cubo, si applica la tariffa generale stabilita per le messaggerie e per le merci.

(*) *Si considerano oggetti d'arte* le pitture, le sculture in generale, i mosaici, le statue, i bronzi artistici e simili. — Pei mosaici montati in oro ed in argento si applica la tariffa del numerario e degli oggetti preziosi.

NUMERARIO, CARTE-VALORI ED OGGETTI PREZIOSI.

Lire 0,0015 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,60.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede tre chilogrammi per ogni cinquecento lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

Avvertenze. — *a)* Sono soggetti a questa tariffa l'*oro*, l'*argento* in verghe, coniati od altrimenti lavorati — il *placcato d'oro* e *d'argento* — il *platino*, i *gioielli*, le *perle* e le *pietre preziose* — i *coralli lavorati* — la *lava*, i *mosaici* e gli *orologi da tasca* montati in oro od argento — i *biglietti di banca*, i *titoli pubblici*, la *carta bollata*, le *cartoline postali*, le *marche da bollo*, i *francobolli* ed altre simili *carte-valori*.

b) Il *numerario*, le *carte-valori* e gli *oggetti preziosi* non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

Condizioni. — *a*) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire nè sdruciti, nè rattoppati. La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiuntature, il nodo addoppiato, della quale sia coperto da un suggello a ceralacca e le estremità siano soprapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi;

c) Le scatole, casse o barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata;

d) Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un solo pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantirne la inviolabilità;

e) Ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta tela, od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere, che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciare traccie visibili;

g) Gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa; possono esservi anche attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) L'impronta dei suggelli o dei piombi dev'esser chiara ed intelligibile, e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) Sulle note di spedizione, da presentarsi a forma dell'articolo 92, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso suggello od unito il piombo apposto alla spedizione;

l) Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono pure essere ripetute in iscritto sulla nota di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna *marca e numeri*. Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate quando ciò fosse riconosciuto necessario, ovvero fosse richiesto dalle Amministrazioni corrispondenti.

Art. 58. *Termini per la resa a destinazione.* — I termini di resa pei trasporti a grande. velocità sono fissati come segue:

a) *Pei trasporti di cui al paragrafo* a) del precedente articolo, dall'orario dei convogli coi quali debbono aver corso; però se la spedizione deve percorrere diverse linee della stessa Amministrazione, per le quali occorra trasbordo di merci o ricomposizione di convogli, ovvero passare o transitare su linee di un'altra, la prosecuzione col convoglio coincidente non sarà obbligatoria, ed i termini di resa non saranno calcolati consecutivamente, se non quando fra il convoglio che porta la spedizione e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora nel primo caso e di due nel secondo; non esistendo tale intervallo, i termini di resa da ogni punto di diramazione o di transito sono calcolati come consecutivi soltanto dal convoglio successivo;

b) *Pei trasporti di cui al paragrafo* b) del precedente articolo, i termini di resa sono invece stabiliti, in 24 ore per ogni percorso indivisibile di 250 chilometri, decorrende dallo spirare delle diciotto ore dalla consegna.

I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

Quando i trasporti debbono essere consegnati a domicilio, ai termini di resa si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna.

A quanto è stabilito nel presente articolo, fanno eccezion le voci *bozzoli vivi* e *foglia di gelso*, per le quali rimarranno inalterate e saranno estese all'intiera rete le disposizioni di servizio attualmente in uso sulle ferrovie della Alta Italia.

Art. 63. *Basi delle tariffe generali.* — Le basi delle tariffe generali pel trasporto delle merci a piccola velocità sono le seguenti:

MERCANZIE								
PREZZI	Distinzione in classi							
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe	5ª classe	6ª classe	7ª classe	8ª classe
Per tonnellata e per chilometro . . . . L.	0 16	0 14	0 12	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Diritto fisso per tonnellata	2 »	2 »	2 »	2 »	2 »	1 20	1 20	1 20

Avvertenza. — *a*) Il *diritto fisso* comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione. Se il trasporto deve percorrere le linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso si applica, per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di lire 0,30 per tonnellata se trattasi di merci delle prime cinque classi, e di lire 0,15 per tonnellata se trattasi di merci di 6ª, 7ª e 8ª classe.

b) Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,45.

c) Salva la facoltà concessa all'Amministrazione di lasciare ai mittenti ed ai destinatari il carico e lo scarico delle merci, giusta l'art. 69, questi avranno il diritto di compiere tali operazioni a loro cura e spesa per tutte le altre merci spedite a vagone completo, il cui diritto fisso è stabilito in lire 1,20 per tonnellata.

Questa facoltà non potrà essere provvisoriamente invocata in quelle stazioni ove esistono oggi impegni speciali con imprese bastagi.

BOZZOLI MORTI.

Lire 0,30 per tonnellata e per chilometro.

Diritto fisso, compreso il carico, lo scarico e la spesa di stazione: lire 2 per tonnellata. Qualora il trasporto dovesse percorrere le linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso si pagherà quello supplementare di lire 0,30 per tonnellata per ciascuna Amministrazione intermedia.

Il *prezzo minimo* per ogni spedizione è di lire 0,45.

Avvertenza. — I bozzoli lavati e spogli della seta, quelli sfarfallati e gli altri doppi o doppioni di scarto, cioè macchiati, rugginosi, tarlati od imperfetti nella loro conformazione si tassano secondo la classe di tariffa indicata nella nomenclatura delle merci, salve le opportune cautele per evitare le frodi.

Art. 68. *Recipienti vuoti di ritorno* — Ai recipienti vuoti spediti a piccola velocità, che nei quattro mesi precedenti abbiano servito per trasporti sulla ferrovia a grande od a piccola velocità, si applica, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione, il prezzo delle merci di sesta classe pei sacchi vuoti e quello delle merci di quarta classe, piccola velocità, per gli altri recipienti, senza tener conto delle disposizioni degli articoli 67 e 97, sempreché nel ritorno sia tenuta la stessa via dell'andata e la spedizione sia diretta all'originario mittente dei recipienti pieni.

I recipienti che possono fruire del prezzo di quarta classe sono: i barili, le bigoncie, i bigoncioli, le botti, le casse, i cassoni da seta, i caratelli, i mastelli, le navasse, i tini, le tinozze, le zangole, i canestri, le ceste, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panieri, i cestoni ed altri recipienti di vimini, le sporte e gli sportoni, gli stagnoni, le damigiane, i bottiglioni ed i fiaschi di vetro impagliati, questi ultimi condizionati in cesti, in gabbie, in casse od anche alla rinfusa se a vagone completo.

I carri privati carichi di botti, barili, o fiaschi vuoti da vino, gli uni e gli altri di ritorno nel periodo di quattro mesi, fruiscono del prezzo di quarta classe e sono tassati cumulativamente coi recipienti caricati su di essi.

I recipienti vuoti spediti a piccola velocità nei luoghi di produzione pel carico di acquavite, alcool, olio, vino, mosto, uva fresca ed aceto, i cestoni pei bozzoli, le damigiane per l'acido solforico, i fiaschi per il vino e per le acque minerali sono tassati in base alle tariffe rispettive; quando poi entro un mese sieno ritornati pieni delle merci soprannominate alla stazione dalla quale originariamente partirono, si accorda, ma in via di rimborso, la tassa di favore stabilita pei recipienti vuoti di ritorno.

Il rimborso sarà fatto deducendone l'ammontare dal costo della spedizione in cui i recipienti ritornano pieni.

Art. 69. *Carico e scarico* — Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono di regola eseguite a cura dell'Amministrazione.

Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del capostazione e nel riporle entro i vagoni. Lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.

Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico o lo scarico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione sieno condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo dai carri e birocci ai vagoni o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privati incombono sempre al destinatario.

È riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a cura e spese dei mittenti e destinatari; in tali casi, come in quelli previsti dall'avvertenza *c*) dell'articolo 63, il diritto fisso stabilito dalla tariffa si considererà ridotto di

centesimi cinquanta per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

L'obbligo dell'Amministrazione è soddisfatto allorchè i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere, ed il carico o lo scarico si possa compiere.

Il carico e lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti e destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

a) *In partenza*: i vagoni devono essere completamente caricati nelle ventiquattr'ore dalla loro consegna;

b) *In arrivo*: i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci; (117);

c) Quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti, mettendo a carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0 50 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (117);

d) Tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele che saranno stabilite dal capostazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.

L'effettuazione del carico o scarico a cura dei mittenti destinatari deve risultare dalla lettera di porto.

Art. 92. *Richiesta di spedizione* — Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose (esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore) (46) è necessaria una richiesta in iscritto, ossia una *nota di spedizione* (*) per la grande velocità, ed una *lettera di porto* (*) per la piccola velocità, perfettamente conforme ai modelli approvati dall'Amministrazione (**).

La richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, allorchè si tratta di trasporti sopra una sola rete e in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, se questo ha luogo in servizio cumulativo.

Per le spedizioni di numerario e d'altri oggetti menzionati nella relativa tariffa generale devesi rimettere un esemplare in più, per essere trattenuto dalla stazione di partenza.

La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:

a) Il nome della stazione di partenza e di arrivo;

Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice, ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende di eseguire o disporre l'inoltro della spedizione (125). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a piccola velocità si dovesse inoltrare *d'ufficio* a stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocità.

b) Il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;

c) La descrizione della spedizione, cioè:

Se trattasi di merci, la qualità dell'imballaggio, il genere o la natura ed il relativo peso (113); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono controdistinti e, quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi.

Se trattasi di numerario e d'altri oggetti contemplati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci.

Se trattasi di veicoli, il numero e la qualità secondo la nomenclatura esposta all'articolo 72.

Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella esposta all'articolo 78.

(*) Le locuzioni *nota di spedizione* e *lettera di porto* sostituiscono quella di *lettera di vettura* usata nel Codice di commercio.

(**) Questi modelli variano di colore secondo l'Amministrazione cui appartiene la stazione speditrice.

Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe cui appartengono secondo la nomenclatura stabilita (79).

d) Se il trasporto debba aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (5);

e) La menzione: *In stazione*, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tal servizio (120);

f) La domanda delle tariffe speciali (108);

g) La dichiarazione del valore, pel caso di assicurazione (104);

h) La indicazione specifica dei documenti doganali, di polizia o di altro genere che dovessero scortare le spedizioni (8);

i) Le spese anticipate, distinte come all'articolo 121, e gli assegni a carico della spedizione (122);

l) Il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma dello speditore o di chi per esso.

Per le merci infiammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (102).

Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: *Bollettino di consegna*.

È in facoltà dello speditore d'indicare la via che intende di far seguire alla spedizione; in difetto di tale indicazione l'Amministrazione deve scegliere quella che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore.

Art. 95. *Accettazione delle merci*. — Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi trasportare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre per le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione, debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni e di avarie.

L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, come pure di quelle presentate senza imballaggio, allorchè gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo, e così le merci che presentassero traccie di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilità rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla richiesta di spedizione.

I liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno con la dichiarazione di garanzia.

Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noci, letame, sabbia, terra e simili che possono mescolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra non occupanti un vagone devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a forma dell'articolo 67.

Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (102).

Di regola i colli di merci da trasportarsi, tanto a grande quanto a piccola velocità, ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche ed i numeri riportati sulla richiesta di spedizione.

Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione al trasporto, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi non sia necessario seguire un ordine diverso o non siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 98. *Merci richiedenti cure particolari nel trasporto* — Per le merci richiedenti cure particolari nel trasporto, come, per esempio, quelle infiammabili od esplodenti, acidi minerali, liquidi in recipienti di vetro non incassati, ecc., l'Amministrazione, col consenso del Governo, potrà aumen-

tare le tasse del 50 0[0, salvo che sia stato altrimenti provveduto nelle singole tariffe.

L'Amministrazione indicherà al pubblico, mediante avvisi, le merci cui è applicabile siffatta disposizione.

Art. 109. *Modificazioni al contratto di trasporto* — I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocità o di quant'altro riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

a) Il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene al solo speditore o giratario, escluso chiunque altro;

b) Il mittente od il giratario non può dare le disposizioni di che sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:

1. Del ritorno della spedizione;
2. Del cambiamento di destinazione o di destinatario;
3. Della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta dell'ordinata modificazione.

Pel ritiro della spedizione in partenza si applica il disposto dell'articolo 96.

c) In difetto della presentazione della ricevuta per asseritone smarrimento o distruzione, lo speditore, od il giratario, non è ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera *b*) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (146);

d) Il cambio di velocità può farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia far eseguire a grande velocità;

e) Le domande di modificazioni al contratto devono essere fatte in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e sul modello stabilito; lo speditore assume la responsabilità di tutte le conseguenze dei cambiamenti;

f) L'Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile l'esecuzione colla regolarità del servizio ordinario;

g) gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;

h) per ogni ordine il mittente o il giratario deve pagare la tassa di lira una, più l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

i) il diritto del mittente, ancorchè detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (110).

Art. 146. *Termine e decorrenza della prescrizione* — Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:

a) di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa;
b) di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale al capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce. Il capo stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato, in prova della esibizione della domanda.

Si prescrivono del pari entro il termine di un anno decorribile dal giorno dell'effettiva consegna, le azioni del vettore contro lo speditore.

D — *Nel capo:* NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI *a piccola velocità nelle voci seguenti:*

Bozzoli sfarfallati e bozzoli doppi o doppioni di scarto in balle;

Bozzoli lavati o spogli della seta (gallettame e bozzolame) in balle;

Gallettamini ossia ultimi residui dei bozzoli spogliati in balle;

Lana lavata in balle;

Lana meccanica, ricavata dagli stracci, in balle;

Lana sucida in balle;

la doppia *w*, sia sostituita dalla *v* semplice; e che la *voce*: Stracci di ogni specie in balle, dalla 5ª classe sia passata alla 6ª, serie D.

Alla nota apposta alla *voce* Seta greggia e manifatturata categoria 7, sia sostituita la seguente;

I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti in tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente; ogni pacco deve inoltre essere collocato fra due assicelle della stessa dimensione del pacco e legate con una corda più grossa, le cui estremità debbono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle.

Per le spedizioni in casse, è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse a alla distanza di 10 centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca. L'impronta dei suggelli deve essere riportata sulla richiesta di spedizione.

Per la *seta nera in cordoni* sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti — 1ª categoria.

E — *All'art. 4 delle* CONDIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE SPECIALI *dell'allegato E, sia sostituito il seguente:*

Art. 4. Dopo il ricevimento senza riserva da parte del destinatario non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.

F — *All'***avvertenza** c *della* TARIFFA SPECIALE *n. 4,* Grande velocità, *sia sostituita la seguente*:

Ai bozzoli sfarfallati, ai bozzoli doppi o doppioni di scarto nonchè ai bozzoli lavati e spogli della seta, in balle compresse in ragione di 150 chilogrammi per metro cubo, si applica la tariffa speciale n. 2 G. V.

G. — *Al n. 3 delle* CONCESSIONI SPECIALI *dell'appendice n. 1, allegato* E, *sia sostituito il seguente*:

3. Trasporti degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Gli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai quali è concesso di poter viaggiare sulle strade ferrate colla riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa, sono quelli dei Ministeri, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, della Corte di cassazione, della Procura generale erariale, dello Archivio di Stato e quelli delle due Camere legislative residenti in Roma.

La riduzione è pure estesa alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'impiegato; alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti semprechè viaggino collo stesso convoglio in cui viaggia l'impiegato o la sua famiglia.

Al n. 11 sia sostituito il seguente:

Trasporti dei veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele, non che delle rappresentanze elette rispettivamente dalle singole Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.

Riduzione del 75 per cento sul prezzo dei biglietti di prima, seconda e terza classe, tanto pel viaggio di andata a Roma o ai porti d'imbarco, quanto pel viaggio di ritorno.

E al n. 15 sia sostituito il seguente:

Trasporti di operai, di braccianti d'ambo i sessi in comitive di almeno dieci persone.

Alle comitive di operai e di braccianti di ambo i sessi

che si recano a lavorare in una stessa località e ne ritornano, partendo da una stessa stazione e diretti ad una medesima destinazione in numero di dieci persone almeno, è accordato il trasporto alla metà del prezzo di terza classe in treno omnibus.

2. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Adriatica, colle relative modificazioni in data 31 ottobre 1884 (allegato II), ed a condizione che:

H. — *All'art. 19 del contratto sia sostituito il seguente*:

Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati *D* ed *E*.

Le tariffe dell'allegato *D* non potranno essere aumentate se non per legge, e quelle dell'allegato *E* se non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati *D* ed *E*, quanto delle condizioni generali dei trasporti dovrà essere autorizzata dal Governo e notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe di cui agli allegati *D* ed *E* sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenti la opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali che meglio valgano a sviluppare il traffico tanto interno quanto internazionale. La Società resta frattanto autorizzata a mantenere i vigenti supplementi di prezzo sui tratti acclivi.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie italiane e straniere, quanto con Società di navigazione.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

L. — *All'allegato A dello stesso Contratto siano fatte le modificazioni ed aggiunte seguenti:*

Alla nota apposta alla linea:

« Piacenza-Bologna, »

Sia sostituita la seguente:

« Costruita la Parma-Spezia, il tratto Piacenza-Parma sarà comune colla rete Mediterranea. »

Alla dizione:

« Portogruaro-Casarsa-Gemona e Treviso-Motta, »

Sia sostituita la seguente:

« Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona e Treviso-Motta. »

Alla dizione:

« Pescara-Aquila-Terni, »

Sia sostituita la seguente:

« Pescara-Castellammare Adriatico-Aquila-Terni. »

Nelle linee di 3ª categoria alla dizione:

« Candela-Fiumara d'Atella, Fiumara d'Atella alla Eboli-Potenza, »

Sia sostituita la seguente:

« Candela-Ponte Santa Venere-Melfi-Rionero, Potenza. »

Nelle linee di 4ª categoria si aggiunga la linea:

« Barletta-Spinazzola. »

M. — Agli articoli 21, 39, 44, 83, 84, 85, 103, 106 del capitolato siano sostituiti i corrispondenti articoli modificati del capitolato per la rete Mediterranea:

E negli allegati *D*, *E* ed appendice n. 1 dell'allegato *E* siano introdotte tutte le modificazioni citate nel precedente paragrafo 1, relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea.

« 3° Il contratto 12 giugno 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, ed i signori Francesco Lanza Spinelli, principe di Scalea, conte Alberto Miglioretti, Nunzio Consoli-Marano della ditta Pietro Marano e qual procuratore della Banca di depositi e sconti di Catania, Matteo Maurogordato rappresentante la ditta Rodocanacchi, figli e C., comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere cav. Giovanni Marsaglia, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Sicula, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (allegato III); ed a condizione che:

N. — *Agli articoli 3 e 15 del contratto siano sostituiti i seguenti:*

« Art. 3. La Società prenderà il nome di *Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia* e stabilirà la sede dell'Amministrazione centrale nella città che verrà designata nello statuto sociale.

Qualora la sede dell'Amministrazione centrale non fosse nella capitale del Regno, la Società avrà obbligo di istituirvi, per tutti i suoi rapporti col Governo, un ufficio permanente di rappresentanza.

Qualora però la sede della sua Amministrazione centrale non fosse in Palermo, la Società dovrà istituire in questa città la Direzione generale dell'esercizio, e conservare inoltre la Direzione di esercizio esistente in Messina.

Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali dal direttore generale, la cui nomina dovrà essere approvata dal Governo con decreto Reale.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, si provvederà alla rappresentanza della Società, a forma di quanto sarà disposto nello statuto sociale.

Art. 15. Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti, dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati *D* ed *E*.

Le tariffe dell'allegato *D* non potranno essere aumentate se non per legge e quelle dell'allegato *E* se non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati *D* ed *E*, quanto delle condizioni generali dei trasporti, dovrà essere autorizzata dal Governo e notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe, di cui agli allegati *D* ed *E* sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenta l'opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali che meglio valgano a sviluppare il traffico.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe di cui ai suddetti allegati, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto con Amministrazioni ferroviarie, quanto con Società di navigazione, specialmente per quanto riguarda il servizio cumulativo tra la rete sicula e le reti continentali attraverso lo stretto di Messina.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

O. — *Nell'allegato A alla linea:*

« Castelvetrano-Porto Empedocle. »

Sia sostituita la seguente:

« Castelvetrano-Porto Empedocle coi suoi prolungamenti per Canicattì e per Licata. »

P. — *All'articolo 40 del capitolato sia sostituito il seguente:*

È in facoltà del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti le tariffe dei trasporti, tanto per il servizio interno e cumulativo, quanto per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.

Qualora il Governo, valendosi di questa facoltà, ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe contrattuali e concordate, il concessionario sarà obbligato ad attuarle nel termine che gli sarà prefisso. La sistemazione dei conti fra il Governo ed il concessionario sarà regolata nel modo seguente:

Si terrà conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove tariffe ribassate e di quelli che per gli stessi trasporti si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sarà dal Governo accreditata al concessionario; e, per gli effetti della compartecipazione di cui agli articoli 19 del contratto e 69 del capitolato, sarà computata in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.

Ove con questi prodotti, aumentati delle somme accreditate dal Governo al concessionario a senso del capoverso precedente, siasi ottenuto un prodotto superiore all'accumulazione del prodotto del primo anno di esercizio coi suoi incrementi naturali valutati in ragione del 2 e mezzo per cento all'anno, si determinerà, d'accordo fra il Governo ed il concessionario, o per mezzo del Collegio arbitrale di cui all'art. 100, qual parte dell'eccedenza siasi conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo, e quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale eccedenza alle percentuali dovute al concessionario.

Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario, non darà luogo a compensi a favore di quest'ultimo.

Se poi, attuate le tariffe come sopra concordate, il Governo, prevalendosi delle facoltà di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si farà in base alla tariffa concordata.

Agli articoli 17, 35, 78, 79, 80, 98, 100 del capitolato siano sostituiti i corrispondenti articoli modificati del capitolato per la rete Mediterranea. E negli allegati D, E ed appendice n. 1 siano introdotte tutte le modificazioni citate nel precedente paragrafo, relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea.

Q. — *Nell'allegato* E bis *e appendici siano introdotte le seguenti modificazioni:*

1ª — Gli articoli modificati 2, 7, 10, 25, 55, 58, 63, 68, 69, 92, 95, 98, 109 e 146 dell'allegato *D*, e l'articolo 4 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali dell'allegato *E* siano sostituiti agli articoli corrispondenti delle tariffe e condizioni per il servizio interno della Sicilia, contenute nello stesso allegato *E bis* e annesse appendici.

2ª — *All'articolo 68 di questo allegato sia fatta l'aggiunta seguente:*

Le disposizioni del presente articolo sono applicate alle casse scomposte e legate a fascio per uso di agrumi e alle botti per l'agro concentrato.

3ª *Nella nomenclatura e classificazione delle merci:*

Alla voce *carrubbe* aggiungere nelle colonne delle tariffe speciali « peso minimo 5, classe 6, serie B ».

Alla voce *sommacco* il peso minimo sia ridotto a 4 tonnellate.

Art. 2. Le somme che dai concessionari saranno versate nelle casse dello Stato in pagamento del materiale rotabile, del materiale d'esercizio e degli approvvigionamenti saranno destinate alle spese straordinarie, di cui nei contratti sopracitati e nei rispettivi allegati, le quali dovranno essere eseguite nel primo quadriennio d'esercizio.

In ciascuno dei tre primi anni verrà spesa una somma non minore di 30 milioni, e al bilancio preventivo del Ministero dei Lavori Pubblici sarà unito l'elenco di quelle fra le opere comprese negli allegati *B*, che potranno presumibilmente essere eseguite nell'anno.

Si provvederà pure colle anzidette somme alla spesa indicata nell'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873 (serie 3ª), al rimborso delle spese incontrate dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali per la linea di Castellammare a Cancello, a termini dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto Reale del 1° ottobre 1883, n. 1658 (serie 3ª), ed alle spese necessarie per completare la costruzione della linea medesima.

La somma residuale verrà destinata fino a 15,000,000 (quindici milioni) per provvista di nuovo materiale mobile per le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula nel primo biennio di esercizio, ed il dippiù verrà destinato al fondo per le costruzioni delle strade ferrate complementari autorizzate con leggi del 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), del 5 giugno 1881, n. 240 (serie 3ª), e del 5 luglio 1882, numero 875 (serie 3ª).

Art. 3. Nei bilanci dell'entrata e della spesa di ciascun esercizio saranno iscritte le somme dipendenti dalla esecuzione dei contratti, di cui all'articolo 1°, così per quanto riguarda la costruzione di nuove strade ferrate.

Col bilancio del Ministero del Tesoro verrà autorizzata l'emissione delle obbligazioni per le costruzioni, e pel servizio della Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Art. 4. Il conto dei prodotti sarà riscontrato dall'Ispettorato governativo delle strade ferrate. La Corte dei conti eserciterà riguardo a tali prodotti la vigilanza che le è affidata sulle riscossioni delle pubbliche entrate dalla legge 14 agosto 1862, n. 800. La Corte ne riferirà al Parlamento nella relazione prescritta dall'art. 31 della legge medesima.

Art. 5. Saranno allegati al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici i prospetti della situazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali con le relative previsioni.

L'amministrazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali sarà riscontrata per mezzo dell'Ispettorato governativo delle strade ferrate, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Ogni anno sarà presentato alla Corte dei conti il conto consuntivo dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, con i contratti stipulati e i documenti che dimostrino l'entrata e la spesa.

Il conto accertato dalla Corte dei conti sarà presentato al Parlamento insieme al conto consuntivo del bilancio dello Stato.

Art. 6. I ribassi delle tariffe previsti nel primo capoverso dell'articolo 44 dei capitolati delle reti Mediterranea ed Adriatica, e dell'articolo 40 del capitolato della rete Sicula, dovranno essere ordinati con decreti Reali da presentarsi al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 7. A cominciare dal primo anno di esercizio, il Governo ha facoltà di ordinare ribassi di tariffe per i trasporti nell'interno in tali limiti, che l'onere per lo Stato non abbia ad eccedere complessivamente il mezzo per cento del prodotto iniziale delle tre reti.

Art. 8. Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, sarà in-

stituito un Consiglio per l'esame delle tariffe ferroviarie e delle modificazioni che si reputasse utile di introdurvi. Collo stesso decreto Reale sarà approvato il regolamento per le attribuzioni del Consiglio.

Art. 9. Il decreto Reale relativo alla costituzione del Consiglio per l'esame delle tariffe ferroviarie sarà, dopo due anni, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 10. Le cessioni d'esercizio delle linee appartenenti allo Stato, di cui all'articolo 9 dei capitolati delle reti Mediterranea ed Adriatica, e all'articolo 6 del capitolato della rete Sicula, non potranno essere consentite che per legge.

Art. 11. La costruzione di tutta o parte di una strada ferrata, autorizzata per legge, potrà essere dal Governo affidata a prezzo fatto o a rimborso di spesa, alle Società che esercitano le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Quando si affidi la costruzione a prezzo fatto, i progetti tecnici, con le relative condizioni di esecuzione e di prezzo, saranno sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici. I contratti non potranno essere dal Governo stipulati, se non sentita l'Avvocatura generale erariale ed avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Quando si affidi la costruzione a rimborso di spesa, saranno osservate, per i relativi contratti, le norme della legge sulla Contabilità generale dello Stato, e quelle derivanti da altre leggi.

I progetti tecnici saranno sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sui contratti dovranno sentirsi l'Avvocatura generale erariale ed il Consiglio di Stato.

Art. 12. Dal Ministero dei Lavori Pubblici sarà nel novembre di ogni anno presentata al Parlamento una relazione sui contratti che furono stipulati con le Società per costruzioni ferroviarie, durante l'esercizio finanziario compiutosi al 30 giugno dell'anno medesimo.

Alla relazione saranno uniti i pareri emessi dal Consiglio di Stato.

Art. 13. Le provincie, i comuni ed i loro Consorzi, a cui saranno forniti, con emissione di obbligazioni garantite dallo Stato, i fondi per la costruzione delle strade ferrate complementari, dovranno rimborsare al Tesoro la somma del capitale e degli interessi corrispondenti, mediante delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, in numero non maggiore di 90, a forma degli articoli 3 e 7 della legge 21 marzo 1871, n. 131.

Art. 14. La giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato col n. 2 dell'articolo 10 della legge 20 marzo 1865 (allegato *D*), sarà estesa alle controversie che insorgessero per le obbligazioni ferroviarie garantite dallo Stato.

Art. 15. I Comuni non potranno imporre dazio consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle città e dei comuni chiusi.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le dipendenze delle stazioni e sarà regolata la sorveglianza quanto al dazio consumo.

Art. 16. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e per la esecuzione di essa, verranno pubblicati due regolamenti relativi, l'uno all'esercizio e l'altro alla costruzione delle strade ferrate.

Con essi verranno specialmente determinate le norme concernenti la contabilità, il riscontro dei prodotti, l'amministrazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, l'approvazione delle opere, la stipulazione e la esecuzione dei contratti di costruzione, le liquidazioni delle spese, i pagamenti e le penalità.

Questi regolamenti verranno approvati per decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato.

Con altro regolamento verrà organizzato l'Ispettorato governativo delle strade ferrate.

Art. 17. Le controversie che insorgessero fra lo Stato e le Società, per l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti, dei capitolati e dei relativi allegati annessi alla presente legge, saranno deferite al giudizio di cinque arbitri nei casi, nei modi e con le forme di cui all'articolo 106 dei capitolati delle reti Mediterranea e Adriatica, e all'articolo 100 del capitolato della rete Sicula. Gli arbitri nominati dal Governo e quelli nominati dalla Corte di cassazione funzioneranno ugualmente in ciascuno dei collegi arbitrali in concorso con gli arbitri scelti da ciascuna delle tre Società concessionarie.

Art. 18. Le quote di concorso a carico delle provincie e degli altri enti interessati e le maggiori somme da essi pagate ed offerte in aumento alle quote obbligatorie, a termini delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) e 5 luglio 1882, n. 875 (Serie 3ª), per le strade ferrate della 2ª categoria (tabella *B*), della 3ª categoria (tabella *C*), e per quelle della 4ª categoria costruite dallo Stato, saranno ridotte ad un quarto, a condizione che gli enti suddetti rinuncino al diritto di partecipare al prodotto netto dell'esercizio.

I Corpi morali concessionarii di linee di 4ª categoria potranno rinunciare alla concessione lasciando che la ferrovia venga costruita dallo Stato colle norme stabilite da questo articolo.

È pure ridotto ad un quarto il contributo dovuto per le strade di prima categoria a sensi dell'art. 31 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.

Le quote di concorso pagate dalle provincie e dagli altri enti interessati in eccedenza della somma che risultasse dovuta per effetto dei paragrafi precedenti, saranno scontate sui primi pagamenti che fossero ancora dovuti. Ove non fosse più dovuto alcun pagamento, lo Stato farà il rimborso dell'eccedenza in cinque rate annuali senza interesse.

Le quote a carico dello Stato, anticipate dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti interessati, verranno loro restituite in cinque anni dall'apertura delle linee all'esercizio, ed in cinque annue rate eguali senza interesse.

Dentro il termine di sei mesi gli enti interessati che versarono quote obbligatorie, aumenti di quote od anticipazioni di quote governative, dovranno optare fra il disposto della legge 29 luglio 1879 e quello della presente legge.

La succursale dei Giovi sarà compresa fra le strade di prima categoria, cessando negli enti interessati l'obbligo del concorso e il diritto alla compartecipazione nel prodotto netto.

Art. 19. Il concorso delle provincie nella costruzione delle linee della 3ª categoria (tabella C) sarà obbligatorio. Resta quindi soppresso l'art. 6 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª).

Art. 20. In aggiunta ai 1530 chilometri, di cui all'art. 10 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), è autorizzata la costruzione di altri mille chilometri di ferrovie secondarie di 4ª categoria e la conseguente spesa di 90 milioni, alle condizioni di riparto di cui all'art. 11 della predetta legge del 1879 e all'art. 18 della presente legge.

Il pagamento di tale somma verrà fatto in due esercizi finanziari a cominciare dall'undecimo anno dall'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1885.

UMBERTO.

GENALA.
A. MAGLIANI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

(Vedi i Contratti, i Capitolati e relativi Allegati, in data 23 aprile 1884 e 12 giugno 1884 con le modificazioni in data 31 ottobre 1884, negli Atti della Camera dei Deputati - Sessione 1882-83-84-85. Stampati N. (206-241) A bis — (206-241) A ter — (206-241) A quater).

Il Numero **MDLXXII** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda della Congregazione di carità di Luzzara per essere autorizzata ad accettare il legato disposto a favore di quell'Ospedale dalla fu Massimiliana Buris, chiedendo in pari tempo l'erezione in Corpo morale nel comune medesimo di un Ricovero di Mendicità, a cui favore la detta testatrice disponeva fosse devoluto il lascito stesso;

Veduto il testamento olografo della pia disponente in data 8 agosto 1879, pubblicato per atti Portioli il 27 marzo 1884;

Veduto l'inventario dell'asse ereditario, dal quale si desume che la consistenza del lascito Buris fra mobili ed immobili rileva in complesso a lire centoquarantatremila duecentoquaranta e centesimi quarantacinque;

Veduto il voto della Deputazione provinciale di Reggio Emilia in data 26 luglio 1884;

Vedute le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ricovero di Mendicità Buris nel comune di Luzzara (Reggio Emilia), fondato dalla defunta Massimiliana Buris col testamento olografo 8 agosto 1879, è eretto in Ente morale, ed è autorizzato ad accettare il lascito col testamento suddetto disposto.

Art. 2. La Congregazione di carità di Luzzara, amministratrice del Ricovero prementovato, presenterà nel termine di mesi tre alla Nostra approvazione il relativo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con R. decreto del 18 gennaio 1885, sentito il Consiglio dei Ministri:

De Cesare comm. Michelangelo, consigliere della Corte di Cassazione di Roma, è nominato procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, con lo stipendio di lire 12,000.

Con RR. decreti del 18 gennaio 1885:

Basile-Basile comm. Luigi, consigliere della Corte di cassazione di Napoli, è tramutato a Roma a sua domanda;

Corbara comm. Edoardo, consigliere della Corte di cassazione di Firenze, è tramutato a Napoli a sua domanda;

Petri comm. Enrico, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è tramutato a Firenze a sua domanda;

Ricciulli cav. Tommaso, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Aquila, è tramutato a Rieti;

Paletti Paolo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Rieti, è tramutato ad Aquila.

BOLLETTINO N. 14

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 30 marzo al 5 d'aprile 1885

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Centallo; 1 id., id., a Lesegno.
Forme tifose: 1, letale, a Buscà.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Afta epizootica: qualche caso nei bovini a Trivolzio e Bereguardo.
Sondrio — Afta epizootica: 20 nei bovini di Castione e Campotartano, 2 a Montagna.
Bergamo — Afta epizootica: 1 a Gandino.
Carbonchio essenziale: 1, letale, a Brignano.
Brescia — Afta epizootica: 32 bovini a Fiero, 8 a Nuvolera, 4 a Serle.
Cremona — Afta epizootica: 73 bovini a Casalbuttano, 30 a Casalsigono, 14 a Pieve d'Olmi, 11 tra Casalmaggiore e Dosimiglia.
Mantova — Afta epizootica: 281 tra Rodigo, Marmirolo, Goito, Roverbella, Bigarello, Gonzaga.
Carbonchio essenziale: 1, letale, a Magnacavallo.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Afta epizootica: pochi casi nei bovini a Montorio, Trevenzuolo, Marcellise, Cerea.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Grezzana.
Rovigo — Afta epizootica: seguitano i casi già denunziati a Ceregnano, Calto, Crespino, Castelnovo, Lendinara.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Afta epizootica: 15 bovini a San Pancrazio, 14 a Golese, 10 a San Lazzaro, 5 a Noceto.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Berceto; 1 id., id., a Bedonia.
Modena — Carbonchio essenziale: 5 bovini, morti, a Mirandola.
Afta epizootica: 9 a Modena.
Ferrara — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Codigoro.
Bologna — Afta epizootica: 22 bovini a Calderara.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, ad Anzola.
Ravenna — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, ad Alfonsine.
Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, a Cotignola.
Afta epizootica: 20 bovini a Faenza.
Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Rimini; 1 id., id., a Santo Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Castelfidardo.
Macerata — Tifo petecchiale dei suini: 6, letali, a Civitanova; 1, id., a Pausula; 1, id., a Monte San Giusto.
Perugia — Carbonchio essenziale: 2, letali, a Montecastrilli.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Afta epizootica: 11 tra bovini e suini a Cascina.
Firenze — Afta epizootica: 4 bovini a Lamporecchio.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Cerreto, 2 a Brozzi (abbattuti).
Arezzo — Altri tre casi letali della solita epizoozia dei suini di Castiglion Fiorentino.
Siena — Carbonchio sintomatico dei suini: 3, letali, a Gajole.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Seguita la scabbie nei luoghi già denunziati.
Tifo petecchiale dei suini: 19 con 12 morti a Cisterna

Regione IX. — **Meridionale Adriatica.**

Campobasso — Affezione morvofarcinosa: qualche caso non grave a Montecilfone.

Regione XII. — **Sardegna.**

Cagliari — 10 ovini e 2 suini morti della epizoozia indicata nei bollettini precedenti.

Roma, addì 16 di aprile 1885.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore Capo della V Divisione
Casanova.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0\|0, cioè: n. 301747 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 118807 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 200, al nome di Vanni Emidio fu *Giuseppe*, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vanni Emidio fu *Andrea*, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0\|0, cioè: nn. 799035 e 799034 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 50 la prima, al nome di *Viamino* Giovanni, fu Giuseppe, domiciliato in Rivarolo (Torino), e per lire 200 la seconda, al nome di Sola Felicita, di Giovanni, nubile, domiciliata in Perosa Argentina (Torino), vincolate a favore dell'Amministrazione militare pel matrimonio da contrarsi dalla suddetta Sola Felicita col sunnominato *Viamino* Giovanni, brigadiere nei Reali carabinieri, a cui spetta l'usufrutto sulla rendita di lire 200 a detta Sola intestate, sono state così intestate e vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a *Biamino* Giovanni fu Giuseppe, e l'usufrutto della seconda intestarsi a favore del suddetto *Biamino*, brigadiere nei carabinieri, vero proprietario della rendita di lire 50 ed usufruttuario dell'altra di lire 200.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 73, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Massa il 2 ottobre 1883 pel deposito fatto dal canonico Guidoni Giorgio fu Pietro dell'assegno provvisorio, nominativo del consolidato 5 per cento, dell'annualità di lire 3 40, col n. 97464, intestato all'Opera della Chiesa parrocchiale di S. Jacopo in Vallico Sotto, comune di Trassilico (Massa), per conversione in rendita consolidata sul Gran Libro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla già eseguita operazione verrà consegnato al predetto canonico Guidoni Giorgio fu Pietro, senza obbligo della esibizione della ricevuta a matrice, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 marzo 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 707386 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 75, al nome di Valerio *Tancredi* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Angela Bessone fu Domenico, domiciliato in Cuneo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valerio *Giovanni Antonio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Angela Bessone fu Domenico, domiciliato in Cuneo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 767482, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 120, al nome di *Martines Antonio* fu *Gaspare*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Martines Antonino* fu *Luigi Gaspare*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 aprile 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: nn. 251447, 337875, 337878 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai nn. 68507, 154935, 154938, della soppressa Direzione di Napoli), per lire 85, 500, 300, rispettivamente, al nome di Scotto Giovanni di Antonio, domiciliato in Napoli, la prima; e Scotto di Uccio *Giovanni* fu Antonio, domiciliato a Procida, le altre due, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Scotto di Uccio *Michele Giovanni* fu Antonio, domiciliato a Napoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 24 aprile 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

PARTE NON UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 25 aprile 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 e 5.

Canonico, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Notizie relative alla malattia del senatore Mamiani.

Presidente comunica il bollettino delle 10 di stamattina relativamente all'andamento della malattia del senatore Mamiani.

« Illustre infermo passò la notte tranquilla; stamane alquanto più debole.

« Firmati: TASSI-MARCHIAFAVA. »

Seguito della discussione del progetto di legge: Esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e costruzione delle strade ferrate complementari.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* per rispondere a domande mosse dall'Ufficio Centrale dichiara che, negli utili ai quali parteciperà il Governo nell'ipotesi che gli utili della Società superino il 7 50 per cento, sarà da conteggiare anche il corrispettivo all'impiego del materiale, e che le Società non avranno nessun diritto alla restituzione delle somme da esse versate per i fondi di riserva. Dichiara fin d'ora che il Governo è disposto ad accettare i tre ordini del giorno coi quali si chiude la relazione.

Saracco, *relatore.* I discorsi pronunziati dagli onorevoli Brioschi, Bertolè-Viale, Cambray-Digny e Deodati e dai Ministri, agevolano di molto il suo còmpito.

Risponderà brevemente ad alcuni argomenti degli oratori contrari alla legge.

Si dichiara soddisfatto che in questa circostanza l'Ufficio Centrale si trovi in perfetta armonia d'idee col Ministero.

Prende atto delle dichiarazioni che il Governo ha fatto. Queste dichiarazioni all'Ufficio Centrale bastano per ritenere sicuro che sopra ogni punto non ancora definito saranno presi accordi formali e precisi.

Loda l'onorevole Finali di essere rimasto fedele alla bandiera sotto cui fu stipulata la Convenzione di Basilea. Capisce che, davanti alla religione dei principii, non vi sono discussioni che valgano.

Tanto è vero che la fede dell'onorevole Finali non fu scossa nemmeno dalla legge che impose al Governo di far prevalere l'esercizio privato.

E nemmeno fu scossa dall'esempio di uomini autorevolissimi, i quali dapprima propugnarono calorosamente l'esercizio di Stato, ed ora, massime davanti all'esperienza delle prove fatte dall'esercizio di Stato in questi ultimi anni, si acconciano all'esercizio privato.

Reputa pertanto inutile di tentare di convertire l'onorevole Finali.

Non si sarebbe tuttavia immaginato che questa antica e faticata questione sulla preferenza da darsi all'esercizio privato o all'esercizio di Stato, si sarebbe risollevata anche in questa circostanza, in ispecie da uomini di così grande valore pratico e di così grande dottrina come l'onorevole Casaretto.

In ogni modo sono i fautori dell'esercizio di Stato che oggi non avrebbero motivo di dolersi, casocchè in questa circostanza lo Stato avesse rinunziato a taluna delle sue facoltà.

I contraddittori della legge odierna, dal momento che essi non vogliono tener conto dei fatti, sarebbero stati logici, adottando o sostenendo intera la teoria prudhoniana che le ferrovie devono essere un servizio pubblico.

La considerazione dei fatti dimostra che tutte queste teorie debbono scomparire.

Dalle Convenzioni è già derivato un primo beneficio, quello di un ribasso di tariffe per una somma complessiva di 3,571,000 lire.

Le Convenzioni impegnano lo Stato per un ulteriore ribasso di tariffe per circa un milione Le quali somme tutte andranno naturalmente a beneficio delle industrie e del commercio.

Giudica che in questa circostanza il Governo sia andato forse un po' troppo oltre nel fare concessioni in materia di tariffe. Crede che avesse perfettamente ragione ieri il Ministro di Agricoltura e Commercio dichiarando che, riguardo alle tariffe, le porte si sono lasciate fin troppo aperte. Se fosse stato Ministro, non avrebbe di sicuro consentito una così gran larghezza, che a lui pare perfino pericolosa.

Cita l'autorità del Tocqueville per esprimere il concetto che oggidì è meno temibile che il Governo entri nelle competenze del Parlamento, di quello che il Parlamento entri in quelle del Governo.

Vorrebbe mettere alquanto in guardia il Senato contro i lenocinii della parola degli onorevoli Finali e Casaretto, i quali si adoperarono a far credere che in Europa venga per ogni dove prevalendo l'esercizio di Stato.

Dall'esame di statistiche concludenti ha rilevato che in Europa le ferrovie esercitate da Compagnie private stanno alle ferrovie esercitate dallo Stato come 5 ad 1.

Di esercizi di Stato, che veramente possano dirsi tali, non si hanno esempli che quelli del Belgio e della Germania — dove tuttavia sono pure in proporzione considerevole le ferrovie esercitate da privati.

È ancora da notare che anche nel Belgio sono molti i lamenti che si elevano contro l'esercizio di Stato, e che anche colà un forte partito parlamentare si è dichiarato per l'abbandono di tale sistema a favore di quello dell'esercizio privato. Se è vero che in Olanda si sia scontenti dell'esercizio privato, nel Belgio non si è maggiormente soddisfatti dell'esercizio governativo.

Neanche in Germania tutte le ferrovie sono esercitate dallo Stato. Spiega come il vero concetto che ha mosso il principe di Bismarck a voler accentrare nelle mani dello Stato la direzione delle ferrovie, non sia stato il concetto economico, ma sieno stati invece in parte il concetto militare e strategico, e massimamente e principalissimamente il concetto di combattere il particolarismo a favore della unità della grande patria tedesca.

Dà ragione agli oratori i quali sostennero che nelle condizioni del nostro paese sarebbe grave iattura il pretendere di accentrare tutta la direzione delle ferrovie in mano dello Stato.

Militarmente, in caso di guerra, se ne verrà il bisogno, faremo come altri fa, che in onta di ogni particolare reclamo lo Stato si toglie in mano le ferrovie. Si dichiara sicuro che, dato il caso, l'on. Ricotti farebbe lo stesso.

Ricotti, *Ministro della Guerra,* fa cenni affermativi. *(Si ride)*

Saracco, *relatore,* sostiene non avere ragione l'on. Casaretto di giudicare eccessivamente alta la percentuale e non avere fondamento il calcolo da lui fatto, che in realtà la percentuale si elevi a 72 50.

Risponde all'argomento delle percentuali citate dall'on. Casaretto riguardo alle antiche ferrovie piemontesi dei tempi preistorici nei quali egli, l'oratore, l'on. Casaretto e l'on Depretis sedevano all'estrema sinistra...

Depretis, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Alla estrema sinistra di allora! *(Ilarità generale)*

Saracco, *relatore.* Di allora, di allora! Prescindendo da conti, chissà come fatti, delle antiche percentuali, l'oratore entra a dimostrare come costi molto l'esercizio ferroviario in Italia.

Sta bene che l'on. Casaretto abbia dei dubbi; che egli ritenga che le spese di esercizio non si sono abbastanza vagliate. Ma egli non può nè ignorare, nè disconoscere quanto tale esercizio costi nel nostro paese.

Coll'appoggio di dati statistici ufficiali spiega quanto e quanto grandi ed enormi differenze di prodotti si verifichino sulle linee francesi.

Le argomentazioni avanzate a questo proposito dall'on. Casaretto mancavano veramente di ogni adeguato fondamento.

Assicura l'on. Majorana che l'Ufficio centrale, nell'esaminare il pro-

getto, si astenne in modo assoluto dal considerarne un qualunque aspetto politico.

Confuta la eccezione addotta dall'on. Majorana, il quale disse che, dal momento che le condizioni di esercizio delle ferrovie da parte delle Società avranno da essere quelle medesime che sono o verrebbero ad essere per l'esercizio di Stato, tanto varrebbe che l'esercizio lo Stato se lo tenesse per sè.

I patti che si sono stipulati colle Società determinano la conchiusione che l'esercizio delle ferrovie costerà, tenuto conto di ogni riguardo e di ogni spesa, allo Stato, meno di quello che gli sia costato finora. E ciò, tralasciando di considerare che le Società eserciteranno meglio, e che i vantaggi di questo migliore esercizio andranno anche a beneficio degli utili e della percentuale.

Contro l'on. Consiglio sostiene che le Società non avranno interesse, ma forse danno dall'obbligo ad esse imposto della manutenzione delle linee.

Contesta all'on. Alvisi la proposizione da esso sostenuta sulla autorità del Jacqmin e del Say che: *le rachat par l'État c'est l'exploitation par l'État.*

Ammette coll'on. Alvisi che sia da andare cauti colle Società in materia di nuove costruzioni. Ma in ogni caso non può negarsi esser meglio di avere per le nuove costruzioni da fare con grosse Società anzichè con privati e spesso non solidi appaltatori.

Considera e trova giustificate le condizioni che si sono pattuite circa il prezzo di consegna e di riconsegna del materiale mobile.

Non trova nulla di contrario alla legge, nè nulla di contrario alla rigorosa ragione giuridica nella concessione che fu fatta alle Società di stabilire una differenzialità di tariffe per riguardo alla garanzia dei trasporti ed in ragione delle distanze.

Nelle anticipazioni a cui le Società si sono obbligate è da vedere, oltre a tutto, anche una garanzia per la esatta osservanza del contratto.

Il grido d'allarme gettato da taluni senatori gli ruppe « l'alto sonno nella testa. » Fu detto perfino che questo progetto minaccia la vita economica del paese e la stessa dignità dell'Italia.

Assicura l'onorevole Casaretto che l'ufficio centrale non ebbe nemmeno il sospetto che un semplice appalto per 20 anni delle nostre ferrovie, con tariffe stabilite e con ogni sorta di precauzioni e di sorveglianze, possa mai produrre un tale subisso di guai.

Dimostra con una quantità di considerazioni desunte dalla esperienza del nostro stesso paese, che lo Stato non avrà mai a temere di essere soverchiato da due o tre Compagnie ferroviarie per forti che esse potessero essere.

Nega che nell'Ufficio centrale vi sia stato il preconcetto di non toccare questo progetto di legge per impedire che esso dovesse tornare alla Camera dei deputati.

Crede che, nel dire questo, quel contraddittore il quale lo disse sia stato trasportato oltre il suo pensiero.

Non sa come vorrebbe mai mettersi in dubbio il diritto del Senato di emendare qualsia progetto di legge e di qualsia senatore di produrre emendamenti.

Bensì è vero che l'Ufficio centrale venne nel concetto di raccomandare al Senato di approvare il progetto, per il motivo che, fra il respingerlo o l'approvarlo, sembra all'Ufficio centrale che grandi ragioni consiglino di approvarlo.

Non è l'apologia delle Convenzioni che l'Ufficio centrale abbia fatto. Ma questo è, che ogni considerazione ci suggerisce di fare di buon grado questo che è un matrimonio di ragione e di convenienza.

Accennando a voci maligne di corruzioni e di illeciti guadagni che furono sparse, proclama il dovere di tutti di concorrere a tenere alta la fama del Governo e del proprio paese.

L'Ufficio centrale ha creduto di fare colle conclusioni della sua relazione una buona e provvida azione. Ove il Senato concordi col suo voto in tale opinione, questo sarà anche per l'Ufficio centrale il maggiore e più nobile compenso alle sue modeste fatiche (*Approvazioni generali*).

Casaretto darà solamente due spiegazioni.

La prima si riferisce all'onorevole Bertolè-Viale ed ha per oggetto di constatare come nè questi, nè l'oratore stesso fossero precisamente nel vero, asserendo l'uno che solamente un terzo delle ferrovie germaniche nel 1870 fosse in esercizio privato, o rettificandosi per parte dell'oratore che fossero invece circa due terzi.

Espone con dati di fatto la vera situazione delle ferrovie germaniche nel 1870.

Rispondendo al Ministro dei Lavori Pubblici, giustifica il confronto che l'oratore ebbe a fare della percentuale portata dalle Convenzioni con la media delle percentuali delle ferrovie di Europa.

Ricotti, *Ministro della Guerra*. Si associa interamente alle considerazioni dell'onorevole Bertolè-Viale circa la importanza delle Convenzioni sotto l'aspetto militare.

Con argomenti desunti dalla pratica specialmente di paesi esteri prova come non possa avere considerevole importanza, militarmente parlando, che in tempo di pace le ferrovie sieno amministrate da privati o dallo Stato.

Tutto sta che il servizio sia organizzato in modo che le ferrovie, siano pure amministrate da privati in tempo di pace, possano corrispondere alle necessità militari in tempo di guerra e vi siano preparate.

Colle Convenzioni si sono stabilite le norme e le cautele tutte necessarie per questo scopo, in ordine al quale si fanno speciali corsi di istruzioni e si sono creati corpi speciali.

Del resto, in caso di guerra, quando ce ne sia bisogno, al Ministro della Guerra rimarrà sempre il mezzo di ridurre in sua mano anche ogni superiore direzione delle ferrovie.

Quello a cui i militari non avrebbero saputo acconciarsi è che lo esercizio di ferrovie fosse frazionato tra un gran numero di piccole Società. Ma, poichè si tratta di due sole grandi Società, non si vede nelle Convenzioni nulla che possa pregiudicare le ragioni militari.

Assicura l'onorevole Bertolè-Viale che il Ministero della Guerra si occupa di fare che i lavori ferroviarii dipendano tutti senza eccezione unicamente dal Ministero dei Lavori Pubblici e di ottenere che si acceleri quanto è più possibile la esecuzione di quelli di indole specialmente militare che furono da tempo deliberati, ma che ancora non potettero compiersi che in parte.

Consiglio, per fatto personale, intende rispondere a due appunti mossigli dal relatore dell'Ufficio centrale.

Dice che nel suo discorso ha voluto affermare il concetto che il Governo avrebbe fatto un buon affare se avesse ceduto l'esercizio nelle condizioni nelle quali ora si trova, mentre lo fa cattivo, assumendosi l'obbligo gravissimo di mettere le linee in buon assetto e così pure il materiale.

Ritiene d'altra parte che, poste in buon assetto le linee, le spese di esercizio debbano necessariamente diminuire.

Bertolè-Viale rinuncia alla parola.

Presidente non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Canonico, *segretario*, dà lettura dell'art. 1.

Presidente prima di porre ai voti l'art. 1°, osserva che con questo si intendono approvati anchè gli allegati che al medesimo si riferiscono.

Majorana-Calatabiano osserva che per regolarità converrebbe dar lettura di tutte le Convenzioni, che costituiscono un vero allegato della legge. L'oratore si opporrebbe a che fosse ritenuto per letto tutto l'allegato; trova però che in questo caso lo si dovrebbe espressamente avvertire, perchè i senatori potessero per lo meno iscriversi per parlare su quegli articoli in ordine ai quali dovessero fare, se non proposte di emendamenti, per lo meno osservazioni o raccomandazioni.

Presidente si dichiara disposto anche a sospendere la seduta per dar tempo ai senatori di inscriversi per parlare sugli articoli, in ordine ai quali intendono presentare le loro osservazioni.

Brioschi ritiene che, senza sospendere la seduta, fin da questo

momento i senatori che intendono fare osservazioni possono chiedere la parola sopra i singoli articoli.

Paternostro F. fa raccomandazioni perchè le norme relative al servizio cumulativo si estendano al maggiore numero possibile di stazioni e di scali marittimi.

Majorana-Calatabiano si associa alle raccomandazioni che dal senatore Paternostro Francesco furono fatte riguardo al servizio cumulativo.

Fa notare la eccessiva altezza delle tariffe nello stretto di Messina, mentre non dovrebbero essere superiori a quelle usate nei trasbordi per i passaggi sulle ferrovie. Insiste perchè questa situazione venga modificata per vantaggio generale del movimento dei viaggiatori e delle merci ed anche per vantaggio della finanza.

Fa un'ultima calda raccomandazione perchè si studi la questione che concerne le tariffe di trasposto dei prodotti agricoli, partendo dalla considerazione che meglio valga che sulle ferrovie possa, mediante basse tariffe di trasporto, muoversi una certa quantità di prodotti agrari, di quello che per le alte tariffe tale movimento sia affatto nullo.

Caracciolo di Bella, osserva che, trovandosi all'ordine del giorno l'interpellanza del senatore Jacini sulle risultanze dell'inchiesta agraria, sarebbe il caso di riservare a quella occasione lo svolgimento delle varie ed importanti osservazioni fatte dal senatore Majorana in ordine alle tariffe differenziali e ai servizi cumulativi, come che questi sieno mezzi potenti per trovare un maggiore sfogo ai prodotti agrari e per scongiurare così la crisi che ci sovrasta.

Nota poi che, trovandosi nell'art. 19 delle Convenzioni la riserva per le eventuali modificazioni di tariffe, sarà il caso di vedere se non convenga di applicare tariffe speciali per i treni composti di vagoni contenenti prodotti agrari.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*, risponde ai senatori Majorana, Paternostro Francesco e Caracciolo Di Bella, confermando le dichiarazioni fatte alla Camera, che cioè il Governo procurerà di migliorare ed anche di creare nuovi servizi cumulativi.

Il Governo, preoccupandosi degli inconvenienti che presenta il passaggio dello stretto di Messina in ordine al servizio cumulativo, ha provveduto con uno speciale articolo del contratto alla eventualità di poter migliorare quel servizio pel quale attualmente esiste un contratto colla Navigazione Generale Italiana. Rileva che, se fin d'ora si è provveduto per il passaggio attraverso il Lago di Garda, ciò è avvenuto in considerazione del fatto che per quel passaggio non vi sono contratti in vigore.

Rassicura il senatore Majorana intorno ai miglioramenti delle tariffe differenziali. Osserva al senatore Caracciolo Di Bella che nelle Convenzioni vi sono disposizioni le quali contemplano il caso dei treni agrari e dei ribassi di tariffe per il trasporto dei prodotti agricoli.

Majorana-Calatabiano ringrazia il Ministro delle sue assicurazioni, pregando che nell'adempimento delle sue promesse il Governo usi la maggiore larghezza e la maggiore sollecitudine possibile.

Auriti intende parlare sulla responsabilità limitata in materia di trasporti ferroviari con tariffe differenziali.

Non vuol giungere al punto di dire che questa disposizione porti addirittura uno strappo ad una grave disposizione del vigente Codice di commercio di così recente pubblicazione, ma è certo che la questione costituisce un grave problema economico e giuridico, e presenta una interpretazione che, contenuta in una legge, potrebbe riuscire di grave pregiudizio ai commercianti.

Esamina le disposizioni del Codice di commercio in questa materia e dimostra che il Codice stabilisce la responsabilità completa del vettore e l'esenzione di cotesta responsabilità nel solo caso del compenso rappresentato da minori spese di trasporto.

Le Convenzioni invece stabiliscono la limitazione della responsabilità per le tariffe differenziali, e dimostra che questa disposizione non sarebbe veramente giustificata dall'art. 416 del Codice di commercio, perchè le tariffe differenziali non possono dirsi, come si sostiene da taluni, tariffe di favore, ma sono tariffe ordinarie con ribasso per ragione di distanza, tanto è vero che si fondano sui criteri stessi sui quali si fondano le tariffe generali ordinarie delle quali non sono altro che un'appendice.

In appoggio della sua opinione cita l'autorità della relazione di una Commissione governativa. Osserva poi che nel progetto Baccarini si chiamavano tariffe normali.

Se non che nella relazione che precede questo progetto col quale si preordinavano le norme di una Convenzione futura, l'oratore trova la dimostrazione che per conseguire un ribasso più rapido di quello che consentirebbe la semplice maggiore distanza, si è dovuto tenere conto della limitata responsabilità. Di guisa che effettivamente è anche in considerazione di questa limitazione di responsabilità, e non solo per le maggiori percorrenze chilometriche che le tariffe differenziali sono ribassate, e ciò giustifica l'applicazione ed il riferimento dell'art. 416 del Codice di commercio.

Ritiene che non sarebbe stato conforme alla legge di conglobare in una tariffa la duplice diminuzione per la maggior distanza o per la diminuzione di responsabilità.

Crede che sarebbe stato in ogni caso giusto e conveniente lasciare piena libertà ai mittenti di pretendere dalle Società ferroviarie la responsabilità piena, anche per i trasporti con tariffe differenziali, mediante un aumento percentuale sul prezzo delle tariffe stesse.

Raccomanda al Governo di veder modo di attuare questo provvedimento nel formulare i regolamenti.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. È contento della dichiarazione dell'on. Auriti che coll'ammettere nelle Convenzioni la limitazione della responsabilità, il Governo non abbia violato il Codice di commercio.

Aveva preveduto fino da ieri la osservazione che avrebbe potuto muoversi circa il significato delle parole *tariffe differenziali e tariffe speciali*.

Dimostra come la diminuzione dei prezzi di trasporto nelle tariffe differenziali risulti dal doppio coefficiente della maggiore percorrenza chilometrica e della limitazione della responsabilità.

Non crede utile nell'interesse del commercio che si distinguano le tariffe ridotte per ragione di limitazione di responsabilità dalle tariffe ridotte per ragione di distanza.

I due criterii devono essere calcolati assieme, se non si vuole che praticamente ne vengano gravissime confusioni e difficoltà.

Avrebbe inteso che la responsabilità fosse lasciata per ogni caso piena ed intera, ma non che essa debba scemare in ragione opposta di quella del prezzo e della distanza.

Il Governo, dopo quanto fu detto dal senatore Auriti, non mancherà di fare oggetto di studio le considerazioni da lui esposte.

Auriti insiste nel ritenere che sarebbe stato giusto tenere separata e distinta la tariffa differenziale, la cui diminuzione dipende unicamente dalla maggiore distanza, dalla tariffa ridotta per la limitazione della responsabilità, perchè soltanto allora il mittente avrebbe avuto la libera scelta, alla quale pure dovrebbe sempre avere diritto.

Canonico osserva che in questo progetto di legge si sono incastrate le sole modificazioni al contratto ed al capitolato, il che equivale ad una completa inserzione nella legge del contratto come venne modificato dalla Camera.

Non vi sarebbero adunque che due sistemi per addivenire alla votazione: leggere intero il contratto ed il capitolato, o non leggere nè l'uno nè l'altro, e soltanto udire quegli oratori i quali avessero osservazioni da fare su qualche articolo speciale, dandosene lettura, il quale sistema pare all'oratore preferibile.

Presidente, se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottato quest'ultimo sistema di votazione proposto dal senatore Canonico.

Pone quindi ai voti la prima parte dell'art. 1°, che suona così:

Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti con le modificazioni contenute nei relativi atti addizionali:

1. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, e il principe Marc'Antonio Borghese, il conte Giulio Belinzaghi, la Banca Generale, la Banca di Torino, il Banco di sconto

e sete di Torino, la Banca Napoletana e la Banca Subalpina e di Milano, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Mediterranea, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (Allegato I); ed a condizione che:

(Il Senato approva).

Presidente. L'ora essendo tarda rinvia il seguito della discussione. Chiede poi se il Senato intenda di tener seduta anche domani.

Voci. Sì, sì!

Presidente. Fissa per domani la nuova seduta.

La seduta è sciolta alle ore 6 1/2.

Domenica 26 aprile 1885.

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta ad ore 2 e 10.

Verga, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi una lettera con cui il Ministro di Agricoltura e Commercio invita i signori senatori ad intervenire all'inaugurazione del Museo agrario fissata pel 30 maggio prossimo.

Notizie relative alla malattia del senatore Mamiani.

Presidente comunica l'ultimo bollettino medico (10 antimeridiano d'oggi) relativo alla malattia del senatore Mamiani, così concepito:

« L'illustre infermo continua in uno stato relativamente migliore. - La notte decorsa fu buona. - Stamane si è nutrito. - Polso regolare.

« Firmati: TASSI - MARCHIAFAVA. »

Seguito della discussione del progetto di legge: Esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari.

Presidente. Ieri fu approvato il numero 1 dell'art. 1. Si procede ora alla lettura per la discussione e votazione dei successivi numeri 2 e 3.

Verga C., *segretario,* dà lettura del numero 2 seguente:

« 2. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nello interesse dello Stato, e la Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Adriatica, colle relative modificazioni in data 31 ottobre 1884 (Allegato II). »

(Approvato).

Verga C., *segretario,* dà lettura del n. 3 seguente:

« 3. Il contratto 12 giugno 1884, stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, ed i signori Francesco Lanza Spinelli, principe di Scalea, conte Alberto Miglioretti, Nunzio Consoli-Marano della ditta Pietro Marano, e qual procuratore della Banca di depositi e sconti di Catania, Matteo Maurocordato, rappresentante la ditta Rodocanacchi figli e C., comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere cav. Giovanni Marsaglia, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Sicula, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (allegato III).

(Approvato).

Presidente pone ai voti l'art. 1 nel suo complesso.

(Approvato).

Approvansi successivamente senza discussione gli articoli da 2 a 15 del progetto.

L'art. 16 è così concepito:

Art. 16. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, e per la esecuzione di essa, verranno pubblicati due regolamenti relativi, l'uno all'esercizio e l'altro alla costruzione delle strade ferrate.

Con essi verranno specialmente determinate le norme concernenti la contabilità, il riscontro dei prodotti, l'amministrazione dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, l'approvazione delle opere, la stipulazione e la esecuzione dei contratti di costruzione, le liquidazioni delle spese, i pagamenti e le penalità.

Questi regolamenti verranno approvati per decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Con altro regolamento verrà organizzato l'Ispettorato governativo delle strade ferrate.

Presidente. A quest'articolo ha chiesto la parola l'on. Alvisi.

Alvisi dice non essere nè vero, nè semplice, nè consueto il metodo consacrato nei capitolati annessi alle Convenzioni riguardo alla consegna e riconsegna del materiale mobile.

In tutti i contratti di questa specie si suole stabilire che la riconsegna del materiale avverrà alle stesse condizioni e collo stesso metodo coi quali avvenne la consegna. Qui invece la consegna del materiale si fa dallo Stato alle Società a prezzo di stima, e per contro la riconsegna avrà da avvenire a prezzo di acquisto. Chiede il perchè di questa anormalità che può anche riuscire di grave danno allo Stato.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* dice la domanda dell'onorevole Alvisi non trovare la sua vera sede all'articolo 16. Rammenta di avere anche su questo punto risposto alle obbiezioni che si sono sollevate, durante la discussione generale. Quanto agli approvigionamenti fu tenuto quel sistema ordinario che l'onorevole Alvisi ha accennato. Quanto al materiale, crede che la osservazione dell'onorevole Alvisi si basi sopra un equivoco. In questo senso, che il prezzo di acquisto cui l'articolo si riferisce, non concerne già quel materiale che ora lo Stato cederà alle Società al principio della esecuzione delle Convenzioni, e che ancora sopravviverà al termine della riconsegna, ma soltanto quella parte del materiale che sarà stato apprestato in seguito, o in aggiunta al materiale attuale o per sostituirlo a quella parte di esso che durante l'esercizio andasse consunta o altrimenti fuori d'uso.

Alvisi fa notare che le spiegazioni da lui chieste erano state chieste in precedenza anche dall'Ufficio centrale. Crede che in questa specie di faccende la chiarezza, l'abbondanza e la conferma delle spiegazioni non possano mai essere soverchie.

Presidente pone ai voti l'art. 16, che è approvato assieme all'articolo 17.

L'art. 18 è concepito così:

Art. 18. Le quote di concorso a carico delle provincie e degli altri enti interessati e le maggiori somme da essi pagate ed offerte in aumento alle quote obbligatorie, a termini delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) e 5 luglio 1882, n. 875 (Serie 3ª), per le strade ferrate della 2ª categoria (tabella *B*), della 3ª categoria (tabella *C*), e per quelle della 4ª categoria costruite dallo Stato, saranno ridotte ad un quarto, a condizione che gli enti suddetti rinuncino al diritto di partecipare al prodotto netto dell'esercizio.

I Corpi morali concessionarii di linee di 4ª categoria potranno rinunciare alla concessione, lasciando che la ferrovia venga costruita dallo Stato colle norme stabilite da questo articolo.

È pure ridotto ad un quarto il contributo dovuto per le strade di prima categoria, a sensi dell'articolo 31 della legge 29 luglio 1879 numero 5002.

Le quote di concorso pagate dalle provincie e dagli altri enti interessati in eccedenza della somma che risultasse dovuta per effetto dei paragrafi precedenti, saranno scontate sui primi pagamenti che fossero ancora dovuti. Ove non fosse più dovuto alcun pagamento, lo Stato farà il rimborso dell'eccedenza in cinque rate annuali senza interesse.

Le quote a carico dello Stato, anticipate dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti interessati, verranno loro restituite in cinque anni dall'apertura delle linee all'esercizio, ed in cinque annue rate eguali senza interesse.

Dentro il termine di sei mesi gli enti interessati che versarono quote obbligatorie, aumenti di quote od anticipazioni di quote governative, dovranno optare fra il disposto della legge 29 luglio 1879 e quello della presente legge.

La succursale dei Giovi sarà compresa fra le strade di prima categoria, cessando negli enti interessati l'obbligo del concorso e il diritto alla compartecipazione nel prodotto netto.

Cencelli. L'art. 18 si riferisce al condono delle quarte parti dell'onere che erasi fissato per le provincie ed i comuni riguardo alla costruzione delle strade ferrate complementari.

Prega il Governo a dichiarare se esso sia disposto ad accettare anche la cessione di quelle linee di quarta categoria che sono già in corso di costruzione, accollandosi le spese del seguito delle costruzioni, del rimborso della quota di spese versata finora dai corpi morali e le spese inevitabili e non lievi di una revisione dei lavori. La interpretazione affermativa dell'art. 18 sopra questo punto ha fatto nascere molte speranze. Importa che il Governo dichiari se debbasi ritenere che queste speranze abbiano un qualunque fondamento.

Chiede poi, in relazione all'art. 20, che il Governo dichiari se, per far godere anche alle concessioni comprese nei nuovi mille chilometri da costruirsi, il beneficio del solo decimo del contributo, richiedasi che le relative linee debbano essere costruite dal Governo.

Si unisce al relatore per ciò che egli scrisse, raccomandando al Governo che sia usata ogni massima cautela ed equità nella concessione e nello scomparto delle linee comprese nei nuovi mille chilometri.

Prima di accordare concessioni da essere comprese in questi mille chilometri si raccolgano e si esaminino sotto ogni aspetto, e il più rigorosamente possibile, le domande stesse, conforme è indicato nel terzo degli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, osserva che il secondo inciso dell'art. 18 è così concepito che forse non potrà dare all'onorevole Cencelli una risposta assoluta. L'inciso 2 parla di linee già cominciate a costruire, ma bisogna guardarsi dal pericolo che possa bastare che un concessionario cominci a costruire la linea per poterla accollare allo Stato.

La questione si renderebbe anche più complicata, quando si trattasse di privati costruttori o di semplici appaltatori.

Crede non potersi dubitare che la disposizione relativa alla restituzione delle quote di concorso anticipate da Corpi morali in proporzione maggiore del quarto per la costruzione di ferrovie si riferisce unicamente alle ferrovie di prima, seconda e terza categoria.

Nemmeno crede potersi dubitare che il beneficio della riduzione dell'onere per i Corpi morali implichi la condizione che le nuove linee di 4ª categoria rimangano di proprietà erariale.

Ripete le dichiarazioni già fatte riguardo alla massima circospezione ed equità che saranno usate dal Governo circa la distribuzione e concessione di reti da comprendersi nei nuovi mille chilometri Il Governo non ha a questo proposito alcun impegno e per non assumerne ha respinto nell'altra Camera una moltitudine di ordini del giorno, anzi tutti senza eccezione.

Dichiara in ultimo il Ministro ancora una volta che il Governo accetta con gratitudine l'ordine del giorno proposto a questo riguardo dall'Ufficio centrale.

Cencelli ringrazia il Ministro delle sue ultime dichiarazioni, dichiara di non essere però perfettamente del suo avviso riguardo alla distinzione da fare circa le linee comprese nei mille chilometri, tra le quali godrebbero il beneficio dell'onere ridotto al quarto soltanto quelle che saranno costruite dallo Stato, mentrechè per le altre continuerebbe ad aver vigore la legge del 1879. In ogni modo raccomanda che quelle linee che saranno concedute lo Stato cerchi di costruirle lui per il maggiore interesse generale.

Presidente pone ai voti l'articolo 18, che viene approvato del pari che i successivi articoli 19 e 20, ultimo della legge.

Saranno ora da porre ai voti i tre ordini del giorno aggiunti dall'Ufficio centrale alla sua relazione.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*. A nome di tutto il Governo dichiara di accettarli.

Senza osservazioni gli ordini del giorno sono approvati.

Essi sono concepiti nei seguenti termini:

I.

« Il Senato invita il Ministero a prendere le misure convenienti, perchè nell'atto di eseguire le opere indicate negli elenchi *B*, sia accordata la precedenza in ordine di tempo a quelle, che giovando al traffico, sieno giudicate altresì di interesse militare.

« Ed in attesa di maggiori e desiderati provvedimenti, lo esorta a proporre i mezzi onde iniziare nel più breve spazio di tempo, e condurre a termine sulle linee in esercizio i lavori di maggiore urgenza ed i meglio appropriati all'alto fine di assicurare la più celere mobilitazione, e l'adunata dell'esercito in caso di guerra. »

II.

« Il Senato invita il Ministero a volgere in forma contabile la massima della separazione dell'azienda ferroviaria dal bilancio dello Stato.

« E frattanto lo eccita a presentare in ogni anno, ed in allegato al disegno di bilancio, un prospetto dei prodotti e degli oneri di ogni natura, esclusivamente proprii e derivanti dall'azienda ferroviaria, che formino parte delle previsioni annuali, così per fatto dell'esercizio che in dipendenza della costruzione di ferrovie. »

III.

« Il Senato invita il Ministero a disporre, con decreto Reale, le norme direttive dell'azione riservata al Governo per una retta ed uniforme esecuzione del disposto dell'articolo 20 del disegno di legge, che sia particolarmente informata ai criterii seguenti:

« Che siano sentite le Rappresentanze provinciali nelle loro proposte;

« Che l'esame comparativo di queste proposte venga affidato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e quando occorra, ad una Commissione speciale da nominarsi per decreto Reale, con incarico di preparare una classificazione delle ferrovie d'interesse locale, giudicate meritevoli di preferenza nel riparto dei mille chilometri di nuova costruzione;

« Che questo riparto sia fatto con grande spirito di equità, serbata possibilmente l'eguaglianza fra le diverse parti del Regno, ma coi giusti riguardi di preferenza alle località che più difettano di comunicazioni ferroviarie e risultarono le meno favorite colle recenti leggi che autorizzarono nuove costruzioni di ferrovie. »

Saracco, *relatore*, riferisce in ordine a due petizioni presentatesi al Senato in occasione della discussione della presente legge, e, a nome dell'Ufficio centrale, ne propone il rinvio con speciale raccomandazione al Ministro dei Lavori Pubblici.

(Il Senato approva il rinvio).

Presidente. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè votato.

Canonico, *segretario*, procede all'appello nominale.

Presidente proclama il risultato della votazione.

Presenti 149
Votanti 149
Favorevoli 113
Contrari 36

Il Senato approva.

La seduta è sciolta alle 3 3/4.

DIARIO ESTERO

Il corrispondente del *Temps* da Costantinopoli dà, secondo quanto afferma questo giornale, informazioni sulle pratiche che i rappresentanti di Germania, dell'Austria-Ungheria e di Francia fecero questa settimana presso il granvisir e presso il ministro degli affari esteri onde raccomandare alla Porta, in nome dei loro governi, di mantenere e di fare rispettare la neutralità degli stretti.

« Questo intervento, che risulta dalle istruzioni date dai tre gabinetti di Berlino, Vienna e Parigi ai loro rappresentanti a Costantinopoli, avvenne, dice il *Temps*, sotto forma di conversazioni e non per mezzo di note scritte, come da taluno si pretese. Motivo per cui non vi è identità nel linguaggio tenuto dagli ambasciatori, per quanto si possa supporre che fra i tre governi esistesse un accordo preventivo.

« I ministri turchi hanno riconosciuto la giustizia delle osservazioni che loro vennero presentate, e sebbene le loro risposte non siano state scevre da una irresolutezza che ben si comprende nella situazione presente, senza notare che questa irresolutezza è anche una delle caratteristiche normali della diplomazia ottomana, si può ritenere che le pratiche delle potenze avranno un effetto salutare, e che se la speranza di un componimento pacifico del conflitto anglo-russo dovesse svanire, la Turchia seguirà il consiglio che le è stato dato ed adempirà fin dove le sarà possibile l'incarico di guardiana degli stretti. Un articolo del giornale notoriamente ufficioso *La Turquie* dichiara del resto che nel caso di guerra l'interesse dell'impero sarebbe di conservare la stretta neutralità.

« La quale dichiarazione non passò inosservata, e l'*Eastern Express*, che a Costantinopoli difende gli interessi inglesi, ha immediatamente risposto che una neutralità la quale impedisse all'Inghilterra di attaccare la Russia nel punto di essa più vulnerabile, non potrebbe essere considerata che come una *neutralità parziale*, e che pertanto essa non esisterebbe più.

« L'incaricato di affari d'Inghilterra, signor Wyndham, si è recato inoltre presso il granvisir e gli ha rammentato che lord Salisbury al Congresso di Berlino aveva protestato contro la forma datasi all'articolo 63 del trattato di Berlino, per cui mantenevansi le disposizioni del trattato di Parigi del 1856 e del trattato di Londra del 1871 in quanto concerne gli stretti.

« Lord Salisbury rifiutava alla stipulazione relativa alla chiusura dei Dardanelli il carattere di un impegno il quale vincoli l'Inghilterra a fronte delle potenze, e non voleva attribuirvi che quello di un obbligo contratto colla Turchia soltanto, e dal quale il sultano potesse a suo beneplacito sciogliere il governo inglese.

« Questo punto di veduta non è evidentemente condiviso dalle potenze, le quali, per mezzo dei loro agenti, hanno chiaramente dimostrato di dividere l'opinione espressa al Congresso di Berlino dal conte Schuwaloff allora quando, in risposta alla protesta di lord Salisbury, dichiarò che, agli occhi della Russia, il principio della chiusura degli Stretti è un principio europeo, il cui obbligo si impone a tutte le potenze che hanno firmato il trattato. »

Il *Journal de Saint Pétersbourg*, parlando dell'ultimo rapporto del generale Lumsden, si esprime come appresso:

« Noi ci troviamo molto ad agio nel parlare di questo documento, poichè il signor Gladstone ha dichiarato che le asserzioni del commissario britannico sono basate su notizie di fonte afghana.

« Se alcune parti del rapporto del generale Komaroff, pure tanto preciso e completo, possono parere in contraddizione con questo documento, il signor Gladstone non si maraviglierà certamente se il governo russo si rimette alla testimonianza de' suoi generali. »

Il diario russo osserva che se si tratta di riescire ad un accordo, non si sa vedere l'utilità di una polemica di questa specie sopra un fatto accessorio, quando sarebbe tanto importante ed utile di fare la luce per giungere ad una conclusione sulla questione della delimitazione.

Quanto ai crediti votati dal Parlamento, aggiunge il *Journal de Saint Pétersbourg*, libero all'Inghilterra di agitarsi. In quanto alla Russia, essa rimane calma, pure rendendosi conto della gravità delle circostanze; essa saprà far fronte alle necessità della situazione. »

Il giornale in parola conclude dicendo che sarebbe lieto di vedere avverarsi i voti di lord Granville, il quale ha espresso il desiderio di avere relazioni amichevoli con tutte le potenze e di risolvere pacificamente ogni controversia.

Secondo un telegramma dello *Standard* da Shangai, il vicerè del Petchili, Li-Hong-Tchang sarebbe il plenipotenziario incaricato di negoziare col signor Patenôtre il trattato di pace definitiva. Due membri del Tsung-Li-Yamen, muniti di piani poteri, sono stati inviati a Tien-Tsin per assistere il vicerè in questa missione.

La Dieta prussiana, nella sua seduta del 22 aprile, ha respinto due proposte del signor Windthorst, capo del centro. La prima chiedeva l'abrogazione della legge che sospende gli stipendi degli ecclesiastici; la seconda reclamava per i preti non autorizzati la libertà di celebrar messa e di amministrare i sacramenti.

Nella discussione della prima proposta il signor Schorlemer-Alst ha combattuto la legge vigente e le leggi di maggio in generale, le quali mettono la coscienza del prete in contraddizione colle necessità dell'esistenza.

Il ministro dei culti, signor Gossler, osservò che in tutto il regno, salvo nella diocesi di Posen-Gnesen, gli ecclesiastici ricevono presentemente i loro stipendii, ma che dall'anno scorso nulla è accaduto in questa diocesi che potesse indurre il governo a mutare condotta. Non esservi che un solo mezzo per far cessare la sospensione del pagamento degli emolumenti degli ecclesiastici: la nomina di un titolare per la sede archiepiscopale. I negoziati intavolati in proposito colla Curia erano sul punto di approdare e sono falliti all'ultimo momento per ragioni che non dipendono dal governo.

Il ministro aggiunse però che sperava che questa questione sarebbe risolta in un avvenire più o meno prossimo.

I signori Jazdzeroski, Bachen e Bierenbach hanno preso la parola per difendere la proposta del signor Windthorst, che venne poi appoggiata pure da un deputato progressista, il signor Richter, il quale, al pari del signor Schorlemer-Alst, ha addossato tutta la responsabilità delle leggi di maggio al cancelliere.

Il ministro riprese la parola per difendere il cancelliere il quale vuole, disse egli, che il futuro arcivescovo di Posen si consideri come un suddito prussiano, agisca come tale, cerchi di adempiere alla sua missione sul terreno ecclesiastico e di evitare gli scogli contro i quali andarono a urtare i suoi predecessori. Se i negoziati procedono lentamente, egli è che il governo vuole che la soluzione di questa questione assicuri la pace dello Stato.

Messa a partito, la proposta Windthorst è stata respinta con 182 contro 128 voti.

La Camera discusse poi la seconda proposta.

Il ministro dei culti la combatte, rammentando che il 3 dicembre dell'anno scorso il cancelliere ha dichiarato che il governo non potrebbe consentire ad altre misure in proposito se la Curia, dal canto suo, non si mostrasse disposta a fare delle concessioni.

La proposta venne quindi respinta con 169 voti contro 127.

Dopo il voto, il signor Windthorst ha dichiarato che constatava in faccia all'Europa che il governo rifiuta la libertà del sacramento, e che il giorno appresso avrebbe presentata una proposta per domandare la revisione organica delle leggi di maggio.

Si legge nei giornali di Berlino che il barone de Saden, già console germanico a Pietroburgo è stato nominato governatore di Camerun. Avrà come addetto un figlio del ministro Puttkammer. Ad Angra Pequena viene inviato un giudice di pace di Metz, il signor Göring, ed a Tago (costa di Dahomey) il signor Falkenthal.

Per quel che riguarda Angra Pequena, il signor Luderitz ha costituito una Società per trarne tutto l'utile possibile. La Società, con un capitale di 800 mila marchi, prende il nome di Società coloniale tedesca del sud-ovest dell'Africa, e fu già autorizzata con ordinanza del gabinetto imperiale. Essa si studierà di allargare il perimetro del territorio acquistato, di esplorare il terreno e le miniere, di preparare le intraprese industriali, commerciali e di colonizzazione e di esercitare i diritti di sovranità.

È già qualche tempo che si parla di una Unione delle colonie australiane.

Già due volte i delegati speciali di queste colonie si sono riuniti per esaminare sopra quali basi questa unione potrebbe operarsi.

La loro ultima assemblea ebbe luogo a Sidney e, dopo laboriose discussioni, ne uscì un progetto per il quale si tratta di ottenere adesso la approvazione della metropoli.

Punto principale di questo progetto è la creazione di un Consiglio federale alla cui competenza saranno devolute soltanto materie nettamente determinate e in ispecie le relazioni dell'Australia colle isole del Pacifico, le leggi sui brevetti e le riproduzioni ed altrettanti argomenti che richiedono una legislazione uniforme.

Delle finanze non si tratta affatto. A fronte della opposizione di interessi creata dalla applicazione del libero scambio e della protezione in due delle colonie più importanti, i delegati hanno compreso essere impossibile di far regolare il sistema fiscale dal Consiglio federale e che la Federazione, se essa deve esistere, non può collegarsi alla unione doganale.

Pare inoltre che i delegati si sieno reso conto esatto delle disposizioni dei loro mandanti, i quali non si mostrano in alcuna guisa inchinevoli a rinunziare ai vantaggi che procura loro la indipendenza quasi completa di cui godono, ed a sottoporsi al controllo di un potere centrale in ogni materia estranea alla amministrazione locale.

Quello che lord Derby ha comunicato alla Camera dei lordi è un tale progetto di unione limitata. Il segretario di Stato per le colonie non propone d'altronde di darvi, nè nel fondo, nè nella forma, un carattere obbligatorio. Egli si limita a chiedere la sanzione del Parlamento per il progetto in questione, di determinare a quale epoca le disposizioni di esso potranno essere applicate ed a stabilire certe norme destinate a fissare i poteri e a determinare il modo di azione del Consiglio federale che si tratta di creare.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 26. — La Porta mosse obbiezioni contro la proposta dell'Italia di riunire a Roma una Conferenza sanitaria. Essa è di parere che se, ad onta delle sue obbiezioni, si decidesse di convocare questa Conferenza, dovrebbe tenersi a Costantinopoli o in Alessandria.

Le obbiezioni della Porta muovevano dalla supposizione che la Conferenza sanitaria dovesse occuparsi esclusivamente del regime quarantenario in Egitto e nel Mar Rosso. Questo equivoco essendo ora stato chiarito, si crede la Porta accetterà anch'essa di assistere alla Conferenza di Roma.

MOSCA, 26. — La *Gazzetta di Mosca*, dopo aver affermato che l'emiro è assolutamente isolato in tutto l'Afghanistan colle sue tendenze a favore dell'alleanza coll'Inghilterra, parla energicamente in favore di una soluzione pacifica della vertenza anglo-russa. Sarebbe degno dell'Inghilterra e della Russia ed utile ai veri interessi dei due paesi che i malintesi esistenti riescano, non ad una rottura, ma ad un accordo; conducano, non ad una guerra, il cui esito è impossibile prevedere, ma ad una pace onorevole e duratura, i cui vantaggi risaltino agli occhi di tutti. I risultati dell'appianamento delle divergenze sarebbero immensi e potrebbero servire di base a una nuova politica anglo-russa, esente da rivalità che indeboliscano senza scopo l'Inghilterra e la Russia, le quali troverebbero così una gloria maggiore che in qualsiasi vittoria. Fra la Russia e l'Inghilterra è possibile conchiudere non solo un *modus vivendi* più o meno sopportabile, ma eziandio un'amicizia reale e vantaggiosa per entrambe e capace più che colle armi di tutelare i loro reciproci interessi. La sola idea della possibilità di un tale accordo dovrebbe bastare per non fare udire lo strepito delle armi.

MASSAUA, 24 (via SUAKIM). — Un distaccamento dell guarnigione di Massaua ha occupato Arkiko il 21 di questo mese.

SIMLA, 26. — Il richiamo del duca di Connaught fu cagionato da un dispaccio dall'Inghilterra che, senza accennare ad alcun fatto nuovo indicava essere critica la situazione.

Il vicerè presiedette un lungo Consiglio militare. Credesi che questo abbia deciso di concentrare grandi forze a Quettah.

COSTANTINOPOLI, 25. — La Porta continua ad osservare un contegno di aspettativa nella vertenza anglo-russa. Sembra tuttavia che essa propenda francamente per la neutralità, specialmente dopo gli avvertimenti ricevuti dalle potenze riguardo agli stretti.

SIMLA, 26. — Durante il mese scorso diecimila soldati russi attraversarono il Caspio. Verso Merv i russi sono numerosi.

BRINDISI, 26. — Lady Wolseley è ritornata dal Cairo ed è partita la scorsa notte per Bologna.

LONDRA, 26. — L'*Agenzia Reuter* ha dal Cairo:

« La partenza dell'agente francese fu aggiornata di 24 ore. Vi è grande speranza di accomodamento. I negoziati progrediscono, intermediario l'agente diplomatico di Grecia. »

PARIGI, 26. — L'*Agenzia Havas* ha dal Cairo:

« Dicesi che i consoli di Austria-Ungheria e di Germania abbiano dichiarato al governo egiziano che i loro governi non sanzioneranno l'accordo finanziario finchè l'organizzazione del Consiglio sanitario non sarà modificata. »

CAIRO, 26. — L'agente diplomatico francese aggiornò la sua partenza dietro avviso del governo egiziano che farà oggi proposte; lascierà il Cairo stasera se le proposte non saranno soddisfacenti.

VERONA, 26. — Stamane, coll'intervento delle autorità, della truppa e delle Associazioni, fu inaugurata solennemente la bandiera del Tiro nazionale e venne scoperta una lapide alla memoria del generale Garibaldi. Furono pronunziati applauditi discorsi.

PANAMA, 26. — Gli americani occuparono la città ed arrestarono per misura d'ordine il capo degli insorti. Essi si ritirarono appena giunte le truppe del governo.

COSTANTINOPOLI, 26. — La Porta avrebbe approvato il kedivè nella sua attitudine riguardo al *Bosphore Egyptien* ed avrebbe telegrafato ad Essad pascià di conferire con Freycinet. I circoli diplomatici credono al mantenimento della pace nella questione anglo russa.

LONDRA, 26. — Parecchi capi circassi sono giunti a Costantinopoli per attendere il corso degli avvenimenti. Si assicura che in caso di guerra cercherebbero di sollevare il Caucaso se l'Inghilterra o la Turchia li sostenesse. Si crede che la Porta, anche nel caso si mantenesse neutrale, non impedirebbe il passaggio degli Stretti e si contenterebbe di protestare.

ATENE, 26 — I principali deputati dell'opposizione risposero all'invito di Delijanni e si affrettarono a venire ad Atene. La crisi ministeriale continua.

CAIRO, 26. — Taillandier, agente diplomatico francese, lasciò Cairo dirigendosi ad Alessandria. La folla enorme, che assistette alla sua partenza alla stazione, restò calmissima.

La notizia dell'*Agenzia Havas*, circa la dichiarazione dei consoli di Austria-Ungheria e di Germania di non sanzionare l'accordo finanziario, finchè l'organizzazione del Consiglio sanitario non sarà modificata, è prematura.

P. G. N. 21318.

S. P. Q. R.

LEVA SUI NATI NELL'ANNO 1867.

IL SINDACO DI ROMA

Rende noto ai giovani di leva inscritti nella classe 1867 che è stata compilata la lista mod. 4 a forma del paragrafo 11 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 30 dicembre 1877, num. 4252 (Serie 2ª), e che questa trovasi ostensibile ad ognuno per quindici giorni consecutivi, dalla data del presente, nell'Ufficio di leva posto in Campidoglio sotto il portico del Vignola.

Rammenta poi ai giovani medesimi che, a senso dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª), e del paragrafo 13 del regolamento suddetto, sono essi autorizzati a fare tutti quei richiami ed osservazioni che fossero nel loro interesso, notificando anche i nomi di quelli che, nati nello stesso anno 1867, fossero stati omessi o falsamente indicati.

Roma, dal Campidoglio, il 24 aprile 1885.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario generale: A. VALLE.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

R. OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Rivista meteorologica del mese di marzo 1885

Nell'1 sulla Toscana occidentale ha il suo centro una depressione (756), che nel 2 più estesa occupa l'Adriatico e il Tirreno (759). Le pioggie della media e bassa Italia nell'1 e quelle della bassa nel 2 furono in relazione con questa depressione.

Nel 3 sopra l'Inghilterra s'accentua maggiormente una depressione (738), che da qualche giorno colà si trovava; vi persiste nel giorno seguente (744) e nel 5 porta il suo centro presso la Danimarca (747); nel 6 si fonde con un'altra che nel giorno precedente era presso l'Irlanda, portando il suo centro sull'Inghilterra (740); nel 7 la depressione trovasi sulla Polonia (742). Questa depressione tenne sempre in questi giorni basso il barometro sull'alta Italia, determinando delle pioggie leggiere sopra questa regione dal 3 al 6.

Nell'8 la penisola è sottoposta all'influenza di alte pressioni, Austria (766) e Tirreno (766); in questo giorno e nel precedente si ebbe tempo buono dovunque.

Nel 9 sul golfo di Biscaglia trovasi una depressione (751), che nel 10 è sul Mediterraneo occidentale (756), mentre continuano le basse pressioni (747) al NW di Europa. In questi ultimi due giorni si ebbero pioggie nell'Italia superiore, in relazione alla depressione occidentale, che fu causa dei venti meridionali caldi in Sicilia, che elevarono a Palermo la temperatura fino a 31°,8 nel giorno 10.

La depressione che nel 10 era sul Mediterraneo occidentale, vi persiste pure nell'11 (755); nel 12 il suo centro è tra la Sardegna e le Baleari (757, nel 13 è sul Tirreno (754), nel 14 è sopra Malta (755), e nel 15 si allontana al SE sopra Candia (759). In questo frattempo un anticiclone aveva il suo centro sopra le Isole Britanniche (778), estendendo la sua influenza fino alle Alpi. In causa di queste condizioni barometriche si verificarono delle pioggie nell'11-13 nella media Italia, e nel 14, 15 in Sicilia.

Nel 16 le alte pressioni hanno il loro centro ancora sulle Isole Britanniche (777), estendendosi sino alla Svizzera (774); nel 17 le più alte pressioni trovansi sulla Svizzera (772) e sul Tirreno (772). In questi due giorni qualche brina e gelo al nord e nelle stazioni elevate dell'Appennino.

Nel 18 presso Gibilterra il barometro è basso, e nel 19 sopra le Baleari e sull'Algeria trovasi una depressione (750) che nel 20 ha il suo centro sul golfo di Taranto (751). Le poche pioggie nella notte dal 17 al 18 in Sicilia, e le pioggie verificatesi nella penisola negli ultimi 3 giorni di questa decade furono in stretta relazione colla depressione accennata.

Nel 14 e 15 in diverse stazioni il termometro andò sotto allo zero, come vedesi nel quadro A.

Nel 21, mentre una depressione trovasi sul golfo di Finlandia (723), appare sopra l'alta Italia una depressione secondaria (756), che vi persiste nel giorno seguente (755); nel 23 il centro di questa depressione è sul golfo di Genova (756), così nel 24 (750). Nel 25 trovasi sulla Toscana (749). Nel 26 la depressione si è estesa sul Tirreno e sul Jonio (756); nel 27 continua a presentare due centri, il principale sulla Grecia (758) ed uno secondario sulla Corsica (760), e così nei due giorni seguenti; in questi soltanto il centro che era sulla Grecia si sposta presso la Dalmazia (757), e quello del Tirreno nel 28 è sui 759 e nel 29 sui 758. Nel 30 la depressione trovasi sul Jonio (756), e nel 31 si allontana all'E sul mare Levantino. Le pioggie verificatesi in tutta la penisola nel 22-25, accompagnate in alcune località della parte settentrionale e sui monti da nevi, le pioggie dell'alta e media Italia nel 26-28 e le poche pioggie degli ultimi giorni furono in stretta relazione colla depressione accennata.

Tabella A.

Estremi termometrici del marzo 1885.

Stazioni	Minimi		Massimi	
	Gradi	Giorni	Gradi	Giorni
Porto Maurizio	4,6	15	18,1	11
Genova	5,0	24, 25	18,2	31
Massa Carrara	5,0	24	17,5	11
Cuneo	0,2	25	18,6	7
Torino	1,9	25	16,8	31
Alessandria	0,5	15	18,2	7
Novara	1,2	16	17,8	31
Pavia	— 0,2	15	18,0	7
Milano	2,0	16	17,1	31
Como	— 1,5	15	18,0	31
Bergamo	0,3	25	15,0	7
Brescia	0,0	14, 25	17,2	7
Mantova	0,5	25	19,0	31
Verona	1,1	15	18,8	7
Vicenza	0,4	24	17,2	7
Belluno	— 3,5	14	16,6	10
Udine	— 0,9	14	18,6	31
Treviso	1,8	14	19,2	31
Padova	1,0	25	18,3	7
Rovigo	0,1	14	19,5	7
Piacenza	— 0,1	14	20,2	7
Parma	0,0	25	18,4	7
Reggio Emilia	— 0,4	14	19,0	7
Modena	0,5	24	20,9	7
Ferrara	1,0	15, 25	20,6	7
Bologna	— 1,0	15	19,4	7
Forlì	1,0	14, 15, 25	19,8	3, 6
Pesaro	0,0	3	21,2	6
Urbino	— 0,3	25	18,2	9
Camerino	— 1,2	15	18,5	9
Ascoli Piceno	1,0	14, 15	24,0	6
Perugia	0,4	25	18,2	9
Lucca	1,7	16	18,8	31
Pisa	0,2	16, 17	19,9	9, 10, 11
Livorno	2,5	15	18,6	6
Firenze	1,2	16	19,6	9
Arezzo	— 0,7	3, 17	20,7	9
Siena	0,2	25	18,3	9
Roma	2,1	17	20,9	10
Teramo	1,0	15	21,9	3, 6
Chieti	— 1,4	14	24,4	6
Aquila	— 1,0	15, 16	19,0	9
Agnone	— 1,9	14	19,2	10
Bari	4,4	17	19,8	8
Lecce	3,6	17	21,0	7
Caserta	2,7	18	23,1	9
Monte Cassino	— 0,2	15	20,7	10
Napoli	5,4	15, 16	20,3	11
Benevento	— 1,0	17	24,5	9
Avellino	— 1,8	17	21,0	11
Salerno	5,0	15	22,5	11
Potenza	— 2,2	15	20,0	10
Cosenza	3,0	16, 18	26,0	10
Reggio Calabria	7,1	16	21,8	6
Trapani	7,6	16	27,6	3?
Palermo	1,8	16	31,8	10
Girgenti	3,5	16, 18, 27	25,5	11
Messina	6,3	16	23,1	11
Catania	6,5	16	23,7	10
Siracusa	7,2	26	22,0	23
Sassari	3,2	25	23,6	8

Tabella B.

Acqua caduta nelle singole decadi e mese di marzo 1885, confrontata con quella caduta nel marzo 1884.

Stazioni	Marzo 1885. 1ª decade	2ª decade	3ª decade	Mese	Marzo 1884
Porto Maurizio	9,6	8,9	0,0	18,5	56,4
Genova	13,8	59,1	16,2	89,1	31,3
Massa Carrara	61,7	25,7	97,1	184,5	24,0
Cuneo	5,0	23,7	43,6	72,3	55,1
Torino	5,0	11,6	36,4	53,0	21,1
Alessandria	3,8	26,2	12,8	42,8	15,8
Novara	11,2	12,5	34,9	58,6	10,5
Pavia	8,5	5,1	36,1	49,7	20,3
Milano	7,4	10,6	50,5	68,5	14,3
Como	23,3	15,8	34,3	73,4	4,1
Sondrio	32,7	7,5	4,5	44,7	0,0
Bergamo	16,7	18,0	62,7	97,4	6,7
Brescia	4,5	2,5	101,7	108,7	5,3
Mantova	3,4	0,6	97,0	101,0	38,7
Verona	7,0	0,0	97,0	104,0	29,2
Vicenza	6,6	1,6	96,2	104,4	72,8
Belluno	7,9	7,0	44,5	59,4	32,0
Udine	10,9	8,4	41,7	61,0	26,3
Treviso	3,6	0,1	51,9	55,6	34,3
Padova	3,2	1,0	72,9	77,1	33,8
Rovigo	0,9	0,7	72,4	74,0	50,6
Piacenza	7,1	3,8	90,7	101,6	9,8
Parma	3,3	1,6	98,0	102,9	52,1
Reggio Emilia	0,5	2,3	54,1	56,9	57,3
Ferrara	6,5	0,1	94,4	101,0	64,9
Bologna	0,3	8,1	45,1	53,5	98,4
Forlì	19,0	0,8	57,7	77,5	21,9
Pesaro	1,6	25,8	26,9	54,3	76,5
Urbino	0,0	22,5	42,7	65,2	103,3
Camerino	6,9	33,2	24,8	64,9	76,4
Ascoli Piceno	8,0	51,0	25,0	84,0	64,0
Perugia	7,0	16,7	54,7	78,4	55,0
Lucca	35,2	22,8	33,2	91,2	63,6
Pisa	13,3	19,4	37,5	70,2	29,6
Livorno	15,0	22,1	23,7	60,8	30,0
Firenze	8,4	10,5	33,1	52,0	22,4
Arezzo	2,8	13,9	26,9	43,6	36,7
Siena	8,2	13,5	20,2	41,9	35,0
Roma	13,3	21,0	34,6	68,9	47,4
Teramo	11,7	41,2	18,8	71,7	21,7
Chieti	13,2	72,0	13,5	98,7	57,0
Aquila	3,8	33,4	30,2	67,4	12,3
Agnone	17,0	8,0	16,2	41,2	?
Bari	4,3	29,8	36,6	70,7	35,4
Lecce	8,4	28,1	39,2	75,7	82,9
Caserta	19,5	19,6	61,5	100,6	55,5
Monte Cassino	5,2	6,9	54,0	66,1	80,8
Napoli	10,0	1,4	30,4	41,8	76,0
Benevento	10,0	7,5	34,2	51,7	33,0
Avellino	0,6	5,6	46,2	52,4	54,9
Salerno	17,0	0,0	38,0	55,0	82,5
Potenza	3,2	1,2	26,9	31,3	55,4
Cosenza	13,2	65,8	39,0	118,0	49,4
Reggio Calabria	5,2	17,2	10,6	33,0	47,9
Trapani	0,6	2,7	5,4	8,7	39,6
Palermo	11,4	12,7	10,4	34 5	43,3
Girgenti	0,3	12,2	0,0	12,5	82,7
Messina	12,4	20,3	25,5	58,2	58,3
Catania	2,0	81,5	0,0	83,5	86,0
Siracusa	0,0	31,0	1,0	32,0	101,0
Sassari	6,6	25,4	42,3	74,3	28,7

Seguono i consueti quadri per la nostra stazione.

MARZO 1885.

ESTREMI BAROMETRICI RIDOTTI A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE

Massimi.

A dì	4 marzo	765mm,0	ore	9 —	antimeridiane
»	8 »	765mm,9	»	9 —	id.
»	16 »	772mm,2	»	9 —	id.
»	21 »	758mm,6	»	9 —	id.
»	31 »	763mm,1	»	11 —	pomeridiane

Minimi.

A dì	1° marzo	754mm,2	ore	3 —	pomeridiane
»	6 »	755mm,0	»	3 —	id.
»	13 »	754mm,2	»	7 —	antimeridiane
»	19 »	751mm,3	»	1 —	pomeridiane
»	25 »	747mm,7	»	3 —	antimeridiane

Massimo assoluto = 772mm,2 il giorno 16
Minimo assoluto = 747mm,7 il giorno 25
Differenza = 24mm,5

MEDIO BAROMETRICO E TERMOMETRICO.

Decadi	Barometro ridotto a 0° ed al mare	Termometro centigrado Medio	Massimo	Minimo	Al Sole
	mm.				
1ª	760,94	12°,42	17°,12	8°,28	21°,9
2ª	761,00	10,92	15,26	7,05	21,0
3ª	756,97	11,07	15,60	6,61	22,4
Mese	759,55	11,45	15,98	7,29	21,8

Mass. assoluto termom. = 20°,9 il giorno 10
Min. assoluto termom. = 2,1 il giorno 17
Differenza = 18,8

VENTO E STATO DEL CIELO.

Decadi	Velocità del vento in chilometri: Somma media in 24 ore	Velocità media oraria a 3 ore pom.	Decimi di cielo coperto: 8 ant.	12 merid.	3 pom.	9 pom.
1ª	224,0	16,2	6,2	5,3	5,0	5,3
2ª	267,0	13,0	6,2	6,3	6,1	5,4
3ª	137,2	13,3	6,2	6,5	6,3	5,8
Mese	207,0	14,1	6,2	6,1	5,8	5,5

METEORE ACQUEE.

Decadi	Umidità assoluta o tensione del vapore in millim.	Umidità relativa in centesimi di saturazione	Evaporazione in millimetri	Pioggia: Giorni	Quantità in millimetri
1ª	7,19	62,8	1,93	1	13,3
2ª	6,21	60,9	2,50	4	21,0
3ª	7,06	66,8	1,30	5	34,6
Mese	6,82	63,6	1,89	10	68,9

Roma, il 20 aprile 1885.

Il Direttore: P. Tacchini.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	20,8	7,7
Domodossola	coperto	—	19,8	11,0
Milano	3/4 coperto	—	22,8	11,9
Verona	sereno	—	22,8	14,3
Venezia	1/4 coperto	calmo	22,0	14,0
Torino	coperto	—	18,8	11,0
Alessandria	3/4 coperto	—	21,0	11,4
Parma	1/2 coperto	—	23,0	13,0
Modena	nebbioso	—	22,9	11,4
Genova	coperto	calmo	16,5	12,3
Forlì	1/4 coperto	—	21,6	10,6
Pesaro	sereno	calmo	18,3	9,8
Porto Maurizio	coperto	calmo	18,4	11,4
Firenze	sereno	—	21,2	8,0
Urbino	sereno	—	18,6	9,2
Ancona	sereno	—	22,5	12,5
Livorno	1/2 coperto	calmo	19,4	8,5
Perugia	sereno	—	19,0	9,4
Camerino	sereno	—	16,8	8,8
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	18,3	11,2
Chieti	sereno	—	18,4	9,1
Aquila	sereno	—	18,7	7,0
Roma	sereno	—	20,3	9,4
Agnone	sereno	—	17,2	8,0
Foggia	sereno	—	23,2	9,8
Bari	sereno	calmo	17,8	10,7
Napoli	1/4 coperto	calmo	19,3	12,4
Portotorres	3/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	17,8	6,0
Lecce	sereno	—	23,1	9,6
Cosenza	sereno	—	18,0	12,0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	22,0	13,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	17,8	13,6
Palermo	sereno	calmo	20,2	8,8
Catania	sereno	calmo	20,0	12,3
Caltanissetta	sereno	—	14,9	4,9
Porto Empedocle	sereno	calmo	20,0	10,2
Siracusa	1/2 coperto	calmo	18,3	12,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 APRILE 1885.

Altezza della stazione = m. 49.65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,7	764,2	763,9	765,3
Termometro	1,5	9,5	12,5	1,0
Umidità relativa	78	56	50	76
Umidità assoluta	8,83	9,72	8,42	9,55
Vento	N	SW	W	WSW
Velocità in Km.	1,5	9,5	12,5	1,0
Cielo	caliginoso	cumuli	rari cumuli	rari cirro cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 20,5 - R. = 16,40 | Min. C. = 9,4 - R. = 7,52.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	19,3	8,3
Domodossola	piovoso	—	17,6	9,9
Milano	coperto	—	20,8	13,5
Verona	3/4 coperto	—	22,0	12,0
Venezia	1/4 coperto	calmo	22,0	14,0
Torino	piovoso	—	17,4	10,5
Alessandria	coperto	—	20,3	13,5
Parma	coperto	—	21,4	13,3
Modena	nebbioso	—	22,8	14,1
Genova	coperto	agitato	18,5	14,4
Forlì	3/4 coperto	—	22,1	11,0
Pesaro	coperto	agitato	17,3	14,6
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	19,1	11,8
Firenze	1/2 coperto	—	22,2	10,0
Urbino	coperto	—	20,2	10,6
Ancona	1/2 coperto	calmo	22,5	13,6
Livorno	coperto	calmo	20,0	11,2
Perugia	coperto	—	20,5	10,9
Camerino	1/4 coperto	—	19,0	10,9
Portoferraio	1/4 coperto	mosso	17,3	14,5
Chieti	sereno	—	17,7	10,0
Aquila	1/2 coperto	—	20,0	9,0
Roma	3/4 coperto	—	20,5	11,0
Agnone	1/4 coperto	—	20,1	9,9
Foggia	sereno	—	24,2	11,6
Bari	sereno	calmo	17,4	11,7
Napoli	1/4 coperto	calmo	20,3	12,6
Portotorres	coperto	mosso	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	17,9	7,6
Lecce	sereno	—	25,0	12,4
Cosenza	sereno	—	20,8	11,6
Cagliari	coperto	mosso	21,5	10,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	calmo	15,2	13,1
Palermo	sereno	calmo	12,2	9,8
Catania	sereno	calmo	21,0	11,8
Caltanissetta	sereno	—	17,5	7,5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	23,4	12,2
Siracusa	sereno	calmo	17,0	10,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 APRILE 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	764,8	763,8	763,0	762,7
Termometro	13,8	21,8	21,1	16,2
Umidità relativa	78	39	45	62
Umidità assoluta	9,11	7,58	8,42	8,43
Vento	N	SE	SSW	SSE
Velocità in Km.	1,0	16,5	18,0	5,0
Cielo	semi-velato	semi-velato	semi-velato	semi-velato

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 21,9; - R. = 17,52; | Min. C. = 11,0 - R. = 8,80.

TELEGRAMMI METEORICI

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 aprile 1885.

In Europa una gagliarda depressione ha raggiunto le Isole brittaniche facendo abbassare il barometro di 18 millimetri sull'Irlanda. Mullaghmore 730; bassa Italia, Mar Nero 764.

In Italia, nelle 24 ore, qualche pioggerella; venti deboli; barometro alquanto salito.

Stamani cielo coperto al nord-ovest, generalmente sereno altrove; venti deboli specialmente del 3° quadrante.

Barometro variabile da 762 a 764 mm. dal nord al sud del continente.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali; cielo annuvolantesi sull'Italia superiore; tempo peggiorante.

Roma, 26 aprile 1885.

Basse pressioni sull'Inghilterra 740.

Alte pressioni sul Jonio 765; barometro Alpi 762.

Ieri qualche pioggia estremo nord-ovest.

Stamane piovoso sul Piemonte, nuvoloso media Italia, sereno al sud.

Probabilità: Venti meridionali da deboli a freschi, pioggie specialmente al nord.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 25 aprile 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	93 60	—	93 60	93 55	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	92 75	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	92 75	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° decemb. 1884	—	—	97 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	476 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1085 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	593 »	—	—	592 50	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	468 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.)	1° gennaio 1885	500	500	1480 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	555 50	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas (*)	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	262	—	—	—	—	—	688 »	—
Società dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	438 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	100 10
	Parigi	chèques	—	—	—
3 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 40
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 6 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. Italiana 5 0[0 (1° gennaio 1885) 93 52 1/2, 93 55, 93 57 1/2, 93 60 fine corr.
Banca Generale 590, 591, 592, 595 fine corr.
Banco di Roma 640 fine corr.
Società It. per Condotte d'acqua (oro) 555, 556 fine corr.
Anglo-Romana per l'illumin. a gas 1890 fine corr.
Azioni Immobiliari 687, 689 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 24 aprile 1885:

Consolidato 5 0[0 lire 93 521.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 351.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 62 106.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 876.

V. TROCCHI, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA DI COSTRUZIONI METALLICHE

SOCIETÀ ANONIMA — SEDE E DIREZIONE: NAPOLI, 24, VIA MEDINA

Opifici Meccanici: CASTELLAMMARE (**Stabia**) e SAVONA (**Liguria**)

Capitale sociale lire 4,000,000 — *Capitale versato lire* 2,250,000

Seconda convocazione — Avviso agli azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Impresa industriale italiana ha l'onore di partecipare agli azionisti della Società che non avendo potuto aver luogo l'assemblea generale ordinaria intimata per il giorno 30 marzo, attesa la mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 32 degli statuti sociali, viene convocata di nuovo per il giorno 16 maggio prossimo ad un'ora pomeridiana, nella sede dell'Impresa, palazzo Fondi, 24, via Medina.

Le materie da sottoporsi alle deliberazioni della medesima sono le seguenti:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci sul Bilancio dell'esercizio 1884, approvazione dello stesso, e relativo dividendo;
3. Nomina di amministratari;
4. Nomina di sindaci, titolari e supplenti.

I signori azionisti che vorranno intervenire, giusta gli statuti sociali dovranno rappresentare almeno 20 azioni ed eseguirne il deposito:

In **Napoli**, presso la Cassa della Società,
In **Napoli**, presso la Banca Napoletana,
In **Roma**, presso la Banca Generale,
5 giorni prima del 16 maggio 1885.

Napoli, aprile 1885.

Pel Consiglio d'Amministrazione
L'Amministratore delegato: ALFREDO COTTRAU.

5763

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA per le Strade Ferrate Meridionali

SOCIETÀ ANONIMA, sedente in Firenze

Capitale nominale 200 milioni interamente versato

— porta a notizia dei signori azionisti che, per deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 23 corrente, a forma dell'articolo 25 degli statuti sociali, è convocata pel giorno 28 maggio prossimo, a mezzodì in Firenze, nel locale della Borsa, via dei Saponari, n. 3, e Lungarno della Borsa, l'assemblea generale degli azionisti, col seguente

Ordine del giorno:

Relazione al Consiglio di amministrazione;
Bilancio consuntivo del 1884, preventivo del 1885, e deliberazioni relative;
Deliberazione intorno alle modificazioni introdotte dal Parlamento alla Convenzione del 23 aprile 1884, ed atto addizionale del 31 ottobre 1884 e nel relativo capitolato ed allegati;
Nomina di consiglieri di amministrazione;
Nomina dei sindaci e dei supplenti.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'articolo 22 degli statuti, potrà essere fatto dall'11 a tutto il 16 maggio prossimo:

A **Firenze**, alla Cassa centrale della Società ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
A **Napoli**, alla Cassa della Direzione dei lavori;
A **Torino**, alla Società di Credito Mobiliare Italiano;
A **Genova**, alla Cassa Generale ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
A **Milano**, presso il sig. Giulio Belinzaghi e alla Banca di Credito Italiano;
A **Livorno**, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia;
A **Roma**, alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
Ad **Ancona**, alla Cassa della Direzione dei trasporti;
A **Parigi**, alla Società Generale di Credito Industriale e Commerciale ed alla Banca di sconto di Parigi;
A **Londra**, presso i signori Baring Brothers e C.

Firenze, li 24 aprile 1885.

LA DIREZIONE GENERALE.

REGOLAMENTO

per i depositi prescritti dall'articolo 22 degli statuti sociali
per le assemblee degli azionisti.

Art. 1. Per le azioni che saranno depositate presso la cassa della Società in Firenze sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto d'ammissione all'adunanza.

Art. 2. I certificati di depositi fatti presso la Società, a forma del regolamento sociale sui depositi 11 agosto 1863, saranno ricevuti dalla Società per quel numero di azioni che rappresentano.

Art. 3. I depositi delle azioni presso le Case che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti, ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito, in virtù del quale potranno a suo tempo essere ritirate le azioni depositate.

Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti, insieme al biglietto di ammissione all'adunanza, una lettera d'avviso diretta all'Amministrazione della Società per ottenere da essa il *visto* sul biglietto medesimo, senza del quale l'azionista, o il suo mandatario, non potrà avere accesso all'assemblea.

Art. 4. Le Case incaricate di ricevere i depositi delle azioni faranno compilare da notaio, allo spirare dell'ultimo giorno, che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle azioni depositate e il nome dei depositanti. Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'Amministrazione centrale della Società in Firenze.

Art. 5. Se i processi verbali non giungessero all'Amministrazione in tempo utile, il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il *visto* sui biglietti d'ammissione, dietro la presentazione dei medesimi, accompagnata dalla lettera di avviso di cui all'art. 3.

Art. 6. La restituzione delle azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza contro la consegna dei certificati di deposito.

Art. 7. Coloro che dentro i 30 giorni successivi all'adunanza non avranno ritirate le azioni depositate presso la cassa della Società saranno soggetti al pagamento della tassa di custodia, a forma del succitato regolamento pei depositi dell'11 agosto 1863.

5803

DIREZIONE TERRITORIALE N. 11.
di Commissariato Militare del XII Corpo d'Armata (Palermo)

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, che nello incanto odierno venne aggiudicata provvisoriamente la provvista di frumento, descritta nello avviso d'asta del 12 aprile corrente, num. 10, come segue:

Lotti 15 (quintali 1500) a lire 24 cadun quintale.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno di lunedì 27 del volgente mese di aprile, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il quale termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, non inferiore al ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 200 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del dì 12 aprile volgente, n. 10.

Palermo, li 22 aprile 1885.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: P. AGNELLO.

5804

(1ª *pubblicazione*)

BANDO.

Vendita giudiziale di beni immobili innanzi il Tribunale civile di Roma 2ª sezione, udienza 29 maggio 1885.

A richiesta di Proietti Barbara, assistita dal marito Gregorio Fofi, domiciliata in Subiaco ed elettivamente in Roma presso il sottoscritto procuratore,

In danno di Sciò Giovanni, Sciò Teresa moglie di Pistoia Luigi fu Andrea, Sciò Benedetta moglie di Monaco Gio. Battista di Luigi, Sciò Rosina figlia del fu Mariano e Finocchio Alessandro eredi del fu Luigi Sciò, domiciliati in Subiaco.

1. Casa in Subiaco, via Garibaldi, n. 24, di mappa n. 89 sub. 1, confinanti Antonucci Lucidi Vincenzo, strada pubblica, tributo diretto L. 1 88, sessantuplo lire 112 80.

2. Casa in Subiaco, Capo dei Gelsi, n. 25, mappa 239 sub. 4, confinanti Boanelli Venanzio, Piacentini Filippo, tributo diretto lire 1 88, sesssantuplo lire 112 80.

3. Casa in Subiaco, Capo dei Gelsi, nn. 23, 27, mappa 240 sub. 1, mappa 1620 sub. 2, mappa 221 sub. 2, confinanti Refrigeri Benedetto, Sciò Lucia in Boanelli, Palma Innocenzo, tributo diretto L. 3 69, sessantuplo lire 221 40.

Totale dei numeri 239 sub. 4, 240 sub. 1, 1620 sub. 2, 221 sub. 2, 89 sub. 3, sessantuplo lire 447, prezzo di offerta.

Roma, 27 aprile 1885.

5820 PIETRO CARPENTIERI proc.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI.

Si fa noto al pubblico che il giorno 3 giugno 1885, ore 10 ant., nella sala delle pubbliche discussioni, innanzi il suddetto Tribunale, si procederà alla vendita di due fondi rustici posti nel territorio di Velletri, uno boschivo con casa colonica in contrada Valli Nuove, di tavole 4 01, responsivo il quinto dei prodotti alla Confraternita della Pietà dei Carcerati; l'altro vignato e canneto in contrada Colle De'Marmi e Santa Martinella, di tavole 54 68, parte responsivo il quinto alla Sagrestia di S. Salvatore, parte gravato di canone a favore del Duca Torlonia.

Quali fondi di proprietà del signor Raffaele Conti vennero pignorati ad istanza del signor Giuseppe Leti.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 4207 80 por ambedue i fondi complessivamente, che saranno venduti in un solo lotto.

Il giudice signor avvocato Silvio Del Peccio è delegato per la ritenzione delle domande di graduazione da presentarsi entro un mese.

Velletri, li 10 aprile 1885.

5810 AVV. ERNESTO BOFFI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Congrega di Carità del Comune di Colle S. Magno

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che essendo risultato deserto il primo incanto per la vendita del fondo boscoso di elci, denominato Sannole o Corpogrande, tenuto il dì 24 volgente mese, così si terrà un secondo incanto il giorno nove dell'entrante maggio, alle ore 10 a. m., dell'estensione di ettari 29 ed are 50, innanzi al signor presidente, o chi per esso.

L'offerta non potrà essere minore di lire 46,680, depositando nell'atto dell'incanto il decimo del valore in conto di tutte le spese.

Le altre condizioni sono anche depositate nella segreteria della Congrega, ed ostensibile a tutti nelle ore d'ufficio.

Colle San Magno, 26 aprile 1885.

Visto — *Il Presidente*: GENNARO RICCI.

5824 *Il Segretario*: ACHILLE RICCI.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Vista la domanda della Deputazione provinciale di Roma, in data 31 gennaio 1885, con cui si chiede che sia dichiarata opera di pubblica utilità la correzione del tratto della strada provinciale Tiburtina-Valeria-Sublacense compreso fra il Ponte Purpureo e l'incontro della strada comunale di Alatri;

Veduto il progetto compilato dall'ufficio tecnico provinciale per l'esecuzione dell'opera, portante la data 6 gennaio 1885 debitamente approvato dal Consiglio provinciale;

Veduta la relazione sommaria del prefetto presidente della predetta Deputazione in data 31 gennaio 1885, da cui risulta che tale correzione è necessaria allo scopo di dare un migliore sviluppo planimetrico alla strada stessa, e rimuoverne le forti pendenze in specie dopo il Ponte Purpureo e nella località detta la Torretta, prima di raggiungere il tratto pianeggiante presso l'ara della Donna;

Veduto risultare disponibile la somma presunta per l'esecuzione dell'opera in lire 82,820; poichè in quanto a lire 48,000, figurano nel bilancio 1885 e le rimanenti lire 34,820 saranno stanziate in quelli futuri;

Veduto risultare dagli atti che adempitosi alla pubblicazione della succitata domanda ed annesso progetto mediante deposito nel comune di Alatri, non furono prodotte opposizioni e reclami di sorta alcuna contro l'esecuzione dell'opera suindicata;

Veduta la relazione dell'ingegnere capo del Genio civile in data 13 marzo 1885, da cui risulta come il suindicato progetto presenti tutti gli estremi, perchè l'opera, di cui forma oggetto, sia dichiarata di pubblica utilità;

Veduto l'art. 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359:

Decreta:

Art. 1. È approvato il progetto d'arte per la correzione del tratto della strada provinciale Tiburtina-Valeria-Sublacense, compreso fra il ponte Purpureo e l'incontro della strada comunale di Alatri, compilato dall'Ufficio tecnico provinciale, e la sua esecuzione è dichiarata di pubblica utilità a tutti gli effetti della succitata legge.

Art. 2. Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è fissato il termine di tre anni decorrendi dalla data del presente decreto.

Roma, lì 3 aprile 1885.

5747 *Per il Prefetto*: GUAITA.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

Avviso d'Asta *per la vendita di beni del Demanio in conformità della legge 21 agosto 1862, n. 793.*

Si fa noto al pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 28 maggio 1885, in una delle sale di quest'Intendenza alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato dei depositi sotto indicati nelle colonne 8 e 9.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, o per persona da dichiarare, sotto le condizioni dell'art. 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

7. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli elenchi di stima e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane presso il primo ufficio demaniale in Palermo entro il palazzo delle Finanze, nonchè nell'ufficio del Registro di Mezzojuso e nell'Intendenza di finanza in Palermo.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 104, lett. *F*, del Codice penale toscano, degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi di violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N. progressivo	N. del lotto nello elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO D'INCANTO Primitivo	PREZZO D'INCANTO Attuale	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Unico	Ne comune di Godrano a Mezzojuso — Provenienza dal Demanio antico — Ex-Baronia del Godrano in unico lotto — Si compone degli ex-feudi denominati Giardinello, Cerasa, Fanusa, Oliva, Cucco, Valle di Maria e Cannitello — Detti latifondi consistono in terre seminatorie, pascolabili, rampanti e boschivi con fabbricati colonici, bevai e gorgo — Confini: nord-est bosco di Mezzojuso del marchese Policastrello, con terre del notaro Pietro Brancato e con diverse terre censite ai naturali di Godrano, nord-ovest con i boschi di Ficuzza, Lupo e Cappelliere appartenenti al Demanio dello Stato, sud-ovest con gli ex-feudi Amorosella e Amorosa e col bosco Ficuzza, sud con l'ex-feudo Guddemi già del soppresso Monastero del Ss. Salvatore di Corleone — Fa parte del lotto il Molino di Godrano e terre aggregate in contrada Monticchio, confina con le terre del signor Rosario Schirò da Mezzojuso, con quelle di Giuseppe Meli, Domenico Bergamino ed eredi di Brancato Girolamo. La suddetta proprietà è distinta in catasto all'art. 292, per l'imponibile di lire 35,984 03.	2015,86,90	circa sal. 1150	386,000	350,000	35,000	18,000

Palermo, addì 12 aprile 1885. 5797 *L'Intendente*: CARPI.

ESATTORIA COMUNALE DI PIPERNO

Ad istanza del signor Scarpa Gio. Battista, collettore della ditta cav. Luigi Trezza, assuntrice dell'Esattoria di Piperno, si rende pubblicamente noto che alle ore 10 ant. e seguenti del giorno 21 maggio 1885, nel locale della Pretura del mandamento di Piperno, e coll'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura, si procederà alla vendita di 1° incanto degli immobili appresso descritti:

1. A danno di Setacci Francesco, di Piperno — Appezzamento di terreno in contrada Lago, sez. 2ª, nn. 293-296, confinante Andreocci Giuseppe, Mariani Bernardo e Monti Mariano, della superficie di tavole 4 85, del reddito catastale a carico del direttario scudi 30, a carico dell'utilista lire 24 71, per il prezzo di lire 261 77. Utilista Andreocci Giuseppe fu Pasquale.

Appezzamento di terreno in contrada Lago, sez. 2ª, nn. 322, 321, confinante Bilancia Leonardo, Lago e Tomucci Francesco, della superficie di tavole 7 90, del reddito catastale a carico del direttario scudi 37 50, a carico dell'utilista lire 46 17, pel prezzo di lire 261 56. Utilista Pucci Domenico fu Antonio.

Appezzamento di terreno in contrada Fontana Nuova, sez. 2ª, num. 548, confinante strada, principe Borghese e Locatelli Antonio, della superficie di tavole 0 62, del reddito catastale a carico del direttario scudi 5 78, pel prezzo di lire 27 65. Utilista Cestrilli Gaetano dotali di Spoglia.

Appezzamento di terreno in contrada Cona Grande, sez. 2ª, n. 607, confinante Setacci Vincenzo, Zaccaleoni Carlotta e strada, della superficie di tavole 3 90, del reddito catastale a carico del direttario scudi 41 25, a carico dell'utilista lire 24 07, pel prezzo di lire 292 52. Utilista Setacci Vincenzo.

Appezzamento di terreno in contrada Monte Lordo, sez. 2ª, n. 1444, confinante Ficarola Gaetano, strada e Romanzi Gaetano, della superficie di tavole 4 60, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 36, pel prezzo di lire 106 96. Utilista Brusca Gaetano fu Antonio.

Appezzamento di terreno in contrada Osteria della Fontana, sezione 8ª, n. 300, confinante strada a due lati, fosso e Spilabotte Antonio, della superficie di tavole 6 74, del reddito catastale a carico del direttario scudi 28 64, pel prezzo di lire 137 02. Utilista Galli Carlo fu Giovanni.

Appezzamento di terreno in contrada Torretta, sez. 8ª, n. 469, confinante De Marchis Casimiro, Fantozzi Luigi e Religiosi di Malta, della superficie di tavola 1 66, del reddito catastale a carico del direttario scudi 4 69, a carico dell'utilista lire 23 56, pel prezzo di lire 135 16. Utilista Fantozzi Pasquale, Angelo, Geltrude, Maria e Martelli Veronica.

Appezzamento di terreno in contrada Torretta, sez. 8ª, n. 470, confinante Fantozzi Pasquale, fosso e De Nardis Filippo, della superficie di tavola 1 45, del reddito catastale a carico del direttario scudi 3 75, a carico dell'utilista lire 20 93, pel prezzo di lire 118 08. Utilista De Nardis Casimiro fu Giuseppe.

Vigna e seminativo vitato in contrada Cona degli Angeli, sez. 8ª, nn. 482, 483, confinanti fosso a tre lati e Maiella Stella, della superficie di tavole 2 75, del reddito catastale a carico del direttario scudi 12 50, a carico dell'utilista lire 6 02, pel prezzo di lire 88 59. Utilista Ferrari Luigi fu Cristoforo.

Appezzamento di terreno in contrada Madonna delle Grazie, sez. 8ª, n. 488, confinante Mantuano Agostilia, Spilabotte eredi di Francesco e fosso, della superficie di tavole 3 77, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 50, a carico dell'utilista lire 39 48, pel prezzo di lire 276 54. Utilista Spilabotte Francesco di Antonio.

Appezzamento di terreno in contrada Valle Cagnana, sez. 8ª, n. 489, confinante Spilabotte Francesco, Belli Rosa e D'Arcangeli Vincenzo, della superficie di tavole 2 45, del reddito catastale a carico del direttario di scudi 5 63, a carico dell'utilista lire 34 65, pel prezzo di lire 192 72. Utilista Ronci Maria Stella fu Vincenzo in Pucci.

Appezzamento di terreno in contrada Valle Cagnana, sez. 8ª, n. 769, confinante fosso, strada e Galli Carlo, della superficie di tavole 5 01, del reddito catastale a carico del direttario scudi 30, a carico dell'utilista lire 8 63, pel prezzo di lire 184 83. Utilista Setacci Vincenzo.

Appezzamento di terreno in contrada Torretta, sez. 8ª, n. 798, confinante Galli Giacinta, strada ed Elia Marco, della superficie di tavola 1 81, del reddito catastale a carico del direttario scudi 3 75, a carico dell'utilista lire 27 06, pel prezzo di lire 147 41. Utilista Vellucci Giuseppe, Tommaso, Filomena e Maria Luigia fu Gaetano.

Appezzamento di terreno in contrada S. Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 9, confinante strada, Setacci Vincenzo e Nardoni Giuseppe, della superficie di tavole 3 45, del reddito catastale a carico del direttario scudi 7 49, pel prezzo di lire 35 83. Utilista Raponi Pietro di Angelo.

Vigna in contrada S. Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 10, confinante strada, Porretti Carlo, Spilabotte Antonio e Nardoni Giuseppe, della superficie di tavole 3 43, del reddito catastale a carico del direttario scudi 12 38, a carico dell'utilista lire 6, pel prezzo di lire 87 94. Utilista Setacci Vincenzo.

Vigna in contrada S. Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 11, confinante strada, Porretti Carlo, Spilabotte Antonio e Nardoni Giuseppe, della superficie di tavole 308, del reddito catastale a carico del direttario scudi 9 38, a carico dell'utilista lire 18 89, pel prezzo di lire 426 25. Utilista Fontana Angelo Maria, dotali di Fantozzi Nazzareno.

Appezzamento di terreno in contrada S. Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 28, confinante Belardi Francesco, Celli Giuseppe e Piazza Paolo, della superficie di tavole 3 31, del reddito catastale a carico del direttario scudi 12 74, pel prezzo di lire 60 94. Utilista Jacovacci Domenico e Pasquale fu Filippo.

Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sezione 9ª, n. 30, confinanti Belardi Francesco, Celli Giuseppe e Picozza Paolo, della superficie di tavole 6 86, del reddito catastale a carico del direttario sc. 19 24, a carico dell'utilista lire 15 33, pel prezzo di lire 165 39. Utilista Faina Maria e Mattei Domenico.

Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sezione 9ª, n. 29, confinanti Jacovacci Pasquale, Picozza Paolo e Faina Maria, della superficie di tavole 2 70, del reddito catastale scudi 11 69 a carico del direttario, pel prezzo di lire 55 93. Utilista Celli Giuseppe fu Antonio.

Vigna in contrada Le Grotte, sez. 2ª, nn. 974, 975, confinanti De Bonis Tommaso, strada e Valle Giuseppe, della superficie di tavole 3 34, del reddito catastale a carico del direttario scudi 37 50, a carico dell'utilista lire 3 61, pel prezzo di lire 196 69. Utilista Grosso Alessandro fu Angelo.

Orto asciutto in contrada San Francesco Vecchio, sez. 2ª, n. 682, confinanti strada, comune di Piperno e Setacci Fulgenzio, della superficie di tavole 0 11, del reddito catastale a carico del direttario scudo 1 83, pel prezzo di lire 8 80. Utilista Galli Carlo fu Giovanni.

Vigna in contrada Ponte della Fontana, sez. 9ª, n. 191, confinanti Nardelli Simone, Picozza Paolo e Scarpinella Angelo, della superficie di tav. 0 41, del reddito catastale a carico del direttario scudi 3 12, pel prezzo di lire 14 93. Utilista Fantozzi Luigi fu Salvatore.

Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 183, confinanti Porretti Carlo, Spilabotte Antonio e Fontana Angelo Maria, della superficie di tavole 4 02, del reddito catastale a carico del direttario scudi 13 75, a carico dell'utilista lira 1, pel prezzo di lire 70 57. Utilista Nardoni Giuseppe e Luigi fu Candeloro.

Appezzamento di terreno in contrada Spadelle, sez. 2ª, n. 2087, confinanti Mallozzi Caterina, Del Monaco Antonio e Sciscione Antonio, della superficie di tavole 4 03, del reddito catastale a carico del direttario scudi 5 17, a carico dell'utilista lire 24 21, pel prezzo di lire 140 57. Utilista Fantozzi Pasquale, Giuseppe ed Angelo.

Vigna in contrada Carnale, sez. 9ª, n. 19, confinanti Caradonna Licinio, strada e Borieri Lucia, della superficie di tavole 5 20, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 50, a carico dell'utilista lire 17 12, pel prezzo lire 189 56. Utilista Belardi Francesco fu Filippo.

Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, nn. 12, 13, confinanti Picozza Paolo, Nardoni Giuseppe e Celli Giuseppe, della superficie di tavole 6 40, del reddito catastale a carico del direttario sc. 23 61, a carico dell'utilista lira 1 99, pel prezzo di lire 122 48. Utilista Carfagna Geltrude fu Bonaventura.

Vigna in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 18, confinanti Precopio Antonio, strada e Belardi Francesco, della superficie di tavole 4, del reddito catastale a carico del direttario scudi 25, a carico dell'utilista lire 2 36, pel prezzo di lire 130 90. Utilista Caradonna Licinio fu Francesco.

Appezzamento di terreno in contrada Madonna delle Grazie, sez. 8ª, numero 915, confinanti strada, Belli Rosa, fosso e D'Alessio Filippo, della superficie di tavole 2 22, del reddito catastale a carico del direttario sc. 9 38, a carico dell'utilista lire 27 12, pel prezzo di lire 174 63. Utilista D'Arcangelis Vincenzo fu Tommaso.

Appezzamento di terreno in contrada Valle Lorda, sez. 8ª, n. 916, confinanti strada, Belli Rosa, fosso e D'Alessio Filippo, della superficie di tavola 1 64, del reddito catastale a carico del direttario scudi 4 69, a carico dell'utilista lire 23 22, pel prezzo di lire 133 53. Utilista Fantozzi Luigi fu Salvatore.

Appezzamento di terreno in contrada Spadelle, sezione 8ª, n. 1512, confinanti Sargenti D. Filippo, Demanio e De Nardis Luigi Antonio, della superficie di tavole 22 50, del reddito catastale di scudi 188 32. Libero — Appezzamento di terreno in contrada Le Crete, sez. 8ª, nn. 1707, 1705, confinanti Valletta Nicola, Tomeucci D. Camillo e Jannicola Tommaso, della superficie di tav. 22 60, del reddito catastale di scudi 159 01. Libero — Appezzamento di terreno in contrada Colle Sugaretto, sez. 5ª, n. 747, confinanti Nardelli Giuseppe, Gigli Filippo e Banco San Spirito, della superficie di tavole 15 80, del reddito catastale scudo 1 11. Libero — Questi pel prezzo di lire 1667 11.

Vigna in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 17, confinanti Precopio Antonio, Caradonna Licinio e Belardi Francesco, della superficie di tavole 1 66, del reddito catastale a carico del direttario scudi 11 35, pel prezzo di lire 54 30. Utilista Precopio Antonio e Lorenzo fu Vincenzo.

Vigna in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 14, confinanti Fantozzi Nazzareno, Setacci Vincenzo e Precopio Antonio, della superficie di tavole 3 47, del reddito catastale a carico del direttario scudi 20 76, a carico dell'utilista lire 16 54, pel prezzo lire 178 46. Utilisti Faina Maria Giuseppa, Domenico e Antonio.

Vigna in contrada Monte Alcide, sez. 2ª, n. 1443, confinanti Ficarola Gaetano, Bottone Pasquale e Brusca Gaetano, della superficie di tavole 4 90, del reddito catastale di scudi 23 81 — Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 8, confinanti Raponi Pietro, Setacci Vincenzo e Fontana Angelo Maria, della superficie di tavole 9 90, del reddito catastale di scudi 52 27, pel prezzo di lire 364.

Appezzamento di terreno in contrada Cuparo, sez. 5ª, n. 85, confinanti Nardelli Giuseppe, Gambacorta Domenico e Demanio Nazionale, della superficie di tavole 3 60, del reddito catastale scudi 26 24, pel prezzo di lire 125 54. Utilista Belli Angelo Maria, Antonio e Giuseppe.

Prato in contrada Pruneto, sez. 5ª, n. 567, confinanti Tacconi Luigi, Demanio e parrocchia di Santa Lucia, della superficie di tavole 4 90, del reddito catastale di scudi 36 21.

Appezzamento di terreno in contrada San Francesco Vecchio, sez. 9ª, n. 189, confinanti Nardoni Giuseppe, Scarpinella Angelo e Fortuna Angelo Maria, della superficie di tavole 0 15, del reddito catastale scudi 0 55.

Appezzamento di terreno in contrada Fontana Nuova, sez. 2ª, n. 546, confinanti Locatelli Antonio, Stirpe Vincenzo e Spoglia Mariangela, della superficie di tavole 0 50, del reddito catastale scudi 4 66.

Id. in contrada Lago, sez. 2ª, n. 317, confinanti Setacci Ludovica, Valle Tommaso e Mariani Bernardo, della superficie di tav. 3, del reddito catastale scudi 30 96.

Id. in contrada Monte Alcide, sez. 2ª, n. 1451, confinanti Doria Angelo, Barbacini Gaetano e Demanio, della superficie di tav. 5 50, del reddito catastale scudi 40 09.

Id. in contrada Pantano delle Mole, sez. 2ª, n. 1629, confinanti Luoghi pii di Prossedi, Jannicola Tommaso e principe Gabrielli, della superficie di tavole 7 75, del reddito catastale scudi 43 01.

Id. in contrada Spadello, sez. 2ª, n. 1763, confinanti Arcipretura di Piperno, parrocchia di S. Lucia e principe Gabrielli, della superficie di tav. 7 20, del reddito catastale scudi 17 93.

Id. in contrada Madonna delle Grazie, sez. 5ª, n. 21, confinanti Guidi Giovanni Battista e Capodilupo Carlo, della superficie di tav. 1 80, del reddito catastale scudi 12 90.

Id. in contrada Schito, sez. 2ª, n. 429, confinanti Cappella del Presepio, Brusca Gaetano e principe Borghese, della superficie di tav. 4 25, del reddito catastale di scudi 22 44.

Id. in contrada Pozzaga, sez. 5ª, n. 543, confinanti Passeri Domenica, Seminario di Sezze, Banco S. Spirito e Demanio, della superficie di tav. 5 90, del reddito catastale di scudi 14 69.

Prato in contrada Colle Romano, sez. 2ª, n. 564, confinanti Passeri Domenico, Seminario di Sezze, Banco S. Spirito e Demanio, della superficie di tav. 16 10, del reddito catastale di scudi 107 55.

Prato in contrada Colle Romano, sez. 2ª, n. 565, confinanti Passeri Domenico, Seminario di Sezze, Banco S. Spirito e Demanio, della superficie di tavole 2 40, del reddito catastale di scudi 16 03.

Appezzamento di terreno in contrada Rosso, sez. 8ª, n. 431, confinanti Reali Salvatore, De Marchis Rosa e Di Giorgio. Giov. Battista, della superficie di tav. 1 72, del reddito catastale di scudi 2 51.

Orto asciutto in via dei Serpenti, sez. 1ª, num. 1010, 1009, confinanti Banco S. Spirito, strada e parrocchia di S. Giovanni, della superficie di tavole 0 60, del reddito catastale di scudi 16 88, questi pel prezzo di lire 1753 09. Liberi.

2. A danno di De Lupis Giov. Battista fu Marco, di Piperno:

Orto in contrada Osteria della Fontana, sez. 2ª. n. 10, confinanti Galli Carlo, strada e Tacconi Giov. Angelo, della superficie di tav. 2 50, del reddito catastale di scudi 15 62.

Tereno seminativo in contrada Fossato, sez. 2ª, n. 258, confinanti strada, fosso e Oliva D. Domenico, della superficie di tav. 2 05, del reddito catastale di scudi 19 91.

Pascolo olivato in contrada Macchione, sez. 2ª, n. 551 B, C, confinante strada, Ficarola Vincenzo, Giordani Angelo, Jannicola Tommaso, della superficie di tav. 1 76, del reddito catastale di scudi 18 23.

Vigna in contrada Pantano delle Mole, sez. 2ª, n. 1578, confinante strada, Stirpe Vincenzo e Reali Candida, della superficie di tav. 13 50, del reddito catastale di scudi 166 18.

Appezzamento di terreno in contrada Cona Fantuzza, sez. 2ª, n. 1568, confinanti strada e Reali Giov. Battista a due lati, della superficie di tav. 11 40, del reddito catastale di scudi 110 69.

Id. in contrada Fontana Nuova, sez. 2ª, n. 2214, confinanti Miccirilli Rocco, Porfili Antonio e Di Veronica Caterina, della superficie di tav. 1 84, del reddito catastale di scudi 12 88.

Id. in contrada Canepina, sez. 5ª, n. 179, confinanti Melchiorre Angelo, Nardelli Maria Luigia a due lati, della superficie di tav. 1 80, del reddito catastale di scudi 16 29.

Prato in contrada Pruneto, sez. 5ª, num. 527, 528, confinanti Jannicola Tommaso a due lati, Tomeucci Emilio e Comunità, della superficie di tav. 7 78, del reddito catastale di scudi 62 87.

Prato in contrada Pruneto, sez. 5ª, n. 535, confinanti Miccirilli Rocco, Jannicola Tommaso e Reali Candida, della superficie di tav. 1 67, del reddito catastale di scudi 12 34.

Appezzamento di terreno in contrada Fosso di Maggio, sez. 2ª, num. 238, 239, confinanti Canonicato di San Bartolomeo a 2 lati e principe Borghese, della superficie di tavole 8 20, del reddito catastale di scudi 79 63.

Id. in contrada Colle Menardo, sez. 6ª, n. 236, confinanti eredi di Nardelli Giuseppe, D. Alessandro Poma, Carlotta e Rosa, della superficie di tavole 1 60, del reddito catastale di scudi 18 66.

Id. in contrada Colle Francia, sez. 6ª, n. 298, 299, confinanti Macci Matteo, Montesano Andrea e Miccirilli Luigi, della superficie di tav. 16 80, del reddito catastale di scudi 118 79.

Id. in contrada Strada delle Vacche, sez. 5ª, n. 914, confinanti strada, parrocchia S. Cristoforo e Reali Candida, della superficie di tav. 18 53, del reddito catastale di scudi 73 01.

Bosco ceduo in contrada Le Rosse, sez. 8ª, num. 517, 518, 519, confinanti strada 2 lati, Comune, Pizzuti Baldassarre e D'Arcangelis Giuseppe, della superficie di tav. 35 57, del reddito catastale di scudi 440 04.

Appezzamento di terreno in contrada Colle Rosso, sez. 8ª, n. 805 A, B, confinanti strada a 2 lati e la stessa proprietà, della superficie di tav. 4 68, del reddito catastale di scudi 70 86.

Id. in contrada Schito, sez. 5ª, num. 380, 381, confinanti strada, Confranita del Sacramento e Miccirilli Rocco, della superficie di tav. 19 20, del reddito catastale di scudi 176 27.

Id. in contrada Schito, sez. 2ª, n. 598, confinanti Morelli Carlo, Fasani Tommaso e strada, della superficie di tav. 3 45, del reddito catastale di scudi 27 88.

Orto con agrumi, orto, casa, stalla, cantina e stalla in via San Silvestro, sez. 1ª, num. 710, 635, 632, 649, 702, 709, confinanti strada due lati, Scirocco Elena, Carfagna Giov. Battista, Rovaldi Agapito, Cestrilli Gaetano e Scarpinella Maddalena, della superficie di tavole 0 58, del reddito catastale di scudi 15 16, e questi pel prezzo di lire 6962 95.

Appezzamento di terreno in contrada Valle Spaventa, sez. 5ª, n. 467, confinanti strada, Capodilupo Gaetano e Canonicato di S. Taddeo, della superficie di tavole 2 72, del reddito catastale a carico del direttario scudi 2 54, a carico dell'utilista lire 13 75, pel prezzo di lire 77 94. Diretto dominio, Cappella del Presepe.

Vigna in contrada Colle Mercante, sez. 2ª, n. 2139, confinanti strada, Demanio, Canonicato di S. Pietro, Reali Vincenzo e Tornesè Benedetto, della superficie di tavole 4 54, del reddito catastale di scudi 27 38 a carico del direttario, lire 28 51 a carico dell'utilista, pel prezzo di lire 267 40. Diretto dominio, Andreocci Vincenzo fu Giuseppe.

Vigna in contrada Colle Mercante, sez. 2ª, nn. 2140, 1575, confinanti strada, Demanio, Canonicato di S. Pietro, Reali Vincenzo e Tornese Benedetto, della superficie di tavole 3 83, del reddito catastale a carico del direttario scudi 34 88, a carico dell'utilista lire 12 26, pel prezzo di lire 273 38. Utilista Passeri Tommaso fu Gaetano.

Vigna in contrada Colle Mercante, sez. 2ª, nn. 2138, 2141, confinati strada, Demanio, Canonicato di S. Pietro, Reali Vincenzo e Tornese Benedetto, della superficie di tavole 3 77, del reddito catastale a carico del direttario scudi 27 38, a carico dell'utilista lire 18 95, pel prezzo di lire 221 66. Utilista Sciscione Cosmo ed Antonio fu Angel'Antonio.

Vigna in contrada Colle Mercante, sez. 2ª, nn. 2137, 2142, confinanti strada, Demanio, Canonicato di S. Pietro, Reali Vincenzo e Tornese Benedetto, della superficie di tavole 422, del reddito catastale a carico del direttario scudi 27 38, a carico dell'utilista lire 33 57, pel prezzo di lire 291 61. Utilista Sciscione Giovanni fu Sante.

Casa e corte comune coi nn. 648, 649 e 650 e casa pianterreno in via S. Silvestro, sez. 1ª, nn. 645, 647 e 632, confinanti strada, Scirocco Elena, Carfagna Gio. Battista e Rovaldi Agapito, del reddito catastale di lire 115 37, pel prezzo di lire 1442 12.

3. A danno di Setacci Emilia Ludovica fu Vincenzo in Gradari — Orto asciutto e vigna in contrada Tre Torre, sez. 2ª, nn. 700, 701, 702, confinanti Altobelli Sisto, fosso e strada, della superficie di tavole 5 02, del reddito catastale a carico del direttario scudi 19 90, a carico dell'utilista lire 88 70. Utilista Fama Maria fu Domenico prop. 1/2 e Mattei Domenico prop. 1/2.

Due vigne in contrada Piperno Vecchio; vigna in contrada Baghetto; seminativo in contrada Monte Alcide e due vigne in contrada Piperno Vecchio, sez. 2ª, nn. 1185, 1200, 916, 1332, 1186, 1187, confinanti Reali D. Filippo, Canonicato S. Giuseppe, Reali Leonardo, Ronci Luigi, Nardelli Vincenzo, Volpe Pasquale e Monti Vincenzo, della superficie di tavole 18 62, del reddito catastale a carico del direttario scudi 113 02, a carico dell'utilista lire 118 54. Utilista Di Biagio Francesco, Ronci Gio. Battista, Rosati Antonio e Crescenzi Antonio.

Appezzamento di terreno in contrada Montanino, sez. 2ª, n. 66, confinanti Tomeucci Domenico, strada e Spilabotte Antonio, della superficie di tavole 3 40, del reddito catastale a carico del direttario scudi 15 a carico dell'utilista lire 15 70. Utilista Tomeucci Giovanni, Rosa, Angelo Maria Caterina prop. e Miccinilli Angela usufruttuaria.

Appezzamento di terreno in contrada Lago, sez. 2ª, nn. 294, 295, confinanti Andreocci Giuseppe, Carfagna Angelo e Brusca Giuseppe, della superficie di tavole 4 62, del reddito catastale a carico del direttario di scudi 25, a carico dell'utilista lire 8 74. Utilista Andreacci Vincenzo fu Giuseppe.

Id. di terreno in contrada Ceriara, sez. nn. 686, 687, confinanti Reali Angelo, Chiesa S. Antonio e principe Doria, della superficie di tavole 18 42 del reddito catastale a carico del direttario scudi 37 23, a carico dell'utilista lire 265 59. Utilista Capolungo Clementina fu Simone, Carfagna Teresa fu Giuseppe e Teresa fu Domenico.

Id. in contrada Ceriara, sez. 5ª, n. 917, confinanti la stessa proprietaria.

Capodilupo Clementina e Carfagna Teresa, della superficie di tavole 10 96, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 77, a carico dell'utilista lire 227 34. Utilista Carfagna Gio. Battista fu Angelo e Bove, Oliva fu Angelo proprietario ed usufruttario di 1₁2.

Vigna in contrada Monte Alcide, sez. 2ª, nn. 2042, 2043, confinanti strada Brusca Giuseppe e Cesaroni Carlo, della superficie di tav. 3 57, del reddito catastale a carico del direttario scudi 25, a carico dell'utilista lire 7 77. Utilista Oliva Paolo fu Francesco.

Vigne in contrada S. Salvatore e Monte Alcide, sez. 2ª, nn. 1992, 1991, 1994, 1989, 1990, 1990-A, 1484, 1485, confinanti Montuano Nicola, Mallozzi D. Domenico, Pagani Giacinta, strada a due lati e De Angelis Luigi, della superficie di tavole 18 66, del reddito catastale a carico del direttario scudi 91 99, a carico dell'utilista lire 175 20. Utilista Sciscione Biagio fu Giuseppe, Pirone Carlo fu Lorenzo, Pasquarelli Teresa fu Domenico Antonio, vedova Di Giorgio, Di Giorgio Gio. Battista fu Mariano, Reali Stefano, D. Camillo e Gio. Battista fu Domenico, Luisa, Giuseppe, Mariano, Filomena ed Ercole fu Fortunato.

Appezzamento di terreno in contrada Torretta, sez. 8ª, n. 484, confinante Spilabotte Domenico e Francesco, fosso e De Bonis Giuseppe, della superficie di tavole 1 75, del reddito catastale a carico del direttario scudi 11 25, a carico dell'utilista lire 2 38. Utilista Palombi Angelo usuf. e Di Legge Domenico fu Loreto prop.

Bosco ceduo in contrada Colle Boschetto, sez. 8ª, n. 861, confinante strada, Tacconi Gio. Angelo e Setacci Francesco, della superficie di tavole 6 75, del reddito catastale a carico del direttario scudi 11 25. Utilista Cipriani Lorenzo fu Pasquale.

Vigna in contrada San Salvatore e Ponte della Carciofola, sez. 2ª, numeri 1571, 1988, confinante Demanio, De Angelis Luigi e Pagani Giacinta, della superficie di tavole 4 51, del reddito catastale a carico del direttario scudi 23 38, a carico dell'utilista lire 45 53. Utilista Mantuano Nicola fu Luigi.

Appezzamenti di terreno in contrada Colle Pagano, sez. 6ª, nn. 233, 233 c, 233-A, 233-B, confinante strada, Pietrosanti Paolo e fratelli, e Caradonna Giuseppe, della superficie di tavole 7, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 50, a carico dell'utilista lire 70 25. Utilista De Angelis Tommaso fu Bernardo, De Angelis Angel'Antonio e Giacinto fu Bernardo.

Appezzamento di terreno in contrada Madonna delle Grazie, sez. 8ª, numero 487, confinante Visca Giacinta, fosso e De Bonis Giuseppe, della superficie di tavole 3 27, del reddito catastale a carico del direttario scudi 16 25, a carico dell'utilista lire 39 41. Utilista Spilabotte Francesco di Antonio.

Vigna in contrada Portone dei Cavalieri, sez. 2ª, n. 2109, confinante Pacifici Antonio, Pagani Saverio, e strada, della superficie di tavole 186, del reddito catastale a carico del direttario scudi 10 63, a carico dell'utilista lire 18 07. Utilista De Bonis Tommaso, Rosa, Domenico di Vincenzo proprietario e Vincenzo fu Filippo usufruttuario.

Vigna in contrada Portone dei Cavalieri, sez. 2ª, nn. 1246, 1247, confinante Visca Girolamo, Pagani Giacinto e strada a due lati, della superficie di tavole 6 02, del reddito catastale a carico del direttario scudi 30 63, a carico dell'utilista lire 62 25. Utilista Baratta Giovanni, Vincenzo e Gio. Battista fu Luigi, Felici Pasquale, Lorenzo, Antonio ed Anna Maria fu Sebastiano prop. e Mastrangelo Arcangelo usuf. 1₁5.

Appezzamento di terreno in contrada Pietra Mangiatoia, sez. 2ª, n. 250, confinante Loffredi D. Francesco, Maiella Giuseppe e fosso, della superficie di tavole 4 29, del reddito catastale a carico del direttario scudi 22 65. Utilista Sarà Sante fu Domenico Antonio.

Idem in contrada Madonna delle Grazie, sez. 2ª, n. 486, confinante Spilabotta Francesco, fosso e Di Legge Loreto, della superficie di tavole 1 57, del reddito catastale a carico del direttario scudi 5 63, a carico dell'utilista lire 6 88. Utilista Visca Giacinto fu Giuseppe e Compagnoni Carolina vedova Visca; e questi pel prezzo di lire 7926 18.

Vigna e appezzamenti di terreno in contrada Lago e Fosso della Rocca, sez. 2ª, nn. 336, 339, 340, 341, 316, confinante Nardelli Antonio, Sciscione Domenico, Torti Francesco e Carboni Eleuterio, della superficie di tavole 20 10, del reddito catastale a carico del direttario scudi 123 22, pel prezzo di lire 589 55.

4. A danno di Ferraioli Maria di Pietro, ved. Tomeucci in Cardarelli — Terreno seminativo in contrada Schito, sez. 5ª, n. 335, confinante strada, Carfagna Antonio, Gaetano e Gio. Battista, della superficie di tavole 4 95, del reddito catastale di lire 26 16. Diretto dominio goduto da Morelli D. Carlo di Roma.

Appezzamento di terreno in contrada Colle Pagano, sez. 6ª, n. 234, confinante D'Arcangelis Tommaso, De Lupis Gio. Battista e strada, della superficie di tavole 2 05, del reddito catastale di scudi 13 61.

Idem in contrada Coma degli Angeli, sez. 8ª, n. 383, confinante strada, Reali Angela e Fasci Giovanni, della superficie di tavole 4 46, del reddito catastale scudi 50.

Idem in contrada Strada di Maenza, sez. 2ª n. 1388, confinante strada a due lati e Setacci Francesco, della superficie di tavole 5 35, del reddito catastale di scudi 51 95.

[illegible]m in contrada Spadelle, sez. 2ª, n. 1708, confinante fosso e Rosati Antonio a più lati, della superficie di tavole 10 20, del reddito catastale di scudi 85 37.

Appezzamento di terreno in contrada Cona degli Angeli, sez. 8ª, nn. 412, 920, confinante strada, Jannicola Tommaso e Maiella Giuseppe, della superficie di tavole 8 82, del reddito catastale di scudi 25 a carico del direttario, lire 108 66 a carico dell'utilista. Utilista D'Alessio Agostino e fratelli, Datino Domenico ed altri, e questi pel prezzo di lire 1726 01.

Casa in via Incaccelletto, sez. 1ª, n. 61, confinante strada, Jacovacci Pasquale e Colabori Domenico, del reddito imp. di lire 40 31.

Stalla e pianterreno in via Volpe, sez. 1ª, n. 796 1ª, confinante Felci Antonio, Tomeucci Tommaso e strada, del reddito catastale di lire 20 16, pel prezzo di lire 755 87.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 26 maggio 1885 ed il secondo il giorno 1º giugno 1885.

5821 Per l'Esattore — *Il Collettore*: GIO. BATTISTA SCARPA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso per miglioria

non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 31 marzo 1885 per lo appalto della rivendita di generi di privativa situata in Torino col n. 15, via Milano, si rende noto che nel primo incanto oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue lire 1530, e che l'insinuazione di migliori offerte in aumento della preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza entro il termine perentorio di giorni 15, decorribile dal 24 corrente mese, e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 9 maggio 1885.

Dall'Intendenza delle Finanze, Torino li 20 aprile 1885.

5773 *Per l'Intendente*: DANEO.

Provincia di Siracusa — Circondario di Noto

COMUNE DI BUCCHERI

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 30 del mese di aprile corrente, alle ore 9 ant., in una delle sale del palazzo comunale, avanti il signor sindaco, o chi per esso, si terrà pubblico esperimento d'asta per lo appalto del servizio d'illuminazione notturna in questo comune, con le forme prescritte dal regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

1. L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due concorrenti.

2. L'appalto avrà principio dal giorno in cui diverrà esecutorio l'atto d'incanto, e terminerà il 31 dicembre 1888.

3. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al limite che sarà stabilito dalla presidenza all'asta.

4. I concorrenti, per essere ammessi allo incanto, dovranno depositare la somma di lire duecento per le spese del contratto ed inerenti.

5. L'appaltatore dovrà presentare un supplente fideiussore che assuma gli obblighi stabiliti nel contratto.

6. L'appalto comprenderà l'illuminazione di tutti i fanali, esistenti in numero 66, e per quegli altri che il comune potrà aumentare nel corso del contratto, nonchè la tintura annuale dei fanali e dei bracci di ferro, la rinnovazione annuale dei riflessori, la manutenzione ordinaria di tutti gli ordegni relativi, e il cambio dei congegni esistenti, rimpiazzandoli con altri nuovi che portino la larghezza di dodici millimetri.

7. L'appaltatore sarà tenuto accendere i fanali mezz'ora dopo il tramonto del sole e fino a mezzanotte in tutte le sere dall'ottobre all'aprile, e nelle sere senza luna dal maggio al settembre.

8. Il comune corrisponderà allo appaltatore, e per ciascun fanale, la somma di lire tre al mese, posticipatamente, ridotte del 5 0₁0, e questo pagamento sarà fatto dietro certificato dell'assessore incaricato.

9. A titolo di cauzione, il comune riterrà in cassa l'importare dell'accensione di un mese, da pagarsi al termine del contratto.

10. Tutte le spese del contratto ed inerenti saranno a carico dell'appaltatore.

11. Si potrà avere cognizione del capitolato in tutte le ore d'ufficio nella segreteria del comune.

12. Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di ribasso in grado di ventesimo resta stabilito a giorni cinque, e scadrà il cinque maggio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane.

I termini vennero ridotti con atto consiliare 21 marzo 1885, n. 30, debitamente vistato.

Buccheri, addì 20 aprile 1885.

Visto — *Il Sindaco*: S. BARBERIS.

5771 *Il Segretario comunale*: R. ALEMAGNO.

ESATTORIA COMUNALE DI PIPERNO

Ad istanza del signor Scarpa Giovanni Battista, collettore della Ditta cavaliere Luigi Trezza, assuntrice dell'Esattoria di Piperno, si rende pubblicamente noto che alle ore 10 antimeridiane e seguenti del giorno 25 maggio 1885, nel locale della Pretura del mandamento di Piperno, e coll'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura, si procederà alla vendita di primo incanto degli immobili appresso descritti:

1. A danno di Reali Antonio e Vincenzo fu Pasquale:

Terreno seminativo in contrada Pecoro, sez. 2ª, n. 784, confinante stradafosso, Jannicola Tommaso e Setacci Fulgenzio, della superficie di tavole 3 30, del reddito catastale di scudi 8 87 a carico del direttario, e lire 18 75 a carico dell'utilista. Canone di scudi 1 50 a Donati Domenico fu Filippo, di Roma.

Idem in contrada Pantano delle Mole, sez. 2ª, num. 1576, confinante Demanio, Sciscione Giovanni, Cosmo e Antonio, della superficie di tavole 4 30, del reddito catastale di scudi 50 74, pel prezzo di lire 374 85.

2. A danno di Fontana Giacomo fu Antonio:

Terreno seminativo in contrada Frassonetto, sez. 7ª, nn. 545, 565, confinante fosso a due lati, Tacconi Gio. Angelo e Demanio, della superficie di tavole 19 30, del reddito catastale a carico del direttario scudi 161 55. Canonato a favore di Gavotti Verospi barone Luigi.

Pascolo olivato in contrada Caduco, sez. 5ª, n. 65, confinante Fontana Angelo, Brusca Sebastiano e Reali Angelo, della superficie di tavole 1 90, del reddito catastale di scudi 5 32 a carico del direttario, lire 11 88 a carico dell'utilista. Canonato a favore di Spadaro Francesco Saverio fu Leonardo pel prezzo di lire 855 23.

3. A danno di Di Giorgio Giovanni Battista fu Mariano:

Orto asciutto in via della Cupara, sez. 1ª, n. 913, confinante strada, Silvestri Angelo e Di Giorgio Giuliano e Michelina, della superficie di tav. 0 06, del reddito catastale di scudo 1.

Pascolo olivato in contrada Macchione, sez. 2ª, n. 8, confinante strada a due lati e Forte Domenico fu Salvatore, della superficie di tavole 0 57, del reddito catastale di scudi 4 24.

Vigna in contrada San Salvatore, sez. 2ª, n. 1990-A, confinante Pasquarelli Teresa, strada, Locci Clemente e De Mantuano Nicola, della superficie di tavole 2 21, del reddito catastale di scudi 23 38 a carico del direttario, lire 10 70 a carico dell'utilista. Canonato a favore di Setacci Emilia Ludovica fu Vincenzo.

Pascolo olivato in contrada Colle Menardo, sez. 8ª, n. 430, confinante strada, Porcelli Paolo e Rispoli Angelo, della superficie di tavole 4 97, del reddito catastale a carico del direttario di scudi 2 83, a carico dell'utilista lire 25. Enfiteuta alla Parrocchia di S. Lucia.

Pascolo olivato in contrada Monte Alcide, sez. 2ª, num. 2025, confinante strada, Monti Vincenzo e De Marchis Francesco, della superficie di tavole 2 70, del reddito catastale a carico del direttario scudi 16 43, a carico dell'utilista lire 9 38. Canonato a favore dell'Amministrazione del Fondo Culto, pel prezzo di lire 445.

4. A danno di Rosati Domenico fu Luigi:

Orto asciutto in contrada Monte Stroncaginocchia, sez. 2ª, n. 571, confinante Tacconi Gio. Angelo, strada e Spilabotte Antonio, della superficie di tavole 3 05, del reddito catastale a carico del direttario scudi 12 91, a carico dell'utilista lire 12 50, pel prezzo di lire 121 57. Canone di scudo 1 a Fasci Baldassarre e Giovanni fu Leonardo.

5. A danno di Fontana Angelo e Giacomo fu Antonio;

Pascolo olivato in contrada Caduco, sez. 5ª, n. 64, confinante Fontana Giacomo, Brusca Sebastiano e Compagnia di S. Croce, della superficie di tavole 1 20, del reddito catastale a carico del direttario scudi 1 48, a carico dell'utilista lire 9 38. Canonato a favore di Spadaro Francesco Saverio fu Leonardo.

Idem in contrada Colle Menardo, sez. 8ª, n. 503, confinante strada, Fantozzi Cristoforo, Fantozzi Giovanni e Domenico, della superficie di tav. 3 42, del reddito catastale scudi 40 87, pel prezzo di lire 247 50.

6. A danno di Rossi Antonio fu Vincenzo:

Appezzamento di terreno in contrada Monte Alcide, sez. 2ª, n. 1332, confinante Di Giorgio Antonio, Codastefano Antonio fu Paolo e Mariani Andrea, della superficie di tavole 4 45, del reddito catastale a carico del direttario scudi 32 52, a carico dell'utilista lire 6 95, pel prezzo di lire 188 84. Direttario Setacci Emilia Ludovica fu Vincenzo.

7. A danno di Nardelli Giovanni fu Angelo:

Orto asciutto, stalla, orto asciutto e pascolo olivato in contrada del Colle, sez. 2ª, num. 98, 599, 600, 601, 602, confinanti strada a diversi lati, Demanio e Fontana Giovanni, della superficie di tavole 19 99, del reddito catastale di scudi 247 81.

Pascolo olivato in contrada Maleziozola Colle Francia, sez. 6ª, num. 12, confinanti strada, Cifoni Anna Maria, Miccirilli Gaetano e Visca Tom-, della superficie di tavole 16 10, del reddito catastale di scudi 139 18, a carico del direttario, e lire 4 38 a carico dell'utilista. Canonato a favore di Setacci Fulgenzio fu Tommaso, pel prezzo di lire 1872 52.

8. A danno di Lattanzi Gaetano fu Gio. Battista:

Forno di piano uno e vano uno, capannone di piano uno e vano uno in contrada Canolare, sez. 9ª, num. 63, 223, 224, 226, 227, confinanti Colaboni Domenico, Lattanzi Gaetano e Tommaso fu Luigi, del reddito catastale di lire 113 26, pel prezzo di lire 1415 75.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 30 maggio 1885 ed il secondo il giorno 5 giugno 1885.

5822 Per l'Esattore — *Il Collettore*: GIOV. BATT. SCARPA.

R. Prefettura della provincia di Caltanissetta

AVVISO D'ASTA *di primo incanto a partiti segreti.*

Si previene il pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 7 del p. v. mese di maggio avrà luogo in quest'ufficio di Prefettura, avanti l'ill.mo signor prefetto della provincia, o di chi per esso, col metodo dei partiti segreti, e con abbreviazione di termini ad otto giorni giusta analogo decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del dì 16 del corrente mese, al primo esperimento d'asta per l'appalto del trasporto giornaliero delle corrispondenze postali fra Caltanissetta e Terranova in transito per Barrafranca e Mazzarino, con servizio speciale fra Pietraperzia paese ed il bivio di Pietraperzia, e ciò con carrozza a quattro ruote, a non meno di quattro posti, e tirata da cavalli sani, robusti, di bello aspetto e senza vizi.

Il servizio suddetto sarà fatto partendo ogni giorno tanto da un capo che dall'altro della linea, ed il tempo da impiegarsi nelle corse, comprese le fermate pel cambio dei cavalli e per la consegna ed il ricevimento delle corrispondenze postali, sarà di ore cinque nell'andata e di sei ore nel ritorno.

Il contratto avrà principio dal 1° luglio 1885 e terminerà a 30 giugno 1890.

Il prezzo su cui sarà aperto l'incanto è fissato in annue lire 16,000 soggette a ribasso d'asta.

Sono escluse le offerte fatte per persona da nominare.

Le offerte di ribasso dovranno esser fatte in ragione percentuale, cioè di un tanto per cento, e saranno estese su carta bollata da lira 1 debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

Non saranno ammessi a far partito se non coloro i quali risultano di specchiata onestà, di provata solventezza, pratici di questo genere di servizii, e come tali riconosciuti da chi presiede agli incanti e che abbiano depositato presso la Tesoreria provinciale di Caltanissetta, a garanzia dell'asta, la somma di lire 1600, corrispondente al decimo del prezzo annuo di accollo.

Non saranno ammessi all'incanto coloro i quali eseguiranno in altro modo il suddetto deposito provvisorio di lire 1600.

A chi non risulterà aggiudicatario dell'appalto sarà restituito il deposito provvisorio, e sarà ritenuto soltanto quello di colui che rimarrà aggiudicatario, salvo gli effetti dell'esperimento d'asta in grado di ventesimo.

Nel termine di dieci giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, l'assuntore dovrà stipulare il corrispondente atto di sottomissione e prestare la prescritta cauzione definitiva di lire 4000, o in numerario da versarsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti, oppure in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa sul listino del giorno precedente a quello della stipulazione del contratto, e vincolate a favore dell'Amministrazione Generale delle Poste nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della prescritta cauzione, l'aggiudicatario incorrerà di pieno diritto nella perdita della cauzione provvisoria di lire 1600 ed inoltre nel rifacimento dei danni, interessi e spese che per tale inadempimento potrà risentire l'Amministrazione, la quale è in facoltà di aprire un nuovo incanto per l'appalto in parola.

L'aggiudicatario definitivo dovrà eziandio versare nella cassa della Tesoreria provinciale, dove si apre l'incanto, in conto corrente della Prefettura, la somma di lire 400 a titolo di anticipo delle spese del contratto.

Per l'esecuzione del relativo contratto l'aggiudicatario dovrà eligere il proprio domicilio legale in Caltanissetta o in Terranova, indicando la strada ed il numero della casa di abitazione.

Le spese tutte di asta, inserzione degli avvisi corrispondenti nel Foglio degli annunzi legali di questa provincia, non che tutte le altre inerenti al contratto, non escluse tre copie legali dello stesso contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Il contratto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non quando sarà approvato e reso esecutorio a termini dell'art. 113 del regolamento approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

L'impresa resta vincolata a tutti i patti ed obblighi nascenti dalla relativa cartella di oneri del 19 febbraio 1885; la quale è visibile in questo ufficio di Prefettura dalle ore 12 meridiane alle ore 2 pomeridiane di ogni giorno, esclusi i festivi.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato non inferiore al ventesimo resta stabilito a giorni quindici ed andrà a scadere nel giorno che verrà indicato in apposito avviso.

Dalla Prefettura di Caltanissetta, addì 21 aprile 1885.

5830 *Il Segretario delegato*: LINO D'AYALA.

ESTRATTO

Dai registri esistenti nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Avellino.

Ai signori Presidente e giudici del Tribunale civile e correzionale di Avellino.

Il rettore del Seminario di Avellino, per mezzo del sottoscritto procuratore esercente presso questo Tribunale espone quanto segue: Con ordinanza dell'intendente di questa provincia del 21 aprile 1885 si dichiarava rinnovato il quadro precedentemente reso esecutivo contro i debitori di questo Seminario Diocesano in esso indicati, e domiciliati in diversi comuni di questo circondario, cioè Avellino e suoi villaggi Picarelli e Valle, Montefalcione ed Aiello del Sabato.

Nel 27 del corrente mese scade il trentennio, e quindi è necessario provvedere alla rinnovazione del detto ruolo con le norme degli articoli 2136 del Codice civile e 146 del Codice di procedura civile, giusta la uniforme giurisprudenza della nostra Corte di cassazione.

Le persone da citarsi sono quelle indicate dai numeri 244 a 285 del detto ruolo, ma dopo circa trenta anni non esistendo più la maggior parte, anzi quasi nessuno dei detti debitori, bisogna ora citare gli eredi e aventi causa da costoro, che sono in numero considerevole.

Citarli separatamente nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile; epperò il sottoscritto prega il Tribunale di volere autorizzare la citazione per mezzo di pubblici proclami, giusta il disposto dal precitato articolo 246 di procedura civile, e nelle forme ordinarie.

Avellino, 7 aprile 1885.

Alfonso Zigarelli — Vincenzo Siniscalchi — Francesco Tarantino — Andrea Testa procuratore.

N. 113 del registro — Si comunichi al Pubblico Ministero perchè udito lo stesso ed il rapporto che farà il giudice sig. Montuori possa deliberarsi.

Avellino, 7 aprile 1885.

Il presidente del Tribunale
Gennaro Stranieri.

Il Pubblico Ministero,

Letta la dimanda — Poichè la fatta richiesta non è giustificata in alcuna guisa perchè si possa ritenere essere sommamente difficile la citazione nei modi ordinari — Chiede — Che il Tribunale dichiari allo stato non trovar luogo a deliberare.

Avellino, 8 aprile 1885.

Michele Squitieri.

Il Tribunale civile di Avellino;

Visto il ricorso del sig. Nicola arciprete Bianco nella qualità di direttore del Seminario diocesano di Avellino, col quale chiede essere autorizzato a citare per pubblici proclami le persone indicate dal numero 244 a 285 del quadro reso esecutivo nel 27 aprile 1855 contro i debitori del Seminario medesimo o i loro eredi ed aventi causa.

Poichè il numero delle persone a citarsi è abbastanza considerevole, e quindi la citazione di esse nei modi ordinari torna sommamente difficile.

Visto l'art. 146 del Codice di procedura civile.

Per questi motivi,

Il Tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice signor Montuori, in difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza il ricorrente signor Nicola Bianco di citare, per pubblici proclami gli individui indicati nel soprascritto ricorso, per l'oggetto ivi esposto, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Ordina poi che i convenuti Tarantino Francesco, Zigarelli Alfonso e Vincenzo Siniscalchi siano citati nei modi ordinari.

Così deciso in camera di consiglio della prima sezione oggi li 13 aprile 1885 dai signori cav. Gennaro Stranieri presidente, Giuseppe Cortesani, e Raffaele Montuori giudici.

Firmati: Gennaro Stranieri - Luigi Liguori vicecancelliere.

N. 763 del registro generale cronologico — Il vicecancelliere delegato del Tribunale, firmato: Luigi Liguori.

Redatto in Avellino oggi li 14 aprile 1885, da rilasciarsi al procuratore cavaliere Andrea Testa.

Specifica: Carta foglio uno lire 3 60.

Per copia conforme,

Per il cancelliere del Tribunale
Luigi Liguori vicecanc.

L'anno 1885, il giorno 16 aprile, in Avellino, contrada Montefalcione e Pietradefusi,

Ad istanza del signor Nicola arciprete Bianco, rettore del Seminario diocesano di Avellino, domiciliato in Avellino, in detto Seminario,

Io sottoscritto usciere presso il Tribunale civile di Avellino, ivi domiciliato, ho dichiarato quanto segue ai signori:

Falivene Annibale - Del Gaudio Modestino - Zeccardo Raffaele - Tarantino Francesco - Pacilio Domenico - Testa Domenico fu Flaviano - Filidei Michele - Franza Vincenzo - Cessari Francesco, Nicola e Giulia del fu Nicola - Rossi Luigi - Barone Luigi - Pellecchia Pellegrino, Antonio e Vincenzo fu Pasquale - Carulli Luigi fu Costantino - Candeliero Gaetano - Testa Michele, Federigo ed Aniello fu Pasquale - De Vito Ciriaco e Salvatore - Coniugi Angelo Volpe e Labruna Adele - Coniugi Vincenzo Nappi e Labruna Emilia - Siniscalchi Vincenzo e Gennaro - Vetroni Francesco - Coniugi Carlo Attanasio e Giuseppa Carulli - Angela Valentino - Zigarelli Alfonso, Beniamino, Gaetano, Giovanni, Giuseppe - Anacleto Labruna - Coniugi Bersabea Labruna e Carlo Buonaiuto - Coniugi Saveria Labruna e Costantino Tango - Elisabetta Labruna - Coniugi Giovanni Venca e Beniamina de Felice - Silvestri Enrico, priore della Congregazione del SS. Sacramento - Coniugi Fabiano Broschi e Antonetta Roca - Zuccaro Antonio - Pasquale Antolino - Gaetano Guarini - Eredi di Gennaro Casolo e Francesco Pagliuca - Saverio Petilli fu Girolamo e Francesco Paolo Ciaburri fu Luigi.

Tutti proprietari domiciliati in Avellino, meno i signori Guarino, domiciliati in Contrada, e gli eredi Casola e Pagliuca, domiciliati in Montefalcione.

In data 27 aprile milleottocentocinquantacinque venne rinnovato il ruolo dei debitori precedentemente reso esecutivo del Seminario diocesano di Avellino. Nel detto ruolo figurano come debitori di censi bollarii, d'interessi di capitali e di canoni enfiteutici i suddetti individui ovvero coloro dai quali essi han causa, ed è indicata la qualità, la quantità e la scadenza di tali redditi, non che il fondo enfiteutico.

Oramai essendo per decorrere il trentennio dalla data della rinnovazione del detto ruolo, lo istante ha facoltà di chiedere dai reddenti, e costoro hanno il dovere di somministrare a proprie spese un nuovo titolo e fare la ricognizione dei diritti del Seminario, giusta gli articoli 1563 e 2136 del Codice civile in vigore.

Laonde ho citati tutti i detti reddenti a presentarsi nel locale del Seminario di Avellino il mattino di domenica ventiquattro dell'entrante mese di maggio, alle ore 8 ant., colla continuazione per convenire alla stipula della rinnovazione e ricognizione dei diritti dello istante Seminario derivanti dal detto ruolo, e davanti ad un notaio che all'uopo si farà trovare nel locale del Seminario suddetto presso il quale notaio è depositato in ruolo da rinnovarsi.

Con espresso diffidamento che non presentandosi nell'indicato luogo nel giorno e nell'ora stabilita restano fin da ora citati i suddetti reddenti a comparire avanti al Tribunale civile di Avellino nella udienza che sarà fissata dal presidente del Tribunale medesimo col decreto di dichiarazione di sommarietà scritto in piè del presente atto, per sentire con sentenza munita di clausola di esecuzione provvisionale non ostante appello:

1. Dichiarare rinnovato il ruolo esecutivo del Seminario diocesano di Avellino rinnovato nel 27 aprile 1855, e quindi riconosciuto il diritto del Seminario istesso dipendente dal detto ruolo e specialmente quello di riscuotere i censi, i canoni e gli altri redditi dovuti da essi convenuti e distinti come appresso:

1. Falivene Annibale, quale avente causa da Giovanni de Conciliis, segnato al n. 244 del ruolo rinnovato nel 1855 e 247 del primitivo, per enfiteusi sulla casa, sita in Avellino strada Vescovado è obbligato a pagare l'annuo canone netto di lire otto e cinquanta che scade il 17 aprile.

2. Del Gaudio Modestino e Zeccardo Raffaele quali aventi causa da Giuseppe del Gaudio, segnato al n. 246 nel ruolo rinnovato nel 1855 e 249 del primitivo per enfiteusi sulla casa sita in Avellino strada Vescovado sono obbligati solidalmente a pagare l'annuo canone netto di lire 44 20 che scade nel 4 dicembre.

3. Tarantino Francesco e fratelli quali aventi causa da Marciano Tarantino, e questi da Modestino Mastantuoni, segnato ai nn. 247 del ruolo rinnovato nel 1855 e 251 del primitivo per enfiteusi sulla casa sita in Avellino alla strada Clausura, sono obbligati a pagare l'anno canone netto di lire 18 70 che scade in agosto.

4. Pacilio Domenico, quale avente causa da Giuseppe ed altri Picariello, e costoro da Carmine Picariello, segnato al n. 249 del ruolo, rinnovato nel 1855, e 253 del primitivo, per enfiteusi sul fondo rustico denominato Baccanico nel tenimento di Avellino, è obbligato a pagare l'annuo canone netto di lire 21 70, che scade nel dicembre.

5. Testa Domenico fu Flaviano, quale avente causa da Francesco ed altri Accietto, e costoro da Luigi Accietto, segnato al n. 251 del ruolo rinnovato nel 1855 e 256 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico sito in Avellino, luogo detto Sant'Oronzio, è obbligato a pagare l'annuo canone netto di lira 1 70, che scade nel dicembre.

6. Filidei Michele, quale avente causa da Pasquale Pagano, segnato ai n. 253 ruolo rinnovato nel 1855 e 260 del primitivo, per enfiteusi sul fondo rustico sito in Avellino, contrada Archi, deve l'annuo canone netto in lire 18 40, che scade nel dicembre.

7. Franza Vincenzo, quale avente causa da Cosimo Pagnotta, segnato ai num. 254 del ruolo rinnovato nel 1855 e 261 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico Baccanico nel tenimento di Avellino deve l'annuo canone netto di lire 15 30, che scade in dicembre.

8. Cessari Francesco, Nicola e Giulia fu Nicola e Rossi Luigi, quali aventi causa da Nicola Cessari e Luisa Rossi e costoro da Giocondina Criscuoli, segnati ai n. 257 del ruolo rinnovato nel 1855 e 266 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico nel tenimento di Avellino, nel luogo detto Baccanico, sono obbligati solidalmente a pagare l'annuo canone netto di lire 48 76 nel gennaio.

9. Barone Luigi, quale avente causa da Pasquale Rizzo e questi da Angelo Capriolo, segnato ai numeri 259 del ruolo rinnovato nel 1855 e 270 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico nel tenimento di Avellino, luogo detto Baccanico, deve l'annuo canone netto di lire 26 69 nel luglio.

10. Pellecchia Pellegrino, Antonio e Vincenzo fu Pasquale, quali aventi causa da Modestino ed altri Pellecchia, e costoro da Pasquale Pellecchia, segnato ai nn. 260 del ruolo rinnovato nel 1885 e 271 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico nel tenimento di Avellino, luogo detto Baccanino, sono obbligati solidalmente a pagare un annuo canone netto di lire 9 65 nel gennaio.

11. Carulli Luigi fu Costantino, quale avente causa da Costantino Carulli, e costui da Antonio Capobianco, segnato al n. 261 del ruolo rinnovato nel 1855 e 272 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico, sito in Avellino, contrada Baccanico, deve l'annuo canone netto in lire 15 30, che scade nel mese di gennaio.

12. Candeliero Gaetano, quale avente causa da Donato Luciano, e questi da Giovanni del Gaudio, segnato al numero 263 del ruolo rinnovato nel 1855 e 274 del primitivo, deve l'annuo reddito netto in lire 8 61, che scade in agosto.

13. Testa Michele, Federico ed Aniello fu Paquale, quali aventi causa da Rosa Iannaccone, segnata al n. 264 del ruolo rinnovato nel 1855 e 275 del primitivo per interessi di capitali debbono un annuo reddito di lire 23 90, che scade nell'ottobre.

14. I suddetti signori Testa, quali aventi causa dalla suddetta Rosa Iannaccone, segnata al n. 265 del ruolo rinnovato nel 1855 e 276 del primitivo, per interessi di capitali debbono l'annuo reddito netto in lire 12 75 in ottobre.

15. Il sopradetto Candeliero Gaetano, quale avente causa da Domenico Luciano, e questi da Giuseppe Iannaccone, segnata al n. 267 del ruolo rinnovato nel 1855 e 268 dell'antico, per interessi di capitale deve l'annuo reddito netto di lire 27 73, che scade nel febbraio.

16. De Vito Ciriaco e Salvatore, quali aventi causa da Pasquale de Vito, segnato al num. 268 del ruolo rinnovato del 1855 e 279 del primitivo, per interessi di capitale debbono l'annuo reddito netto di lire 9 56 nel marzo.

17. I coniugi Angelo Volpe e Adele Labruna, nonchè i coniugi Vincenzo Nappi ed Emilia Labruna, le dette signore Labruna figlie del fu Domenico, e costui quale avente causa da Antonio Modugno, segnato al n. 269 del ruolo rinnovato nel 1855 e 280 del primitivo per interessi di capitale debbono solidalmente l'annuo reddito netto di lire 30 60, che scade nel settembre.

18. Vincenzo, Gennaro ed altri Siniscalchi, quali figli ed eredi di Giovanni, segnati al n. 271 del ruolo rinnovato nel 1855 e 283 del primitivo per interessi di capitale debbono l'annuo reddito netto di lire 38 25, che scade nel giugno.

19. Vetrone Francesco fu Festo, quale avente causa da Francesco Rossi e costui da Nicola Caso, segnato al n. 272 del ruolo rinnovato nel 1855 e 285 del primitivo, deve l'annuo reddito netto di lire 13 39, che scade in febbraio.

20. Luigi Carulli fu Costantino, quale avente causa da Costantino Carulli, e questi da Serafina Sessa, segnato al n. 273 del ruolo rinnovato nel 1855 e 287 del primitivo, deve l'annuo reddito netto di lire 11 05 nel dicembre.

21. Lo stesso Luigi Carulli, quale avente causa da Costantino Carulli, e questi da Antonio Capobianco, segnato al n. 274 del ruolo rinnovato nel 1855 e 288 del primitivo, per interessi su capitale deve l'annuo reddito netto in lire 11 05, che scade nel dicembre.

22. I coniugi Carlo Attanasio e Giuseppa Carulli, aventi causa da Pasquale Carulli, e questi da Oronzio Nevola, segnato ai nn. 277 del ruolo rinnovato

nel 1855 e 291 del primitivo, per interessi su capitale debbono l'annuo reddito netto di lire 7 65, che scade in maggio.

23. Angela Valentino, quale avente causa da Saverio Valentino, e questi da Francesco Antonio de Conciliis, segnato al n. 279 del ruolo rinnovato nel 1855 e 294 del primitivo, per interessi su capitale deve l'annuo reddito netto di lire 7 65, che scade a giugno.

24. Zigarelli Alfonso, Beniamino Gaetano, Giovanni, Giuseppe ed altri figli ed eredi di Fiorentino, quali aventi causa da Zigarelli Gaetano, segnato al num. 283 del ruolo rinnovato nel 1855 e 258 del primitivo, per enfiteusi sul fondo rustico nel tenimento di Avellino, luogo detto Pennino, sono obbligati a pagare solidalmente l'annuo canone netto di lire 39 10, che scade nel dicembre.

25. Anacleto Labruna, coniugi Bersabea Labruna e Carlo Buonaiuto, coniugi Saveria Labruna e Costantino Tango ed Elisabetta Labruna, quali aventi causa da Nicola Melillo, segnato al num. 285 del ruolo rinnovato nel 1855 e 281 del primitivo per interessi su capitale debbono l'annuo reddito netto di lire 22 95, che scade nel settembre.

26. I coniugi Giovanni Venca e Beniamina De Felice, quali aventi causa da Fiorentino Nevola, segnato al n. 258 del ruolo rinnovato nel 1855 e 267 del primitivo, per enfiteusi sul fondo rustico nel tenimento di Avellino, luogo detto Baccanico, debbono l'annuo canone netto di lire 36 55, che scade nel giugno.

27. Silvestri Enrico, priore della Congrega del SS. Sacramento, segnato al num. 258 del ruolo rinnovato nel 1855 e 265 del primitivo per enfiteusi sul fondo rustico nel territorio di Avellino, luogo detto Baccanico, deve l'annuo canone di lire 48 96, che scade nel mese di gennaio.

28. I coniugi Fabiano Broschi e Antonietta Roca, quali eredi di Giuseppe Roca, e questi quale avente causa di Vincenzo Testa fu Filippo e costui da Domenico Testa, segnato al num. 248 del ruolo rinnovato nel 1855 e 252 del primitivo sono debitori per enfiteusi sulla casa sita in Avellino nella strada Casale nuovo, di un annuo canone netto di lire 27 20, che scade in agosto.

29. Zuccaro Antonio da Cesinale, quale avente causa da Maria Urciuoli, segnato al num. 252 del ruolo rinnovato nel 1855 e 259 dell'antico per enfiteusi sul fondo rustico alla Cerzolla, deve l'annuo canone netto di lire 11 90, che scade nel dicembre.

30. Franza Vincenzo ed altri, quali aventi causa da Mariantonia od altri Iandoli, e costoro da Antonio Iandoli, segnati ai numeri 255 del ruolo rinnovato nel 1855 e 262 del primitivo per enfiteusi sul fondo detto Baccanico nel territorio di Avellino, deve l'annuo canone netto di lire 15 30 nel dicembre.

31. Pasquale ed altri Antolino, figli ed eredi di Nicola, segnati al n. 266 del ruolo rinnovato nel 1855 e 277 del primitivo per interessi su capitale, sono debitori di un annuo reddito netto di lire 16 24 nel dicembre.

32. Gaetano ed altri Guarini di Contrada, figli ed eredi di Raffaele, questi quale avente causa da Nicola Guarini, segnato al ruolo rinnovato nel 1855 al n. 281 e 250 del primitivo per enfiteusi sulla casa Casale Nuovo, debbono l'annuo canone netto di lire 50 49 che scade nel 4 dicembre.

33. Gli eredi di Gennaro Casolo e di Francesco Pagliuca di Montefalcione, segnati ai numeri 248 del ruolo rinnovato nel 1855 e 263 del primitivo per enfiteusi sul fondo sito nelle pertinenze di Serra, debbono l'annuo canone di lire 34 che scade nel mese di dicembre

34. Saverio Petilli, avente causa da Nicola Capodanno, e questi dagli eredi di Felice Lo Chiatto per enfiteusi sul fondo rustico denominato Salvatore, in tenimento di Mirabella Eclano, segnato ai numeri 226 del ruolo rinnovato nel 1855 e 227 dell'originario, deve l'annuo canone netto di tom. 55 di grano che scade in agosto.

35. Ciaburri Francescopaolo, quale avente causa da Ciriaco arciprete Ciaburri, e questi da Carlo e Felice Ciaburri, segnato ai numeri 70 del ruolo rinnovato nel 1855 e 70 dell'originario per enfiteusi sul fondo detto Borgo S. Domenico in Grottaminarda, deve l'annuo canone netto di lire 46 35 che scade in agosto.

2° Dichiarare che la sentenza da emettersi dal Tribunale costituisca il titolo ricognitivo del diritto dello istante Seminario.

3° E condannare i convenuti tutti, meno quelli che si presentassero alla stipula del nuovo titolo avanti al notaro, alle spese del presente giudizio ed onorario all'avvocato.

All'udienza del Tribunale e nei modi di legge, sarà data comunicazione del Ruolo esecutivo che si rinnova.

Salvo espressamente ogni diritto, ragione ed azione, specialmente per il pagamento dei canoni ed interessi e censi arretrati, per la devoluzione dei fondi e restituzione dei capitali.

Ho infine loro dichiarato che lo istante rettore del Seminario diocesano di Avellino sarà rappresentato dal Procuratore esercente presso l'adito Tribunale signor Francesco Paolo Testa assistito dall'avvocato cav. Andrea Testa, presso il quale è domiciliato, via Mazzas, n. 2.

Noi cav. Gennaro Stranieri, presidente del Tribunale civile e correzionale di Avellino,

Letta la soprascritta citazione e l'articolo 389 Procedura civile,

Autorizziamo il procedimento sommario e fissiamo l'udienza che terrà la prima Sezione di questo Tribunale la mattina del sei venturo mese di luglio, per la discussione della presente causa.

Avellino, 15 aprile 1885.

G. Stranieri.

Luigi Liguori V. C.

Copie sì dell'antescritta deliberazione emessa da questo Tribunale in camera di consiglio a 13 andante che ordina la citazione per pubblici proclami, che dell'ordinanza di sommarietà emessa da questo signor Presidente; che anche si comunica, e presente atto da me firmato l'ho lasciate nel domicilio e case di dimora dei detti signori Francesco Tarantino, Alfonso Zigarelli e Vincenzo Siniscalchi consegnandole a persone loro rispettivamente familiari e capaci a riceverle e che non mi hanno voluto indicare il loro nome, mentre gli altri dichiarati saranno citati per pubblici proclami.

5794 Generoso Benigni usciere.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Venezia,

Visto l'art. 10 della vigente legge notarile e l'art. 25 del relativo regolamento,

Rende noto

Essere aperto il concorso al posto di notaro in questo distretto, con residenza nel comune di San Stino di Livenza.

Gli aspiranti presenteranno la domanda, corredata dai prescritti documenti a questo protocollo entro quaranta giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla Residenza del Consiglio notarile.

Venezia, 12 aprile 1885.

5749 Il pres. De Toni notaro.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Ad istanza della signora Maria moglie di Spirito Fantoni, ed Irene moglie di Giovanni De Francisco sorelle Sartoris fu Gaetano, con sua sentenza 6 aprile 1885 il Tribunale civile di Torino dichiarò l'assenza di Sartoris Paolo fu Gaetano, già residente in Torino, mandando notificarsi e pubblicarsi la stessa a norma dell'art. 23 del Codice civile.

Torino, 24 aprile 1885.

5812 Avv. Miglia sost. Baretta.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI della provincia di Trapani.

Essendosi dal sig. Cernigliaro Virzi Carmelo da Trapani, chiesto lo svincolo della cauzione prestata quale pubblico mediatore merci, s'invitano coloro che abbiano da reclamare avverso lo svincolo anzidetto, di presentarne domanda a questa Camera di commercio ed arti entro il termine di tre mesi dalla data della presente deliberazione.

Dalla segreteria camerale di Trapani, oggi 20 aprile 1885.

Il Presidende G. F. Alì.

5799 Il Segretario avv. Mondini.

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Con sentenza del Tribunale civile di Biella 13 febbraio 1885, venne dichiarata l'assenza di Zanello Silvestro, da Piancesi, sull'instanza di Zanello Carlo e Maria, e Bonifacio e Di Torchio Margherita, moglie di detto Silvestro Zanello, tanto in proprio che quale rappresentante legale dei minori suoi figli Pietro e Giuseppe Zanello di detto Silvestro, tutti da Piancesi, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 19 gennaio 1884.

Biella, 13 marzo 1885.

4980 Giachetti caus. Carlo.

AVVISO.

Dal giorno 22 novembre 1884 il signor Sereno Felice Toeschi, di Gargallo, ha cessato di essere impiegato della Ditta fratelli Moleschott. Il detto signor Toeschi non è mai stato rivestito di un mandato che lo abilitasse ad impegnare in alcuna guisa la Ditta Moleschott; ma dall'epoca suddetta in poi la Ditta stessa ha interamente rinunziato a valersi dell'opera del signor Toeschi anche come semplice impiegato.

Se ne dà pubblico avviso a scanso di ogni possibile equivoco e per tutti gli effetti che di ragione.

Roma, 27 aprile 1885.

5823 Fratelli Moleschott.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DOMANDA per svincolo di deposito notarile.

L'illustrissimo signor cav. Gaetano Burelli, domiciliato a Oliveto, Pretura del Monte S. Savino, nella sua qualità di sindaco della comunità di Civitella della Chiana, e come tale rappresentante la eredità testata del fu dottor Giovanni Becattini, notaro residente in Civitella della Chiana, stata adita a scopo di beneficenza dalla detta comunità col benefizio della legge e dell'inventario, ha presentato instanza fino dal di 5 corrente aprile, al Tribunale civile di Arezzo per lo svincolo a favore di detta comunità, del deposito di lire 1264, eseguito dal detto notaro nella Cassa del Monte Pio di Monte San Savino fino dal 12 febbraio 1844. La presente inserzione viene fatta agli effetti dell'articolo 38 della legge sul riordinamento del notariato del 25 luglio 1875, n. 2786.

Fatto in Arezzo, li 13 aprile 1885.

Avvocato Giovanni Bruschettini procuratore.

5560

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Si deduce di pubblica notizia che il signor conservatore e tesoriere del R. Archivio notarile provinciale di Firenze, col ministero del sottoscritto, ha esibito fino dal 6 aprile 1885, nella cancelleria del R. Tribunale civile e correzionale di Firenze, un ricorso, col quale domanda che sia decretata l'alienazione parziale della cauzione prestata per l'esercizio del Notariato, in Porta Lucchese, frazione del comune di Pistoia, dal notaro signor Evangelista Arcangeli, mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti (Intendenza di finanza di Firenze) di un certificato al portatore del Consolidato italiano 5 0/0, della rendita di annue lire 100, segnato di n. 405669, come da polizza di n. 819, rilasciata dalla Cassa predetta nel 15 settembre 1880.

Firenze, 7 aprile 1885. 5474

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Il cancelliere del Tribunale civile di Chieti

Avvisa

Che le signore Filomena e Gaetana Consalvi, proprietarie, domiciliate e residenti in Francavilla al Mare, uniche figlie ed eredi del defunto notaio Giacinto Consalvi, essendo possessori di un certificato di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia per lire quaranta, numero 221940, al 5 per cento, godimento dal 1° luglio 1862, vincolata come cauzione dovuta dal suddetto notar Consalvi per l'esercizio della sua professione, in Francavilla, ove passava a miglior vita il di 11 giugno 1872, hanno presentato domanda nella cancelleria di questo Tribunale, per lo svincolamento di detta cauzione.

Chiunque abbia diritto ad opporsi al cennato svincolamento, si presenterà nell'anzidetta cancelleria per gli adempimenti di legge.

Chieti, 6 aprile 1885.

Pel cancelliere

5515 Vincenzo De Jennis vicecanc.

AVVISO.

Dietro decreto 31 gennaio 1885 dell'illustrissimo sig. presidente del Regio Tribunale di Brescia col presente si porta a pubblica notizia che, per mancanza di recapito regolare, venne smarrito il sotto trascritto effetto cambiario di lire 3643 15 in data 3 dicembre 1884 accettato dal sottoscritto Andrea Bresciani e da pagarsi al signor Pirelli Carlo e Comp. di Milano entro il 26 agosto prossimo futuro.

Chiunque fosse in possesso di tal titolo cambiario dovrà presentarlo alla cancelleria del Tribunale di Brescia con avvertenza che scorsi quaranta giorni dalla indicata scadenza senza la relativa presentazione, sarà dichiarato inefficace lo stesso titolo cambiario a riguardo del possessore, e ciò in correlazione al precitato decreto presidenziale steso in bollo da lire 3 60.

Letterale trascrizione del titolo:

Chiari, 3 dicembre 1884.

B. P. lire 3643 25

Al 26 agosto p. v. 1885 pagherò per questo vaglia cambiario al sig. Carlo Pirelli la somma di lire tremilaseicento quarantatre e centesimi venticinque.

Andrea Bresciani.

Pagabile al domicilio della Banca popolare di Brescia succursale di Chiari.

Chiari, 30 marzo 1885.

Bresciani Andrea.

Copia per estratto fatto a cura di parte.

Bresciani Andrea.

Visto per autenticazione

Brescia, 9 aprile 1885.

5689 F. Ronga canc.

MINISTERO DEL TESORO

5807

UFFICIO DI LIQUIDAZIONE DELL'OFFICINA CARTE-VALORI IN ROMA

AVVISO D'ASTA *per la vendita di macchine, meccanismi ed altri oggetti provenienti della soppressa officina carte-valori in Roma.*

Si notifica che alle ore 2 pom. del giorno 18 maggio 1885, nel locale dell'ufficio di liquidazione dell'Officina Carte-valori, presso la Direzione generale del Tesoro (Palazzo delle Finanze), si procederà alla vendita, per mezzo di pubblico incanto ad offerte segrete, delle macchine, meccanismi ed oggetti descritti nell'unito elenco, e visibili sino al giorno dell'incanto nelle ore di ufficio nei locali del palazzo preaccennato.

L'incanto si aprirà lotto per lotto sui prezzi denotati in detto elenco, che sono stabiliti come minimo, e sarà tenuto colle norme del regolamento generale di Contabilità dello Stato e del Capitolato ostensibile presso l'ufficio di liquidazione.

Qualunque persona o ditta potrà presentare una offerta per uno o più lotti, purchè faccia constare di avere depositato presso una delle Tesorerie provinciali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma, Venezia e Verona una cauzione in valuta legale od in rendita pubblica da valutarsi al corso di Borsa corrispondente al quinto del prezzo segnato nell'elenco sudletto per gli effetti che intende acquistare.

Le offerte scritte su carta da bollo da lira una dovranno essere spedite all'indirizzo dell'Ufficio di liquidazione dell'Officina Carte-valori in Roma (Palazzo delle Finanze), in piego sigillato portante la dicitura: *Offerta per l'acquisto di macchine o materiali posti in vendita dal Tesoro dello Stato.* Esse dovranno pervenirgli non più tardi del giorno 17 maggio 1885, e saranno dissuggellate pubblicamente il giorno successivo, alle ore 2 pom.

L'aggiudicazione si farà lotto per lotto a favore del concorrente che abbia offerto il maggiore aumento sul prezzo portato dall'elenco, ma non sarà definitiva, nè valida, se non dopo trascorsi quindici giorni (fatali) senza che siasi fatta altra offerta con aumento non inferiore al ventesimo.

Gli oggetti aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di giorni quindici dalla data dell'aggiudicazione definitiva, previo versamento dell'intero prezzo.

Ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato, l'Amministrazione potrà procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente, valendosi della cauzione dal medesimo depositata.

Per gli oggetti che vendonsi a peso, il peso esatto verrà accertato all'atto della consegna.

L'Amministrazione del Tesoro, avvenuta l'aggiudicazione degli oggetti, si riterrà sciolta da ogni qualunque impresa o responsabilità verso gli acquirenti, e provvederà, se richiesta, a far eseguire a spese, rischio e pericolo dell'acquirente, l'imballaggio ed il trasporto alla stazione degli oggetti venduti.

Le spese tutte d'incanto saranno a carico dello Stato.

Roma, addì 24 aprile 1885.

L'Incaricato: A. VOLONTERIO.

Elenco *delle macchine, meccanismi ed altri oggetti, provenienti dalla soppressa Officina Carte-valori in Roma, da vendersi a pubblico incanto, a norma del relativo capitolato.*

Lotto 1 — Una macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2177, della fabbrica Koenig et Bauer con 28 rulli in legno e 18 in ferro — Tre forme pei rulli — Un armadio di abete pei rulli — Una coperta di tela cerata — Un tavolino di abete — Una rastrelliera a muro per gli arnesi — Due cassettine di abete per coprire le forme — Un asse per portare le forme — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 2 — Una macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2201, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 1 — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 3 — Una macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2197, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 1 — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 4 — Una macchina tipografica a 2 colori, marca 30 C, n. 2182 della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 1 — Prezzo d'asta lire 7000.

Lotto 5 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2181, della fabbrica Koenig et Bauer, con 47 rulli in legno — Due forme pei rulli — Un armadio di abete per i rulli — Una coperta di tela cerata — Un tavolino di abete — Una rastrelliera a muro per gli arnesi — Due cassette di abete per coprire le forme — Due cassettine di abete per i mettifogli — Prezzo d'asta lire 6000.

Lotto 6 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2192, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 5 — Prezzo d'asta lire 6000.

Lotto 7 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2214, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 5 — Prezzo d'asta lire 6000

Lotto 8 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2209, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 5 — Prezzo d'asta lire 6000.

Lotto 9 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2168, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto n. 5 — Prezzo d'asta lire 6000.

Lotto 10 — Una macchina tipografica a *plateau*, marca 32, n. 2174, della fabbrica Koenig et Bauer, con corredo come la precedente al lotto numero 5 — Prezzo d'asta lire 6000.

Lotto 11 — Una stufa grande di ferro riscaldata a vapore, alta metri 2 50, del diametro di metri 0 47, con tre rubinetti in ottone — Prezzo d'asta lire 150.

Lotto 12 — Una macchina per spianare lastre calcografiche, della fabbrica R. Mengarini — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 13 — Una macchina ad eccentrico per incidere numeri — Prezzo d'asta lire 80.

Lotto 14 — Un torchio tipografico a mano della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach — Un tavolino di abete — Un banco di abete con pietra di marmo — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 15 — Un torchio tipografico a mano della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach, con corredo come il precedente al lotto n. 14 — Prezzo d'asta lire 600.

Lotto 16 — Un torchio tipografico a mano della fabbrica Wilh. Ferd. Hein. Offembach, con corredo come il precedente al lotto n. 14 — Prezzo d'asta lire 600.

Lotto 17 — Un torchio tipografico, formato grande, della fabbrica Amos Dell'Orto, con corredo come il precedente al lotto n. 14 — Prezzo d'asta lire 800.

Lotto 18 — Un torchio calcografico in ghisa con movimento a vapore e stella in legno pel movimento a mano, della fabbrica Karl Kraus — Una tavoletta di abete con piccolo leggìo di zinco — Un barattolino per acqua raggia — Tre tamponi pei tingitori — Tre cassettine di ferro per riscaldare le placche — Una stagnola di latta per olio — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 19 — Un torchio calcografico in ghisa con movimento a vapore e con stella in legno per il movimento a mano della fabbrica Karl Kraus, con corredo come il precedente lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 20 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento a vapore e con stella in legno per il movimento a mano; con corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 21 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento a vapore e con stella in legno per il movimento a mano, con corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 22 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 23 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 24 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 25 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 26 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 27 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 28 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 29 — Un torchio calcografico in ghisa della fabbrica Karl Kraus, con movimento e corredo come il precedente al lotto n. 18 — Prezzo d'asta lire 500.

Lotto 30 — Un torchio calcografico in legno — Prezzo d'asta lire 5.

Lotto 31 — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Settantacinque cartoni di metri 0 70 × 0 49 — Prezzo d'asta lire 130.

Lotto 32 — Un carretto di noce e cartoni come al lotto n. 31 — Prezzo di asta lire 130.

Lotto 33 — Un carretto di noce e cartoni come al lotto n. 31 — Prezzo di asta lire 130.

Lotto 34 — Un carretto di noce e cartoni come al lotto n. 31 — Prezzo di asta lire 130.

Lotto 35 — Un carretto di noce e cartoni come al lotto n. 31 — Prezzo di asta lire 130.

Lotto 36 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.

Lotto 37 — Un Carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 38 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 39 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 40 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 41 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 42 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 43 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 44 — Un carretto di noce e cartoni, come al lotto n. 31 — Prezzo d'asta lire 130.
Lotto 45 — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 46 — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 47 — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 48 — Un carretto di noce per lo strettoio della carta — Prezzo d'asta lire 100,
Lotto 49 — Una caldaia di rame grande cilindrica di metri 0 60 di diametro e metri 0 70, di altezza con doppia parete per il riscaldamento a vapore e con rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza — Un disco di abete sotto la caldaia — Uno scaleo di abete — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 50 — Una caldaia di rame grande cilindrica di metri 0 72 di diametro e metri 0 79 di altezza con doppia parete pel riscaldamento a vapore e con rivestimento in legno, 4 rubinetti e valvola di sicurezza — Un disco di abete sotto la caldaia — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 51 — Una caldaia di rame grande cilindrica come la precedente al lotto n. 50 — Un disco di abete sotto la caldaia — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 52 — Corde di crine in parte usate per stendere la carta, circa chilogrammi 600 — Prezzo d'asta al chilog. lira 1.
Lotto 53 — 68 telai in legno per stendere, con corde di crine — Prezzo d'asta lire 500.
Lotto 54 — Una tavola di abete con pietra di marmo per macinare colori — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 55 — Una tavola di abete con pietra di marmo per macinare colori — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 56 — Una tavola di abete con pietra di marmo per macinare colori (rotta) — Prezzo d'asta lire 5.
Lotto 57 — Un tavolo di abete con pietra di marmo per macinare i colori — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 58 — Un tavolo di abete con pietra di marmo per macinare i colori — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 59 — Un armadio di abete con pietra di marmo per macinare i colori — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 60 — Un ventilatore di ferro fuso — Prezzo d'asta lire 50.
Lotto 61 — Quattro telai a *clichés* formato *Jesus* con grappe, per stereotipia — Prezzo d'asta lire 150.
Lotto 62 — Una macchina per spianare pietre litografiche — Prezzo d'asta lire 300.
Lotto 63 — Due calibri per l'altezza dei *clichés*, grandi e medio modello (stereotipia) — Prezzo d'asta lire 40.
Lotto 64 — Sei telai piccoli d'ottone per ramatura dei caratteri e lingottiera (stereotipia) — Prezzo d'asta lire 25.
Lotto 65 — Una macchina a vasca di legno per incollare, a movimento continuo — Prezzo d'asta lire 120.
Lotto 66 — Una macchina in legno per incollare con cilindri rivestiti in ottone e con movimento a mano ed a vapore — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 67 — Una macchina in legno come al lotto num. 66 — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 68 — Una macchina in legno come al lotto num. 66 — Prezzo d'asta lire 200.
Lotto 69 — Un volante con cavalletto di ferro fuso e sua maniglia — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 70 — Un volante come al lotto n. 69 — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 71 — Un volante come al lotto n. 69 — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 72 — Un volante come al lotto n. 69 — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 73 — Un volante come al lotto n. 69 — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 74 — Una pompa a tartaruga — Prezzo d'asta lire 90.
Lotto 75 — Centundici sgabelli di abete — Prezzo d'asta cent. 60 l'uno.
Lotto 76 — Ventuna armature di rulli a mano — Trentanove anime per armature di rulli a mano — Tre forme da rulli di varia grandezza — Prezzo d'asta lire 150.
Lotto 77 — Due forme da rulli per macchina tipografica a cilindro — Prezzo d'asta lire 50.
Lotto 78 — Tre coperte di tela cerata per macchine tipografiche — Prezzo d'asta lire 15.
Lotto 79 — Quattro cassette per lastre di rame — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 80 — Una macchina per la numerazione dei biglietti di grosso taglio — Prezzo d'asta lire 1000.
Lotto 81 — Due macchine per bucare la carta — Prezzo d'asta lire 20.
Lotto 82 — Una macchina per annullare i biglietti (guasta) — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 83 — Due orologi per guardie notturne — Prezzo d'asta lire 50.
Lotto 84 — Una porta di ferro con due serrature inglesi — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 85 — Una porta di ferro con tre serrature inglesi — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 86 — Una porta di ferro con due serrature inglesi — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 87 — Una porta di ferro con due serrature inglesi — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 88 — Una porta di quercia foderata di ferro con due serrature inglesi — Prezzo d'asta lire 100.
Lotto 89 — Una stufa di ferro fuso — Prezzo d'asta lire 5.
Lotto 90 — Una stufa di lamiera per carbone cock (in cattivo stato) — Prezzo d'asta lire 5.
Lotto 91 — Tre tinozze di castagno di forma a cono — Prezzo d'asta lire 15.
Lotto 92 — Quattro valigie di tela — Prezzo d'asta lire 10.
Lotto 93 — Sei telai per la numerazione — Prezzo d'asta lire 600.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA *per appalto della fornitura di quintali trecento di assenzio romano polverizzato.*

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 14 aprile corrente, per l'appalto della fornitura di quintali 300 di assenzio romano polverizzato, da consegnarsi in uno dei magazzini della Manifattura dei tabacchi in Roma.

Si fa noto che nel giorno 13 maggio prossimo, alle ore 3 pomerid., presso la Intendenza di Roma, sarà tenuto un secondo incanto ad offerte segrete, e si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi fosse che un solo offerente.

L'appalto incomincierà il 1° ottobre 1885, e terminerà il 31 marzo 1887.

L'appalto avrà luogo con le norme e le formalità stabilite dal vigente regolamento di Contabilità generale, e alle condizioni indicate nell'apposito capitolato, visibile presso la divisione quinta della Direzione generale delle gabelle e presso la Intendenza di finanza di Roma, appo la quale i concorrenti all'asta potranno pure esaminare il campione dell'assenzio che dovrà poi servire di tipo nelle consegne.

I concorrenti all'asta, nel giorno e nell'ora sopraindicati, dovranno presentare al funzionario che la presiede le loro offerte in iscritto e suggellate, le quali, perchè sieno valide, debbono:

1. Essere stese su carta col bollo di lira una;
2. Essere conformi al modello qui sotto tracciato;
3. Essere garantite col deposito fatto in una Tesoreria del Regno della somma di lire millecinquecento, in numerario o in rendita pubblica italiana, calcolata al corso medio della settimana precedente quella dell'incanto.
4. Essere corredati da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, oppure fatte per persona da dichiararsi, saranno considerate come non presentate.

L'appalto, seduta stante, sarà aggiudicato provvisoriamente a favore dell'aspirante che avrà richiesto un prezzo minore, sempre che questo prezzo sia inferiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda segreta Ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti, eccettuato quello del deliberatario che sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso deliberatario verso l'Amministrazione.

Con successivo avviso sarà indicato il perentorio termine (fatali) entro cui saranno ammesse offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione provvisoria.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 aprile 1885.

L'Intendente: TARCHETTI.

OFFERTA.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la fornitura di quintali 300 di assenzio romano polverizzato, di cui all'avviso d'asta 24 aprile 1885, pubblicato dall'Intendenza di finanza di Roma, al prezzo di (tanto in lettere che in cifre) per ogni chilogramma netto di detto assenzio, assoggettandomi a tutte le condizioni fissate dall'avviso suddetto e dal relativo capitolato d'oneri.

N. N. (Nome cognome e domicilio dell'offerente.

Al di fuori dell'offerta: Offerta per l'appalto della fornitura di quintali 300 assenzio romano polverizzato.

580

INTENDENZA DI FINANZA DI ALESSANDRIA

Avviso d'Asta *per la vendita dei beni del Demanio in conformità della legge 21 agosto 1862, n. 793.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 giugno 1885, in una sala della Intendenza di finanza di Alessandria, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara, col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta le somme infraindicate alle colonne 7 e 8.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infradescritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.
6. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.
7. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni durante l'orario d'ufficio presso l'Intendenza di finanza.
8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo d'aggiudicazione.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero dei lotti	Numero dell'elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Valore presuntivo delle scorte e mobili compreso nel prezzo d'asta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	57 C E	Nel comune di Tortona — Provenienza dall'Abbazia di S. Marziano e Pozzuolo Formigaro — Campo irrigatorio, regione Paderna, in mappa al n. 3826, consorti fratelli Rolandi, Bona, Lombardo Innocenzo e barone Garofano da due parti	3 16 63	45 0					
	Id.	Nel comune di Pozzuolo Formigaro — Provenienza come sopra — Terreno aratorio, ora vignato, regione Zoccolete, dette anche Rovere, in mappa al num. 545, consorti via Rovere, la Piazzuola, Gio. Battista Borgarelli, Leaudi e Botazzi	3 66 46	46 18					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Gerbido regione via Cortona, al num. di mappa 1430, consorti i fratelli Borgarelli, strada abbandonata per Cortona, Pessino Francesco e Beneficio di S. Gio. di Novi	0 24 54	2 21					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo regione Cavallino o Gozzo, in mappa al n. 1706, consorti avvocato Re Mattia, cav. Morando Vittorio e la strada a due parti	0 42 46	5 10					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Fabbricato rustico e civile con cortile chiuso ed un tratto di pascolo vitato, annesso in mappa ai numeri 1848, 1849, 1850, 1851	0 43 46	5 10					
		Campo aratorio dietro alla Cascina, in mappa al n. 1826	2 97 87	38 0					
		Campo dietro la Cascina di S. Marziano, in mappa al n. 1827, consorti Silvano Giovanni, via Cassano e Viuzzola	2 71 41	34 15					
		Campo avanti la Cascina di S. Marziano, in mappa ai nn. 1838, 1839, consorti Prebenda parrocchiale di Novi, Casersa Carlo, la strada e l'aia	0 65 32	8 8					
		Campo avanti la cascina S. Marziano, in mappa al n. 1847, consorti antica strada di Novi, campo demaniale detto dell'Oste, Scuola del Rosario, avv. Re Mattia	0 61 34	8 5					
		Campo regione S. Marziano a mezzodì della cascina detta dell'Oste, in mappa al n. 1846, consorti Botazzi, avv. Re Mattia, Maniglia Girolamo, Silvano Giovanni ed eredi Ravizza Stefano	2 66 52	34 0					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo aratorio regione S. Marziano, in mappa al n. 2176, consorti Ravizza Stefano e Silvano fratelli	3 27 92	41 2					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo regione S. Marziano, in mappa al n. 2180, consorti fratelli Pulenzona e Remotti	0 68 26	8 9					
	Id	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo regione Sull'argine, detto Bonfonso, in mappa al n. 2203, consorti signora Ricci di Novi, Dellachà Taddeo e la strada	8 91 32	113 17	55,000 »	5,500 »	2,000 »	100 »	600 »
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo regione Sull'argine, in mappa al n. 2210, consorti Righini di Novi, Valenzone Giovanni e la strada	0 77 73	9 22					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo aratorio, detto Campetto del Fugone, regione S. Marziano, in mappa al n. 1856, consorti Pittaluga Carlo, la viuzzola e la fuga con strada	1 49 26	19 1					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Prato S. Marziano, regione come sopra, in mappa al n. 1854, coerenti altri terreni del Benefizia e da viuzzola	3 43 60	43 20					

Numero dei lotti	Numero dell'elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	Valore presuntivo delle scorte e mobili compreso nel prezzo d'asta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo detto di Bertola e Cappelletta al numero di mappa 1855, coerenti fratelli Bailo, prato S. Marziano, e strada di Cassano	5 50 34	70 5					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo detto Bastida presso Cascina S. Marziano in mappa al n. 1821, consorti Bona Pietro e prebenda S. Marziano	1 38 16	17 15					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo aratorio detto Via Cassano in mappa al n. 1823, consorti Bona Francesco, Becca Pietro Giovanni e colla strada Cassano	0 15 2	1 22					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo via Cassano, regione S. Marziano, in mappa al n. 1927, consorti strada Cassano, Dellachà Taddeo, Fossati Paolo e vedova Pallanzona Antonia	0 42 60	6 14					
	57	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campo, regione Straga, in mappa al n. 1866, consorti Gio. Battista Borgarelli, Borgarelli Giuseppe e Domenico Pittaluga	0 40 27	5 3					
	Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Campetto aratorio (Proscia), regione S. Marziano, in mappa al num. 1865, confina coi fratelli Bailo e la proprietà della SS. Trinità	0 23 52	3 0					
	64	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Vigna, regione strada, in mappa al num. 1548, 1583, consorti Botazzi Giovanni, Dellachà Francesco e la strada, ed è attraversata da una strada vicinale	2 59 33	33 2					

Alessandria, il 26 aprile 1885. 5837 *Il Segretario:* BERRUTI.

Provincia di Roma — Comune di S. Vito Romano e di Rojate

Esattoria Consorziale di San Vito Romano

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 9 ant. e seguenti del giorno 15 maggio 1885, nel locale della Pretura di S. Vito Romano, colla assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura di S. Vito Romano, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti nell'elenco che segue, appartenenti ai signori sottoindicati debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita:

1. Terreno seminativo vitato, posto nel comune di Rojate, in voc. Gliancotria, a confine con il fosso, Orlandi Giuseppe, Belli Tuzi Benone, di proprietà di Gaetani Agostino e fratelli fu Angelantonio, dell'estensione a 9 20, sezione unica, part. 1197, 2727, 1198, valore censuario lire 11 45, prezzo minimo liquidato lire 72, deposito a garanzia dell'offerta lire 3 60.

2. Terreno castagnato posto nel comune di Rojate, vocabolo Mora del Lupo e Tartaro, a confine con Orlandi Giuseppe, Cipriani Rosa in Orlandi, Orlandi Leonardo, di proprietà di Pietrangeli Graziano, dell'estensione a 3 59, sezione unica, part. 1209, 2412, valore censuario lire 7 82, prezzo minimo liquidato lire 49 20, deposito a garanzia dell'offerta lire 2 46.

3. Terreno seminativo vitato posto nel medesimo comune, vocabolo Colle, a confine col fosso, Sales Luigi, Damiani Sante, di proprietà di Pietrangeli Filippo fu Benedetto, dell'estensione a 5 30, sezione unica, part. 1518, valore censuario lire 18 87, prezzo minimo liquidato lire 98, deposito a garanzia dell'offerta lire 4 90.

4. Terreno seminativo, vocabolo Camorano e S. Salvatore, posto nel comune di Rojate, di proprietà di Pietrangeli Filippo fu Giuseppe, a confine con la strada, Luciani Maddalena, Damiani Tommaso, stradella, Sales Luigi, ora Orlandi Margherita, e Nardi Adolfo, dell'estensione a 6 53, sezione unica, part. 1241, 1680, valore censuario lire 11 85, prezzo minimo liquidato lire 73 20, deposito a garanzia dell'offerta lire 3 66, responsivo 1/4 alla Parrocchia di S. Salvatore, est. 6 16 ed 1/3 alla Parrocchia di S. Maria. est. 17 35.

5. Terreno seminativo olivato, vocabolo Vignepero, di proprietà di Battisti Domenica di Pietro in Gervasi, sito nel comune suddetto, a confine con Orlandi Leonardo, Damiani Alessandro, Sales Luigi, estensione a 0 50, sezione unica, part. 1389, estimo lire 2 59, prezzo minimo liquidato lire 15 60, deposito a garanzia dell'offerta lire 0 78.

6. Terreno seminativo vitato, vocabolo Camorano, di proprietà di Battisti Giacomo fu Francescantonio, sito nel comune suddetto, a confine con il fosso, Sales Luigi e Projetti Benedetto, estensione 5 50, sezione unica, part. 2853, estimo lire 6 07, prezzo minimo liquidato lire 37 80, deposito a garanzia dell'offerta lira 1 74, resp 1/4 al Seminario di Subiaco.

7. Terreno castagneto posto nel comune suddetto, in voc. Piazza Serdio, di proprietà di Cipriani Benedetto fu Francesco, a confine colla strada a due lati, Impilli Maria e sorella, Luciani Domenico, estensione a 3 70, sezione unica, part. 1266, 1267, estimo lire 9 44, prezzo minimo liquidato lire 58 80, deposito a garanzia dell'offerta lire 2 94.

8. Fabbricato uso casa, 1° e 3° piano, posto nel comune di Rojate, via Santa Maria; altro fabbricato, posto nel medesimo comune, via della Chiesa, n. 8, di proprietà di Bori Raimondo e fratelli fu Giovanni, a confine con Rou Francesco, Soles Alessandro, strada, Bori Giovanni, Rossi Vittorio, Soles Alessandro, Bori Teresa, Capitani Antonio, Bori Giuseppe, nn. 244/2, 245/1, 246/3, 247/1, 253/2, estimo lire 30, prezzo minimo liquidato lire 180, deposito a garanzia dell'offerta lire 9.

9. Bori Benedetta fu Giuseppe in Rossi, proprietaria di Terreno, seminativo, olivato, vocabolo Vianova, posto nel comune suddetto, a confine con Ceci Luigi, Camilli Lorenzo, parrocchia di San Sanvatore, estensione a 1 40, sezione unica, part. 2838, estimo 15 26, prezzo minimo liquidato lire 94 80, deposito a garanzia dell'offerta lire 4 74.

10. Fabbricato uso casa, piano 2°, vani 2, posto nel comune suddetto, via delle Ville, num. 62, a confine con Costantini Luigi, Costantini Domenico e strada, n. 137, estimo lire 5 62, prezzo minimo liquidato lire 54 60, deposito a garanzia dell'offerta lire 2 73, la di cui proprietà è di Impilli Benedetto fu Domenico.

11. Fabbricato uso casa, 1° piano, posto nel comune di Rojate, di proprietà Volpe Giovanni fu Andrea, in via del Molino, n. 11, a confine con Ceci Luigi a due lati e strada, n. 184/2, estimo lire 3, prezzo minimo liquidato lire 29 40, deposito a garanzia dell'offerta lira 1 47.

12. Terreno seminativo, vitato, vocabolo Valle del Cerro e castagneto, vocabolo Corone, sito nel comune di Rojate, di proprietà di Capitani Sante fu Antonio, a confine con strada, fosso, Caroletti Natale, Cappella di Santa Maria, Gori Benedetto ed altri, Capitani Zinfa, estensione a 4 42, sez. unica, part. 600, 2953, estimo lire 6 47, prezzo minimo liquidato lire 39 60, deposito a garazia dell'offerta lira 1 98.

13. Terreno castagnato, posto nel comune di San Vito Romano, in vocabolo Cesali, di proprietà Gentili Francesca in Battistoni, a confine con Rossi Marianna, Maccaroni Vitantonio e Maccaroni Giov. Battista, estensione a 8 52, sezione unica, part. 1883, estimo lire 6 39, prezzo minimo liquidato lire 39, somma da depositarsi per garanzia dell'offerta lira 1 95.

14. Fabbricato uso casa, 1° piano, vani 2, posta nel comune di San Vito Romano, in via Tinozza, n. 8, di proprietà Orlandi Anna Maria e Rosa fu Alessandro, a confine con De Paolis Luigi, Cenci Giov. Battista, Cianfriglia Luigi, nn. 100/1, 101/1, 102/1, estimo 9, prezzo minimo liquidato lire 87 66, deposito a garanzia dell'offerta lire 4 38.

15. Fabbricato casa di proprietà Ronci Pietro fu Luigi (Bergacelle), sita nel comune di San Vito Romano, via Arco Saracaro, n. 11, a confine con Cianfriglia Luigi, De Paolis Luigi e strada, nn. 110/1, 112/2, estimo 5 62, prezzo minimo liquidato lire 52 80, deposito a garanzia dell'offerta lire 2 14.

16. Terreno-casa, vocabolo Casale, terreno seminativo in vocabolo Vallefredda, posti nel comune di San Vito Romano, di proprietà di Ronci Francesco fu Luigi, confinanti Denni Basilio, Isabella Biagio e stradello; De Paolis Francesco, Ronci Prete Domenico, e stradello; estensione a 3 26, sezione unica, part. 721, 2147, estimo lire 2 25, prezzo minimo liquidato lire 13 80, deposito a garanzia dell'offerta lire 0 69.

Occorrendo eventualmente un secondo o terzo incanto il 1° avrà luogo il giorno 20 maggio ed il 2° il 25 maggio 1885 nel luogo ed ore suindicate.

San Vito Romano, li 6 aprile 1885.

5783 *L'Esattore:* EMILIO CORVI.

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

AVVISO DI VIGESIMA per l'appalto della costruzione (a nord della città) di un muro daziario in sostituzione delle demolite mura castellane, della lunghezza di circa m. l. 595 in tre tratti.

Aggiudicato oggi in via provvisoria col ribasso del 2 50 per cento l'appalto suddetto, vi è tempo utile a tutto il mezzogiorno di domenica 10 maggio p. v. per presentare in questa segreteria le offerte di ulteriore ribasso non inferiori al ventesimo dei prezzi risultanti dall'ottenuto ribasso.

In caso di presentazione di più offerte sarà preferita la migliore pel municipio.

Si richiamano le condizioni tutte di che all'avviso 7 corrente, in quanto sono applicabili a questo esperimento.

Dalla Segreteria municipale, li 24 aprile 1885.

5805 *Il Segretario capo:* CECCARELLI.

Provincia di Roma — Comune di Genazzano

AVVISO *per la vendita del soprassuolo della macchia comunale detta di Secerano,* in secondo esperimento.

Rimasto deserto il primo esperimento di asta che ebbe luogo il giorno 20 andante mese per la vendita suindicata, si rende noto che innanzi il signor sindaco o chi per esso, alle ore 10 ant. del giorno 20 futuro mese di maggio, in questa segreteria comunale, si procederà al secondo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per la vendita del soprassuolo della macchia di Secerano, escluse le piante che debbono rimanere come dotazione del bosco, a forma della legge forestale a cui il medesimo trovasi soggetto perchè vincolato.

L'asta sarà regolata a forma dei capitoli speciali a tutti ostensibili in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio, nonchè del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato.

La gara si aprirà al prezzo di lire ottomila (8000), e si aggiudicherà anche con il concorso di un solo aspirante.

Per concorrere all'asta fa d'uopo depositare in mani del segretario comunale lire duecento (200) per le spese di asta, registrazione, istromento, ecc., che sono a tutto carico del deliberatario.

L'aggiudicatario definitivo poi dovrà anche versare alla Cassa comunale lire ottocento (800) a garanzia del contratto.

In caso di provvisoria aggiudicazione, il termine utile per presentare offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo del seguito deliberamento scadrà alle ore 10 ant. del giorno 6 giugno 1885.

Genazzano, li 26 aprile 1885.

5866 *Il Sindaco:* V. GIORGI.

COMUNE DI RIETI

Lavori di fognatura della via del Corso

Avviso di primo incanto.

In esecuzione della deliberazione consigliare in data 6 marzo 1885, n. 2-16, volendo il comune di Rieti dare in appalto i lavori occorrenti per la fognatura della via del Corso, si fa noto che alle ore 12 meridiane del giorno 14 maggio prossimo, nella sala massima del palazzo comunale, avanti l'onorevole signor sindaco, o chi per esso, è indetta la gara dell'asta sulla prevista somma di lire 15,184 02, risultante dalla perizia dell'ingegnere signor Muzi in data 13 aprile 1885, osservate le seguenti condizioni:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, a norma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno produrre il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo ove eglino risiedono, ed altro firmato da un ingegnere degli uffici tecnici governativi e provinciali, in data non maggiore di sei mesi, comprovante la loro idoneità ed attitudine a condurre i lavori che si appaltano; avvertendo che quest'ultimo dovrà essere confermato dal prefetto o sottoprefetto, a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali. Dovranno altresì esibire una fede di deposito del cassiere comunale per la somma di lire settecento a titolo di cauzione provvisoria, la quale, nel caso di aggiudicazione dei lavori, dovrà essere elevata a lire millecinquecento. A garanzia poi delle spese d'asta, copie, registro, contratto, ecc., che sono a totale carico del deliberatario definitivo, dovrà ciascun concorrente depositare lire cinquecento.

3. Il termine prefisso al compimento del lavoro sarà di mesi quattro, a datare dalla consegna.

4. Dovrà il deliberatario osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato particolare che rimane ostensibile nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

5. Il termine utile pel miglioramento del vigesimo è fissato fino al mezzodì del giorno 31 maggio prossimo venturo.

Rieti, dal Municipio, addì 27 aprile 1885.

5802 *Il Segretario Capo:* GIUSEPPE AMALFITANO.

Provincia di Palermo — Comune di Caltavuturo

2° Avviso d'Asta.

Rimasta deserta l'asta del 22 febbraio ultimo relativo alla gabella delle terre S. Giovannello di questo comune, si fa noto, che il 14 maggio prossimo, alle 10 antim., in questa segreteria c., si terrà nuovo esperimento d'asta per la gabella predetta, nei modi indicati con l'avviso 28 gennaio ultimo.

Si avverte, che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia, che un solo offerente.

Le terre predette saranno gabbellate per intero e per lotti separati.

Il termine fatale resta col presente fissato pel giorno 31 predetto maggio.

Caltavuturo, 21 aprile 1885.

5776 *Il Sindaco:* ANTONINO CIRRITO SCIARRINO.

MUNICIPIO DI TAGLIACOZZO

Avviso per ribasso di ventesimo.

A seguito dell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale nel dì 23 aprile corrente, conformemente all'avviso d'asta del 2 detto mese, l'appalto dei lavori di condottura dell'acqua potabile in questa città, venne aggiudicato provvisoriamente per la somma di lire 41,861 44, in seguito all'ottenuto ribasso dell'8 per cento sulla somma di base d'asta in lire 45,501 56.

Il termine utile (fatali) per la diminuzione del ventesimo sulle lire 41,861 44, accompagnata dal deposito di lire 1200 e certificato d'idoneità, scade alle ore 12 meridiane del giorno nove p. v. maggio.

Presentandosi tale diminuzione si procederà a novello esperimento di asta sul prezzo variato dai ribassi, previo apposito avviso. In contrario la detta aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva.

Tagliacozzo, 23 aprile 1885.

Il Sindaco: GIUSEPPE JACOMINI.

5800 *Il Segretario:* ANTONIO VENTURINI.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

DEL TERZO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 18 maggio 1885, alle ore 12 meridiane, nella sala degl'incanti, sita in prossimità di questo Regio Arsenale marittimo, dinanzi il signor direttore delle costruzioni navali a ciò delegato dal Ministero della Marina, avrà luogo un pubblico incanto per la provvista di

N. 4 caldaie marine tubolari a tre forni con relativi accessorii, per la R. nave *Agostino Barbarigo,* per la somma complessiva di lire 115,920,

da consegnarsi nel R. Arsenale di Venezia nei termini di tempo ed alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'appalto.

L'incanto avrà luogo a partito segreto, mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da lira 1, e chiuse in plichi suggellati con impronta a ceralacca, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto sui prezzi suddetti il maggiore ribasso in ragione di un tanto per cento, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Saranno ammessi all'asta soltanto i proprietari o i rappresentanti di Stabilimenti meccanici nazionali notoriamente atti alla costruzione delle caldaie marine formanti oggetto della presente fornitura. L'attitudine dei concorrenti, sarà provata per mezzo di un certificato da rilasciarsi da una delle Direzioni delle costruzioni dei tre Dipartimenti marittimi.

I concorrenti dovranno eziandio fare un deposito di lire 12,000 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate al corso di Borsa, nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso. Alla stipulazione del contratto potrà il deliberatario sostituire a tale cauzione una valida cauzione personale con approbatore, accetta all'Amministrazione marittima.

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria, non minore del ventesimo sui prezzi dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 8 giugno p. v.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni delle costruzioni dei due Dipartimenti marittimi in Napoli e Spezia.

Le offerte potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle suddette due Direzioni, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora d'incanto.

Per le spese approssimative del contratto, tassa registro, ecc., si depositeranno, all'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa, lire 1500.

Venezia, li 27 aprile 1885.

5851 *Il Segretario della Direzione:* ENRICO GRECI.

Citazione per pubblici proclami

Copia — N. 93 registro presentazione ricorsi. Ariano 17 aprile 1885 - Il V. Cancelliere R. Pironti - All' Illustrissimo signor Presidente e signori Giudici del Tribunale Civile di Ariano - Il Vescovo di Avellino, D. Francesco Gallo, quale legale rappresentante di quel Seminario Diocesano, per mezzo del sottoscritto avvocato e procuratore, espone quanto ségue - Con ordinanza dell' Intendente di questa provincia del 27 aprile 1855, registrata al N. 6760 colla tassa corrispondente si dichiarava rinnovato il Quadro reso precedentemente esecutivo contro i debitori del Seminario in esso indicati, domiciliati in diversi comuni di questo circondario di Ariano, e che sono del Comune di Grottaminarda segnati al N. d'ordine 1 a 84, di Fontanarosa dal N. 117 a 177, di Mirabella dal N. 203 a 243, e di Taurasi dal N. 286 al 290 del Ruolo esecutivo anzidetto; e poichè è prossimo a scadere il trentennio ed è necessario provvedersi alla rinnovazione del ripetuto Ruolo con le norme degli art. 2136 del codice civile in vigore, e 146 della procedura, giusta l' uniforme giurisprudenza della nostra Cassazione, così si prega la vostra giustizia di emettere ordinanza, con la quale sia autorizzata la citazione per pubblici proclami, giusta l'art. 146 della procedura, non solo per la molteplicità delle persone, quanto per la diversità del loro domicilio - Bene inteso che le persone da citarsi non sono solamente quelle segnate nel ruolo, ma altre ancora come eredi e aventi causa. - Ariano 17 aprile 1885 - N. de Angelis - Il Pubblico Ministero per requisitoria, ed indi al Giudice sig. Bellantuoni Luigi per farne relazione in Camera di Consiglio. Ariano 17 aprile 1885 - Il Presidente - L. D'Ippolito - Il P. M. - Visti gli atti e l'art. 146 cod. proc. civ. - Chiede - Farsi diritto alla domanda ordinandosi però la citazione personale a' reddenti di generi oltre alle sei tomola, e di danaro oltre le venticinque lire che dimorano fuori Circondario. - Ariano 17 agosto 1885. E. Feo - In nome di Sua Maestà Umberto I. Per la grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia - L' anno milleottocentottantacinque il giorno venti del mese di aprile in Ariano - Il Tribunale Civile di Ariano composto dai signori Luigi cav. d'Ippolito, Presidente - Luigi Bellantuoni, Raffaele Pezzella, Giudici. Letta la domanda del sig. Francesco Gallo Vescovo di Avellino - Vista la requisitoria del Pubblico Ministero. Udita la relazione del Giudice sig. Bellantuoni. Attesochè la istanza del Vescovo di Avellino merita di essere accolta, per la ragione che ha il suo fondamento nella legge. Attesochè avuto riguardo alla moltiplicità dei debitori dei canoni a favore del Seminario Diocesano di Avellino, la citazione secondo le forme del procedimento ordinario riuscirebbe oltremodo dispendiosa. Attesochè è utile e giusto ordinare la citazione secondo le forme ordinarie della procedura ad otto debitori di censi di qualche importanza. Per tali motivi. Il Tribunale, deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del Giudice delegato, inteso il Pubblico Ministero, autorizza il signor Francesco Gallo, Vescovo di Avellino a citare per pubblici proclami i debitori dei censi dovuti al Seminario di Avellino, domiciliati nel comune di Grottaminarda, segnati nel ruolo esecutivo sotto i numeri d'ordine da 1 a 84; nel comune di Fontanarosa indicati coi numeri 117 a 177; in quello di Mirabella segnati coi numeri 203 a 243, e nel comune di Taurasi coi numeri 286 a 290. Ordina che la citazione per pubblici proclami sia inserita nel giornale degli annunzii giudiziarii della Provincia e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e che otto copie di essa sieno affisse nel comune di Grottaminarda, di Mirabella, di Fontanarosa e Taurasi, nei luoghi più frequentati, ove ordinariamente si affiggono gli atti della pubblica autorità. Ordina altresì che siano citati personalmente secondo le norme della procedura ordinaria i signori Luigi Moscaritolo e Filippo Cianciulli di Grottaminarda, Pasquale Giusto e Pietro Ruzza di Fontanarosa, Michele Riccio e Pasquale Terrazzano di Mirabella, Michelangelo Tranfaglia e Benigno Inglese di Taurasi; Assegna a tutti il termine di giorni venti per comparire innanzi a questo Tribunale, a decorrere dal dì dell' ultima notificazione, inserzione e pubblicazione nel modo come sopra. Così deliberato oggi sopraddetto giorno, mese ed anno e sottoscritto come segue. - L. D'Ippolito - L. Bellantuoni - R. Pezzella - R. Pironti V. C. Numero 869 reg. cron.

L' anno 1885 il giorno 23 aprile in Mirabella Eclano, Fontanarosa, Grottaminarda e Taurasi - Ad istanza di Monsignor Francesco Gallo, rappresentante del Seminario Diocesano di Avellino ivi domiciliato nel detto seminario - Io sottoscritto Usciere presso il Tribunale Civile di Ariano, ivi domiciliato - Ho dichiarato ai signori: coniugi Angiolina Mazzarella e Giuseppe de Feo, Alessandro Ciani, Luigi Buonopane fu Salvatore, Francesco Saverio Sorrentino fu Ciriaco, Luigi Tecce fu Carmine, Crescenzo Buonopane fu Salvatore, Concetta d'Ambrosio, fu Carmine, Vincenzo d'Ambrosio fu Giovanni, Lorenzo Graziano fu Pietro, Emidio de Luca fu Prisco, Vincenzo Cappuccio fu Giuseppe, Sabato di Pietro fu Berardino, Raffaele Barletta fu Angelo, Pietro de Simone fu Prisco, Giuseppe Lavita fu Saverio, Prisco Ambrosino fu Saverio, Prisco de Sisto fu Giovanni, Prisco e Carmine Rosato fu Filippo, Maria Pesaturo fu Gaetano, Raffaele lo Pilato fu Emmanuele, Antonio Barrasso fu Onofrio, Giroloma Russo vedova Fiorentino, Luigi Bruno fu Pasquale, Giuseppe di Pietro di Michele, Carmine de Simone fu Giuseppe, Saverio la Vita fu Pasquale, Angelo Sacco fu Antonio, Saverio di Pietro fu Giuseppe, Luigi di Pietro fu Emidio, Prisco di Pietro fu Giuseppe, Pasquale Capobianco fu Gennaro, Prisco di Pietro fu Michele, Concetta Pesaturo fu Pasquale, Domenico di Feo di Pasquale, Prisco Bruno fu Pasquale, Saverio di Pietro fu Agostino, Crescenzo e Antonio Sorrentino, Pasquale Antonio de Simone fu Prisco, Giosuè de Sisto fu Ciriaco, Giuseppe di Pietro fu Gabriele, Agostino de Simone di Raffaele, Giovanni Camarro fu Nunziante, Fedele Moscaritolo fu Marciano, Giovanni Moscaritolo fu Nicola, Raffaele Moscaritolo fu Gennaro, Giuseppe Moscaritolo fu Nicola, Benigno Moscaritolo fu Gennaro, Carmela Feola fu Pasquale, Domenico Carpenito fu Gennaro, Annarosa Giannasca fu Pasquale, Pasquale Rosa fu Nicola, Prisco de Luca fu Nicola, Lorenzo Graziano fu Pietro, Angelo Sorrentino fu Raffaele, Emidio de Luca fu Prisco, Giuseppe de Simone fu Pasquale, Carmine Guarino fu Bernardino, Angelo Riccio fu Felice, Concetta Lopilato fu Bernardino, Angelo Martiniello fu Pasquale, Carmine Martiniello di Angelo, Angelo Michele Cerrato fu Francesco, Prisco de Luca fu Nicola, Domenico e Marino Cappuccio fu Alesio, Nicola Rossetti fu Angelantonio, Ciriaco Guarini fu Nicola, Angiolo Guarini fu Giuseppe, Caterina Intresano vedova de Sanctis, Crescenzo Terrazzano di Emidio, Vincenzo Guarini in Angelo, Angiolo Ciani di Luigi, Michele Guarino fu Pasquale, Basilio Guarini fu Nicola, Carlo Guarini di Raffaele, Giovanni Guarini fu Pasquale, Pasquale Guarino fu Nicola, Raffaele Rossetti fu Angelantonio, Pasqualantonio Riccio fu Michele, Prisco Tammaro fu Tommaso, Angelo Guarino fu Nicola, Silvestro Mercurio fu Innocenzo, Francesco Guarino fu Pasquale, Giuseppe Lopilato fu Nicola, Pietro Sorrentino fu Luigi, Angelo Michele Memolo fu Pasqualantonio, Bernardino Memmoli fu Prisco, Angelo ed Antonio Memolo, figlio, Teresa e Gennaro Memolo fu Michele, Vincenzo Ferri fu Tommaso, Angelo Memolo fu Prisco, Pasqualantonio Panniello fu Carmine, Angelo Panniello di Alesio, Domenico de Feo di Pasquale, Vincenzo Ferro qual Presidente della Congrega di Carità; erede di Francesco Piacente, Francesco Saverio Sorrentino Priore della Cappella di S. Prisco; Nicola Cappuccio eredi, Gennaro Pezzella eredi, Prisco Sforza eredi, Prisco Angelo Rossetti eredi, eredi di Notar Rossi, Pietro Sforza eredi, Aniello Tiociello eredi, Giuseppe Cappuccio fu Nicola qual Priore della Cengrega di San Sebastiano, Franc. Pezzella fu Girolamo, Vincenzo Dotolo fu Antonio, Pasquale Picariello fu Raffaele, Giovanni Rossetti fu Nicola, Francesco Rossetti fu Filippo, Salvatore Rossetti fu Gennaro, Bernardino Rossetti fu Raffaele, Antonio Rossetti fu Giosuè, Pietro Rossetti fu Emidio, Saverio Petitto. - Tutti i suddetti individui domiciliati in Mirabella Eclano meno il Petitto domiciliato in Cambanarello, Carmine di Palma fu Michelangelo, Giuseppe de Pricolo fu Michelangelo, Michele, Antonio, Flammia fu Giuseppe, Angiolo Cirfello fu Nicola, Raffaele Bellofatto fu Antonio, Generoso Faretra fu Luigi, Stella d'Apuzzo e Angelo Guarino fu Michele coniugi, Tommaso Minichiello fu Nicola, Pellegrino Blasi, Tommaso Caprarella, Giuseppe e Michele Tutela fu Antonio, Marcantonio Blasi, Angelo Abbruzzese fu Pasqualantonio, Antonia Palumbo fu Nicola, Domenieo Palumbo fu Nicola, Giuseppe Fischetti, coniugi Rosina Buonopane fu Buonaventura e Alfonso Perillo fu Leonardo, Tommaso Meluccio, Vito Barrasso fu Michele, Angelo Cubino fu Vincenzo, Maria Michele Mininno fu Nicola, Gesuè del Grosso fu Gennaro, Francescantonio Villanova fu Michelangelo, Pasquale Cirillo, Pasquale Cubino fu Domenico, Domenico Mininno fu Tommaso, Tommaso Mininno fu Angiolo Maria, Raffaele Roselli fu Pietro, Tommaso Roselli fu Pietro, Nicola Cogliano fu Francescantonio, Biagio Moscaritolo fu Pietro, Antonio Moscaritolo fu Pietro, Bartolomeo Abbruzzese qual rappresentante gli eredi di Filippo Cianciulli, Giovantomaso Buonopane fu Pasquale, Domenico del Grosso, Giuseppe Cartullo fu Ciriaco, Carmine de Filippo di Michele, Gennaro Vitale fu Pasquale, Ciriaco Cartullo di Tommaso, Rosina Buonopane, Luigi Cantillo fu Raffaele e fratello, Achille, Carmine, Alfonso, Enrico e Gennaro Perillo, Michele Palumbo Priore della Congrega di S. Tommaso, Angelo ed altri Cataruozzolo, Paolino Vitale, Raffaela Vitale, Michelangelo Spera, Michele Barbiere, eredi di Pasquale Flammia e di Domenico Abbruzzese eredi di Pasquale ed Agostino Abbruzzese, Giovantomaso Buonopane, coniugi Alfonso Perillo e Rosina Buonopane. Tutti domiciliati in Grottaminarda. Eredi di Cresenzo Benaventano e di Giuseppe Liberto, eredi di Antonio Modano, Federico Giusti fu Pasquale, eredi di Andrea Martone, eredi di Nicola Iannuzzi, di Sabato Ciampa, erede di Sabino Alvino, eredi di Domenico Penta; erede di Berardo di Prisco, eredi di Domenico Angelo Beatrici, erede di Ciriaco Bianco, eredi di Ettore di Prisco, eredi di Andrea Martoni, eredi di Nicola Salacone, erede di Berardino Rosa; eredi di Antonio Inglese, eredi di Antonio de Concilis, eredi di Carlo Beatrici, erede di Bernardo di Prisco, eredi di Garmosina Loro, eredi di Antonio Pacilio, eredi di Ciriaco e Nicola Inglese, eredi di Antonio e Francesco Cosato, eredi di Tommaso Capobianco, Luigi di Prisco fu Nicola, Giovanni Macina, Nicola Pierro fu Lorenzo, eredi di Giovanni Penta, eredi di Pietro Gambino, eredi di Francesco Inglese, eredi di Pietro Rosati, eredi di Tommaso e fratelli Capobianco, erede di Carlo Barbiero, erede di Francesco Ruzzo, Pietro Ruzzo, eredi di Francesco d' Italia e signori Bianco, signore Arciprete Bianco, eredi di Giuseppe Ciampa, Antonio Bianco fu Pietro, Michele Bianco, Eugenio Bianco ed altri Bianco, Nicola Penta di Giovanni; eredi di Pietro Modani, eredi di Carlo del Re, eredi di Nicola Giannuzzo, eredi dei signori Pepe, eredi di Ciriaco Capobianco, eredi di Michele Martone, eredi di Vittorio del Grosso, eredi di Bartolomeo del Grosso, eredi di Michele del Grosso, eredi di Giovanni Penta, eredi di Francesco d' Italia, eredi di Giuseppe Pasquariello, eredi di Pietro Brancario, eredi di Giovanni Beatrici, eredi di Giancamillo d'Italia, eredi di Mauro Tedeschi, eredi di Anna Franza, eredi di Nicola Barbiero, Tommaso de Rosa, Clemente de Rosa, ed altri eredi di Nicola, eredi di Diana Penta.

Tutti i suddetti individui sono domiciliati nel Comune di Fontanarosa, Ricevitore di Registro di Grottaminarda, Pasquale Tranfaglia, Tommaso Paladino fu Antonio, Pasquale Tranfaglia fu Michelangelo, Nicolina Piscopo, Pasqualina Tranfaglia fu Michelangelo, Ciriaco Inglese fu Raffaele, Pasquale Inglese fu Raffaele, Francesco Paolo Mele fu Antonio, Luigi Camuso di Marciano, Angiola Inglese fu Marciano, Marciano Camuso fu Giuseppe, Nunziante Carpinito, Marciano Accettullo fu Giuseppe, Lodovico Maffei, eredi di Emanuele di Dieco, Giovangiuseppe Uberti e Saverio di Angelo, eredi di Marciano Santosuosso. Tutti i suddetti individui sono domiciliati nel Comune di Taurasi; meno il Ricevitore del registro domiciliato in Grottaminarda. In data 27 aprile 1885 venne rinnovato il ruolo dei debitori del Seminario Diocesano di Avellino precedentemente reso esecutivo. In detto ruolo figurano come debitori di interessi di capitali, di censi e di canoni enfiteutici i suddetti individui, ovvero coloro dai quali i medesimi han causa, è indicato l'annuo ammontare dei detti interessi, censi e canoni, da ciascuno dovuti, la scadenza dei pagamenti, il fondo enfiteutico, e quello su cui gravita il censo o capitale. Ora essendo per decorrere il trentennio dall'epoca di detta rinnovazione lo istante Seminario ha facoltà di chiedere dai reddenti, e costoro hanno il dovere di somministrare a proprie spese un nuovo documento, e fare la ricognizione del dritto giusta gli art. 1563 e 2136 del cod. civ. in vigore.

Laonde ho citato i suddetti reddenti tutti a presentarsi davanti al Procuratore del detto Seminario sig. Achille Cappucci, e nell'Uffizio del Notaio Giuseppe Sorrentino, residente in Grottaminarda per quei reddenti domiciliati in detto Comune il mattino di domenica ventuno del prossimo mese di maggio, nell'Ufficio del Notaro Pietro Mazzarella residente in Mirabella Eclano per quei reddenti domiciliati in detto Comune il mattino di domenica sette giugno del corrente anno; nell' Ufficio del Notar Francesco Antonio Penta residente in Fontanarosa per i reddenti domiciliati in detto Comune il mattino di domenica quattordici del detto mese di giugno; nell' Ufficio del Notaro Vincenzo Palma che recherassi in Taurasi per i reddenti domiciliati in quel Comune il mattino di domenica ventuno dello stesso mese di giugno; e per tutti sempre alle ore nove antimeridiane con la continuazione, per convenire alla stipula della rinnovazione, e ricognizione dei diritti dell'istante Seminario, derivanti dal detto ruolo esecutivo a spese di essi loro, il

quale ruolo, si troverà depositato presso i detti Notari. Con espressa dichiarazione che non presentandosi negli indicati uffizii nei giorni ed ora stabiliti, restano tutti citati fin da ora a' comparire davanti al Tribunale Civile di Ariano nella udienza fissa che sarà destinata dal Presidente di detto Tribunale con decreto di sommarietà scritto in piè del presente atto, per sentire con sentenza munita di clausola di esecuzione provvisionale non ostante appello:

1.° Dichiarare rinnovato il ruolo già rinnovato il ventisette aprile 1855 e precedentemente reso esecutivo del Seminario Diocesano di Avellino, e quindi riconosciuto il dritto del Seminario di riscuotere i censi, canoni e simili redditi dovuti dai detti reddenti e distinti come appresso: 1. Carmine de Palma fu Michelangelo, Giuseppe di Prisco fu Michelangelo, Michelantonio Flammia fu Giuseppe, Angelo Ciriello fu Nicola, Raffaele Bellofatto fu Antonio, Generoso Faretra fu Luigi, coniugi Stella d'Apuzzo ed Angelo Guarino fu Michele, e Tommaso Minichiello fu Nicola, quali aventi causa da Michelangelo di Palma, e questi da Domenico Barrasso, di cui al n. 1. del ruolo rinnovato, sul 1855 e nel precedente, quali aventi causa dai detti eredi di Michelangelo de Palma e Vincenzo Scoppettuolo, e questi da Carmine Barrasso di cui al n. 2 del ruolo rinnovato, e del precedente, quali aventi causa da Crescenzo Faretra, e questi da Giuseppe Barrasso, come ai numeri 3 del ruolo rinnovato, e del precedente, quali aventi causa da Angelo Faretra, e questi da Michelangelo di Palma, come ai numeri 4 del ruolo rinnovato e del precedente; quali aventi causa da detta Angela Faretra, e costei dagli eredi di Michele Ceriello come dai numeri 5 del ruolo rinnovato e del precedente, quali aventi causa dagli eredi di Michelangelo di Palma, e questi da Liberatore Faretra, come dai numeri 6 del ruolo rinnovato, e del precedente; quali aventi causa da Luigi Faretra, e questi da Vinconza Faretra come dagli articoli 7 del ruolo rinnovato, e del precedente; ed infine quali aventi causa da Angela Faretra, e costei dagli eredi di Agostino Faretra, di cui agli articoli 8 del ruolo rinnovato, e del precedente, per enfiteusi del fondo rustico denominato Sbaviento nel Comune di Grottaminarda; solidalmente debbono l'annuo canone netto di tomoli venti e misure dodici di grano, che scade in agosto.

2. Pellegrino Blasi, Tommaso Caprarella, Giuseppe e Michele Tutela fu Antonio, Marcantonio Blasi, Angelo Abruzzese fu Pasqualantonio, Antonio Palumbo fu Nicola, Domenico Palumbo fu Nicola, quali aventi causa da Pasquale Blasi ed altri, e costoro di Crescenzo lo Visco di cui agli art. 9 del ruolo rinnovato, e dell'originario; quali aventi causa da Tommaso Caprarella, e questi da Michele, come agli art. 10 del ruolo rinnovato e dell'antico; quali aventi causa da Pasquale Blasi, e costui da Candida Fischetti, Tommaso Iorio e Tommaso Blasi, di cui negli art. 11, 12 e 13 del ruolo rinnovato e del precedente; e quali aventi causa da Nicola Palumbo, e questi da Pietro Annese, di cui nell' art. 14 del ruolo rinnovato e del precedente; quali aventi causa da Antonio Tutela, e questi da Nicola Tutela, di cui ai numeri 15 del ruolo rinnovato, e del precedente; quali aventi causa dagli eredi di Vincenzo de Simone, e costoro dagli eredi di Marcantonio Abbruzzese di cui ai numeri 16 del ruolo rinnovato e del precedente; e finalmente quali aventi causa da Nicola Minnino ed altri, e costoro da Andrea Abbruzzese di cui ai numeri 17 del ruolo rinnovato, e del precedente; per enfiteusi sul territorio detto Vado delle Chianche, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli 7 di grano, che scade nel mese di agosto.

3. Coniugi Rosina Buonopane fu Bonaventura ed Alfonso Perillo fu Leonardo, quali aventi causa dagli eredi di Carmine Perillo, e costoro da Giuseppe Fischetti, di cui negli artic. 18 del ruolo rinnovato e del quadro generale; quali aventi causa da Vincenzo Buonopane, e questi da Ciriaco Blasi, eredi di Francesco Abbruzzese e Sebastiano Iannini, di cui negli artic. 19, 20 e 21 del ruolo rinnovato, e del quadro generale; e finalmente quali aventi causa da Vincenzo Buonopane, e questi da Angelo Lanza, per enfiteusi sul fondo denominato Cognole in tenimento di Grottaminarda, debbono solidalmente l' annuo canone netto di tomoli 2 e mis. 2 di grano, che scade nel mese di agosto.

4. Tommaso Meluccio, quale avente causa da Michele Meluccio e questi da Tommaso, per enfiteusi sul fondo denominato Porta Cancello in Grottaminarda, deve l'annuo canone netto di tomolo uno e misure dodici, nel mese di agosto. Il Meluccio è riportato ai numeri 23 del ruolo rinnovato e del generale. 5. Vito Barasso fu Michele, Angelo Cubino fu Vincenzo Maria, Michela Mininno fu Nicola, Giosuè del Grosso fu Gennaro, aventi causa da Angelo Cubino, e costui da Nicola del Grosso e da Nicola di Pasqua, quali aventi causa dagli eredi di Michele Barasso, e questi da Michele Capuccio, quali aventi causa da Anna di Pasqua, e costei da Michele Palumbo, e di costui quali aventi causa da Giovanni Moscaritolo, e Salvatore Palumbo, di cui negli art. 24, 25, 26, 27 e 28 del ruolo rinnovato e del quadro generale, per enfiteusi sul fondo S. Arcangelo, nel tenimento di Grottaminarda, debbono solidalmente l'annuo canone netto di L. 74; 63 che scade nel mese di agosto. 6. Francescantonio Villanova fu Michelangelo e Pasquale Ciriello, quali aventi causa da Michelangelo Villanova, e costui da Gennaro Schena, e Matteo Faretra, aventi causa da Francesco, Raffaele ed altri Blasi, e costoro da Tommasamato Blasi, aventi causa pure da Nicola Abruzzese e Vincenzo Cecere, di cui agli art. 29, 30, 31, 32, 33, 34 del ruolo rinnovato, e del generale, per enfiteusi del fondo Lenze delle Cardarello in Grottaminarda, debbono l'annuo canone solidalmente, e netto di lire 73, 69 che scade nel mese di agosto. 7. Eredi di Giacomo e fratelli Testa, di cui all'art. 34 del ruolo rinnovato e 35 del generale, per enfiteusi sul fondo denominato Panizze Vecchie in Grott., debbono un annuo canone netto solidalmente in L. 82, 08 che scade al mese di agosto. 8. Giovanni la Manna, quale avente causa da Tomaso Graziano, di cui 35 del ruolo rinnovato e 36 del generale, per enfiteusi sul fondo denominato Maccherone in Grottaminarda, deve l'annuo canone netto di D. 16, 36 nel mese di agosto. 9. Michelangelo Villanova, quale avente causa da Tommaso Abruzzese, di cui all' art. 33 del ruolo rinnovato e 36 del generale, per enfiteusi sul fondo Lenze delle Cardarelle, deve l'annno canone netto di D. 2, 98, che scade in agosto. 10. Pasquale Cubino fu Domenico e Domenico Marciano fu Tommaso; Tommaso Meninno fu Angelo Maria, Raffaele Roselli fu Pietro, Tommaso Roselli fu Pietro, e Carlo de Prisco, quali aventi causa da Domenico ed Angiolo Maria Meninno ed Angiolo Cubino, e costoro da Angelo Graziano, di cui agli art. 37 del ruolo rinnovato e del quadro generale, quali aventi causa dagli eredi di Antonio Guiducci e Salvatore D'Amelio, e costoro da Vincenza Cubino, di cui agli art. 38 del ruolo rinnovato, e del quadro generale, quali aventi causa da Giovanna la Manne, e costei da Pasquale Barasso, di cui nell'art. 39 del ruolo rinnovato e dell' originario, quali aventi causa del detto Angelo Cubino e Tommaso Blasi, e costoro da Tommaso Barasso, Domenico Barasso, Giuseppe Barasso, Carmine del Grosso e Carmine di Luca; di cui negli art. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del ruolo rinnovato e del quadro generale, quali aventi causa ancora da Pietro Roselli, e questi da Giacomo Roselli, di cui all'art. 45 del ruolo rinnovato, e del generale, per enfiteusi sul fondo denominato Maccherone, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 135, 60 1/2 che scade in agosto. I suddetti, quali aventi causa da Rosa Terrazzano ed altri, e costoro da Raffaele Roselli, di cui all' art. 46 del ruolo rinnovato e dell' originario, per enfiteusi sullo stesso fondo Maccherone, debbono solidalmente l' annuo canone netto di D. 12, 85 in agosto. 11. Nicola Cogliano fu Francescantonio, Biase Moscaritolo fu Pietro, ed Antonio Moscaritolo fu Pietro, quali aventi causa da Pietro Roselli, da Luigi Moscaritolo e questi da Nicola Rosa, da Raffaele Morelli; e questi da Pasquale Roselli, da Nicola Cogliano, e questi da Pasquale Buonopane, da Giuseppe Roselli, e questi da Luigi Morelli e da Prisco Moscaritolo, e questi da Antonio Moscaritolo, di cui agli articoli 47. 48 49 50 51 e 52 del ruolo rinnovato e del quadro generale, sono solidalmente debitori dell' annuo canone netto di lire 119, 60, infisso sul fondo enfiteutico denominato Serrone in tenimento di Grott., che scade in agosto - 12. Bartolomeo Abbruzzese come rappresentante gli eredi di Filippo Cianciulli e costoro come aventi causa da Carmine Perillo, di cui all' art. 53 del ruolo rinnovato e dell' antico, per enfiteusi sul fondo Melamo sito in Grott., sono solidamente debitori dell'annuo canone netto di lire 62, che scade in agosto. 13. Gio. Tommaso Buonopane fu Pasquale, quali aventi causa da Pasquale Buonopane, e questi da Francesco Buonopane e Giuseppo Flammia, di cui agli art. 54 e 55 del ruolo rinnovato e del generale, per enfiteusi sul fondo Pontecello sito in Grott., devè l' annuo canone netto di L. 45, 26, in agosto.

14. Rosina Buonopane ed Alfonso Perillo coniugi, Luigi Cantillo fu Raffaele e fratello quali aventi causa da Vincenzo Bunopane, e questi da Michele Abbruzzese, e questi aventi causa ancora da Raffaele Cantillo e questi da Michele Cantillo, di cui ai n. 65 e 66 del ruolo rinnovato e del quadro generale, per enfiteusi sui fondi denominati Cornone e Pietro di Lozzo, debbono solidalmente l'annuo canone di D. 10, 66 in agosto. 15. Domenico del Grosso quale avente causa da Giosuè del Grosso di cui all'art. 56 del ruolo rinnovato e dell'originario, per enfiteusi sul fondo rustico Ponticello, deve l'annuo canone di L. 9, 99 che scade in agosto. 16. Giuseppe Cartullo fu Ciriaco, Carmine de Filippo di Michele, Gennaro Vitale fu Pasquale, Ciriaco Cartullo di Tommaso, quali aventi causa da Ciriaco Cartullo e questi da Tommaso Cartullo, da Antonio ed Angelo Maria Sicuriello ed Antonio Tutela, e costoro da Antonio Sicuriello, da Michele di Filippo e questi da Giuseppe Sisto, da Ciriaco Cartullo e questi da Tommaso Palumbo, da Francesco è Tommaso di Filippo e questi da Francesco di Filippo, da Gennaro Vitale e questi da Michele Palumbo, da Ciriaco Cartullo e questi da Rosa Petruccelli, dai figli di Vincenzo Palermo; di cui ai numeri 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del ruolo rinnovato e dall'originario, per enfiteusi nel fondo Aequa rottola, solidalmente l' annuo canone netto di lire 87, 80 che scade in agosto. — 17. Achille Perillo, Alfonso, Enrico, Carmine e Gennaro Perillo; quali aventi causa da Carmine Perillo di cui all'art. 67 del ruolo rinnovato e del precedente, per enfiteusi sul fondo S. Felice, sito nel tenimento di Grottaminarda, debbono solidalmente l'annuo canone di lire 6, 00 nel mese di agosto - 18. Michele Palumbo nella qualità di Priore della congregazione di S. Tommaso di cui al numero 68 del ruolo rinnovato e dell' antico, per enfitensi sul fondo Pennino deve l'antico canone di cent. 0; 50 in agosto - 19. Angela ed altri Cataruozzolo aventi causa da Angelo ed Antonio Cataruozzolo di cui all' art. 69 del ruolo antico, per enfiteusi sul fondo Pennino in Grottaminarda, deve l'annuo canone netto di lire 3, 10 in agosto - 20. Paolina Vitale, Raffaele Vitale, Pasquale Testa, Michelangelo Spera, Michele Barbiere, eredi di Pasquale Flammia, eredi di Domenico Abbruzzese ed eredi di Pasquale Agostino Abbruzzese, quali aventi causa da Ciriaco Ciamburri e questi da Carlo e Felice Ciamburri, da Agostino Abbruzzese, e questi da Giovanni e Francesco Abbruzzese, da Pasquale Abbruzzese, e questi da Domenico e altri Abbruzzesi, da Pasquale Flammia e Domenico Abbruzzese, e costoro da Domenico e Pietrangelo Abbruzzese; da Michele Barbiere e questi da Domenico Barbiere, dagli eredi di Andrea Spera e questi da Angelo Barbiere, da Raffaele Vitale, e questi dagli eredi di Giacomo Cubino e Pietro Modano, e finalmente da Giuseppe Flammia avente causa da Pasqualantonio Damiano, di cui agli art. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, del ruolo rinnovato e dell' antico, per enfiteusi sul fondo Borgo S. Domenico sito in Grottaminarda, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 75, 57, che scade in agosto. 21. Giovantomaso Buonopane quale avente causa da Pasquale Buonopane, e questi da Francesco Buonopane, di cui all' art. 79 del ruolo antico e del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Borgo S. Domenico in Grottaminarda, deve l' annuo canone netto di lire 21, 25, che scade in agosto. 22. Michele Palumbo qual Priore della congregazione di S. Tomaso e questi anche come avente causa da Gennaro Romano di cui ai numeri 80, 81, del ruolo rinnovato e dell' antico, per enfiteusi sul fondo Borgo S. Antonio, deve l' annuo canone netto di lire 5, 95, che scade in agosto. 23. Coniugi Rosina Buonopane ed Alfonso Perillo, quali aventi causa da Vincenzo Buonopane, e questi da Anna Fasulo di cui a num. 82 del ruolo rinn. e dell' artico, debbono l' annuo canone netto di lire 3, 82, infisso sul borgo di S. Antonio in Grottaminarda e che scade in agosto. 24. eredi di Crescenzo Beneventano e di Giuseppe Liberato, quali aventi causa da Ciriaco Ciaburri e questi da Carlo e Felice Ciaburri eredi di Pietro Testa, di cui ai num. 83. 84. del ruolo rinnovato e dell' antico, per enfiteusi sul fondo Borgo S. Domenico nel tenimento di Grottaminarda, debbono solidalmente l' annuo canone netto di L. 139, che scade in maggio. 25. Anna di Sisto lo Monaco, quale avente causa da Crescenzo Camerlingo, di cui all' art. 193 del ruolo primitivo e 203 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Fenisile o S. Leonardo, deve l' annuo canone netto di misure 16 di grano che scade in agosto. 26. Angiolina Mazzarella e Giuseppe Feo coniugi aventi causa da Raffaele Mazzarella, e questi da Nicola Camarro, per enfiteusi sul fondo Sergio ovvero Radifossi, debbono l' annuo canone netto di misure 19 di grano, che scade in agosto. 27. Alessandro Ciano avente causa da Tiberio Cappuccio, di cui all'art. 200 del ruolo originario e 205 del ruolo rinnovato, per enfiteusi sul fondo Eclano o Pedamenta, deve l' annuo canone netto di tomoli 4, di grano che scade in agosto. 28. Luigi

Buonopane fu Salvatore, Francescosaverio Sorrentino fu Ciriaco, Luigi Tecce fu Carmine, Crescenzo Buonopane fu Salvatore, Concetta d'Ambrosio fu Carmine, Vincenzo d'Ambrosio fu Giovanni, quali aventi causa da Carmine Buonopane e questi da Prisco Camerlingo; di cui all'art. 201 del ruolo originario e 206 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo S. Barbara o Madonna del Carmine, debbono l'annuo canone netto solidalmente di tomoli tre di grano che scade in agosto. 29 Eredi aventi causa da Antonio Gallo, e costui da Francesco Pisa e socii di cui all'art. 202 del ruolo originario e 207 del rinnovato per enfiteusi debbono l'annuo canone in solido, netto di tomoli nove di grano, che scade in agosto. 30. Lorenzo Graziano fu Pietro, Emidio de Luca fu Prisco, Vincenzo Cappuppio fu Giuseppe, quali aventi causa da Edorado Cappuccio, e questi da Giuseppe Santamaria, di cui nell'art. 203 col ruolo antico, e 208 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Grattapone o Montisicco, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomolo uno di grano, che scade in agosto. 31. Sabato di Pietro fu Berardino, Raffaele Barletta fu Angelo, Pietro de Simone fu Prisco, Giuseppe Lavita fu Saverio, Prisco Ambrosino fu Saverio, Prisco de Sisto fu Giovanni, Prisco e Carmine Rosato fu Filippo, Maria Pisaturo fu Gaetano, Raffaele Lo Pilato fu Emanuele, Antonio Barasso fu Onofrio, Girolama Russo vedova Fiorentino, Luigi Bruno fu Pasquale, Giuseppe di Pietro fu Michele, Vincenzo Lo Pilato di Michele, Carmine de Simone fu Giuseppe, Saverio Lavita fu Pasquale, Angelo Sacco fu Antonio, Saverio di Pietro, fu Giuseppe, Luigi di Pieiro fu Emidio, Prisco di Pietro fu Giuseppe, Pasquale Capobianco fu Gennaro, Prisco di Pietro fu Michele, Concetta Pesaturo fu Pasquale, Domenico di Fea di Pasquale, Prisco Bruno fu Pasquale, Saverio di Pietro fu Agostino, Crescenzo ed Antonio Sorrentino, Pasqualantonio de Simone fu Prisco, Giosuè di Sisto fu Ciriaco, Giuseppe di Pietro fu Gabriele, Agostino de Simone di Raffaele, Giovanni Camarro fu Nunziante, quali aventi causa da Domenico Caruso, e questi da Pasquale Nardone, da Giuseppe Zellone, da Domenico Rosato, da Nicola Lo Pilato, da Ciriaco de Bellis, da Michele Fiorentino, da Raffaele Fiorentino, da Giuseppe Fetecchia, da Saverio Tesoro, da Berardino di Pietro, da Michele de Sisto, da Vincenzo Rotolo e da Michele Penta, di cui agli art. 240 a 220 del ruolo originario, e da 209 a 221 del ruolo rinnovato, per enfiteusi sul fondo Santamaria Zita, l'annuo canone solidalmente in tomoli 30. 18 che scadono in agosto. 32. Fedele Moscaritolo fu Marciano, Giovanni Moscaritolo fu Nicola, Raffaele Moscaritilo fu Gennaro, Giuseppe Moscaritolo fu Nicola, Benigno Moscaritolo fu Gennaro, Carmela Feoli fu Pasquale, Domenico Carpinito fu Gennaro, Anna Rosa Giannasco fu Pasquale, Pasquale Rosa fu Nicola, tutti quali aventi causa da Gennaro Moscaritolo, e questi da Michele ed altri Moscaritolo di cui al num. 221 del ruolo originario e 222 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Amendola o. S. Eustacchio, deve l'annuo canone netto di tomoli 25 di grano che scade in agosto - 33. Giuseppe Penta e Michele Morelli, ovvero i loro eredi aventi causa, e costoro come aventi causa da Rocco Penta, di cui all'art. 222 del ruolo originario o 223 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo.... che debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 9 di grano, in agosto - 34. Prisco de Luca fu Nicola, Lorenzo Graziano fu Pietro, Angelo Sorrentino fu Raffaele, Emidio de Luca fu Prisco, Giuseppe de Simone fu Pasquale, Carmine Guarino fu Bernardino, Angelo Riccio fu Felice, Concetta Lo Pilato fu Bernardino, Angelo Martiniello fu Pasquale, Carmine Martiniello fu Angelo, Michele Cerrati fu Francesco, quali aventi causa da Raffaele Sorrentino, e questi da Stefano Cappuccio e detto, di cui all'art. 224 del ruolo antico e del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Sant'Angelo dei Trani solidalmente, debbono l'annuo canone netto di tom. trenta e misure dodici di grano, che scade in agosto.

32. Il detto Prisco de Luca fu Nicola, Domenico e Maria Cappuccio fu Alesio, quali aventi causa da Saverio Pezzella, e questi da Prisco e Domenico Melchionna, di cui all'art. 225 del ruolo antico e del rinnovato, per enfiteusi sul fondo Macchie.

Debbono solidamente l'annuo canone netto di tomoli dieci di grano che scaderà agosto - 33. Saverio Petitto fu Gerolamo, quale avento causa da Nicola Capodonno, e questi avente causa dagli eredi di Felice Lochiatto, deve l'annuo canone netto di tomoli cinquantacinque di grano gravitante sul fondo Salvatore che scade in agosto, e di cui all'articolo 226 all'antico 227 del rinnovato - 34. Nicola Rossetti fu Angelantonio Ciriaco Guarino fu Nicola, Angelo Guarino fu Giuseppe, Caterina Intresana vedova de Sanctis, Vincenzo Terrazzano di Emiddio, Vincenzo Guarino fu Angelo Ciani di Luigi, Michele Guarino fu Pasquale, Basilio Guarino fu Nicola, Carlo Guarino di Raffaele, Giovanni Guarino di Pasquale, Pasquale Guarino fu Nicola, Raffaele Rossetti di Angelantonio, Pasqualantonio Ricci di Michele, Prisco Tammaro fu Tommaso, Angela Guarino di Nicola. Tutti quali aventi causa da Michele Ricci, e questi dagli eredi di Giuseppe Guarino, di cui all'articolo 230 del ruolo antico, e 227 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo San Martino, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli diciassette di grano che scade in agosto - 35. Silvestro Mercurio fu Innocenzo, Francesco Guarino fu Pasquale, Giuseppe Lo Pilato fu Nicola, Pietro Sorrentino fu Luigi, Angelo Michele Memolo fu Pasqualantonio, Bernardino Memolo fu Prisco, Angelo ed Antonio Memolo fu Prisco, Teresa Memolo fu Michele, Gennaro Memolo fu Michele, quali aventi causa da Pasquale Terrazzano, e questi da Pasquale lo Pilato, di cui agli articoli 231 dell'antico e 228 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo rustico Pescara, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli quarantadue di grano, in agosto - 36. Vincenzo Ferri fu Tommaso, Angelo Memolo fu Prisco, Antonio Memolo di Angelo, Pasqualantonio Panniello fu Carmine, Angelo Panniello di Alesio, Domenico de Feo di Pasquale. Tutti quali aventi causa da Angelo Panniello, e questi da Pietro Panniello, di cui all'articolo 229 del ruolo rinnovato e 232 dell'antico, per enfiteusi sul fondo Boschetto, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli venticinque di grano, in agosto - 35. Giosuè Rossetti, ovvero i suoi eredi ed aventi causa, e costoro aventi causa da Nicola Rossetti, di cui nell'articolo 230 del ruolo rinnovato e 233 dell'antico, per enfiteusi sul fondo Cuculo, debbono l'annuo canone netto solidalmente di tomoli sedici di grano in agosto - 36. Il Priore della Congregazione della SS. Annunziata di Mirabella di cui all'art. 231 del ruolo rinnovato e 234 dell'antico, deve annuo canone di lire 5, 52 netto, che scade in agosto - 37. Francesco Piacente e per essi i suoi eredi o aventi causa, di cui al num. 232 del ruolo rinnovato e 235 dell'originario, deve l'annuo censo netto di lire 3, 10 in agosto - 38. Il Priore della cappella di S. Prisco, ovvero il Presidente della Congregazione di Carità di cui all'art. 233 del ruolo rinnovato e 236 dello originario, deve il censo annuo netto di cent. 85 in agosto - 39. Nicola Cappuccio, e per essi i suoi eredi aventi causa, di cui all'art. 234, del ruolo rinnovato, e 237 dell'antico, deve l'annuo censo di cent. 60 in agosto - 40. Gennaro Pezzella, e per essi i suoi eredi aventi causa, di cui all'art. 235 del ruolo rinnovato e 238 dell'antico, deve l'annuo censo netto di lire 5, 10 in agosto - 41. Il detto Pezzella, deve pure l'altro annuo censo netto di L. 6, 55 in agosto, di cui all'art. 236 del ruolo rinnovato e 239 dell'antico - 42. Prisco Sforza, e per essi i suoi eredi aventi causa di cui all'art. 237 del ruolo rinnovato 240 dell'antico, deve l'annuo censo netto di cent. 70 in agosto - 43. Antonio Melchionni, e per essi i suoi eredi o aventi causa, di cui all'art. 238 del ruolo rinnovato e 241 dell'antico deve l'annuo censo di lire 1, 10 in agosto.

44. Prisco Angelo Rossetti, e per essi i loro eredi o aventi causa di cui all'art. 237 del ruolo rinnovato e 242 dell'antico, debbono l'annuo censo netto di cent. 60 in agosto - 45. Notar Rossi i suoi eredi aventi causa di cui al num. 240 del ruolo rinnovato e 243 delll'antico, deve l'annuo censo netto di lire 3, 61 in agosto - 46. Pietro Sforza, i suoi eredi, o aventi causa, di cui agli art. 241 del ruolo rinnovato e 244 dell'antico deve l'annuo censo di lire 2, 60 in agosto - 47. Aniello Iaciello, suoi eredi o aventi causa di cui al num. 242 del ruolo rinnovato e 245 dell'originario, deve l'annuo censo netto di lire 2, 15 in agosto - 48. Congrega di S. Sebastiano, il rappresentante legittimo, di cui all'art. 243 del ruolo rinnovato, e 246 dell'originario deve l'annuo censo di L. 1, 70 in agosto - 49. Il Ricevitore del Registro di Grottaminarda per il Collegio di Taurasi, di cui all'art. 297 del ruolo antico, e 286 del rinnovato, deve l'annuo censo netto di L. 19 in ottobre - 50. Pasquale Tranfaglia fu Giuseppe, Tommaso Paladino fu Antonio, Pasquale Trantaglia fu Michelangelo, Nicolina Piscopo, Pasqualino Tranfaglia, fu Michelangelo, Ciriaco Inglese fu Raffaele, Francesco Paolo Mele fu Antonio, Luigi Camuso di Marciano, Angelo Inglese fu Marciano, Marciano Camuso fu Giuseppe, Nunziante Carpinito, Marciano Accettullo fu Giuseppe e Ludovico Maffei. Tutti costoro quali aventi causa da Michelangelo Tranfaglia Benigno Inglese ed altri, e costoro dagli eredi di Francesco, Gennaro, Giovanni, Nicola ed altri Inglese, di cui all'art. 298 del ruolo antico e 297 del rinnovato, per enfiteusi sul fondo S. Pietro a Bagnara in Taurasi, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 136 che scade in settembre - 51. Emmanuele di Diego, suoi eredi o aventi causa, e costoro aventi causa da Carlo Casale, di cui all'articolo 288 del ruolo rinnovato e 299 dell'antico, debbono l'annuo censo netto di lire 3, 40 che scade in ottobre, infisso sul fondo Costa di S. Lucia in Taurasi - 52. Gio. Giuseppe Uberti e Saverio d'Angelo, aventi causa da Raimondo de Angelis, e costoro da Marciano Piscopo, di cui all'art. 330 del ruolo antico e 289 del rinnovato per enfiteusi sul fondo Saccardo in Taurasi, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 1, 70 che scade in ottobre - 53. Marciano Santosuosso, suoi eredi aventi causa, e costoro da Felice Santosuosso Gennaro, Leonardo e Francesco Iacovetta, di cui all'art. 290 del ruolo rinnovato e 302 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone di tomoli sei di grano, netto che scade in agosto - 54. Gli eredi di Rinaldo Tedeschi, ovvero loro aventi causa, di cui al numero 111 del ruolo rinnovato e 116 dell'antico, per enfiteusi sul fondo detto S. Eustachio in Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone di lire 3, 08 netto in agosto - 55. Antonio Modano, ovvero i suoi eredi o aventi causa, e costoro da Nicola Giannuzzi, di cui all'art. 108 del ruolo rinnovato e 117 dell'antico, per enfiteusi sul fondo S. Eustachio, debbono l'annuo canone netto di lire 3, 20 che scade in agosto - 56. Lo stesso Modano, e i suoi eredi, o aventi causa e costoro da Sabato Iannuzzo di cui all'art. 119 del ruolo rinnovato e 118 dell'antico, debbono l'annuo canone netto di lire 3, 20 solidalmente gravitante sul fondo S. Eustachio in Fontanarosa - 57. Pasquale Giusti fu Lorenzo, suoi eredi aventi causa, e costoro dai sig. Bianco, di cui al num. 120 del ruolo rinnovato e 119 dell'antico, per enfiteusi sul detto fondo S. Eustachio, debbono solidalmente l'annuo censo netto di lire 13, 50 che scade in agosto - 58. Andrea Martone suoi eredi o aventi causa di cui all'art. 121 del ruolo rinnovato e 120 dell'antico, debbono un annuo canone netto solidalmente di cent. 70, infisso sulla casa in Fontanarosa che scade in agosto - 59. Nicola Iannuzzo, suoi eredi o aventi causa, di cui al num. 122 del ruolo rinnovato, e 121 dell'originario, debbono sulla detta casa, annuo canone netto solidalmente di lire 4, 84 che scadono in agosto - 60. Sabato Ciampa, suoi eredi o aventi causa di cui al num. 123 del ruolo rinnovato e 122 dell'antico debbono solidalmente l'annuo canone di L. 4, 25 sul territorio denominato Izzo in Fontanarosa, scade in agosto - 61. Sabino Alvino suoi eredi aventi causa, di cui al num. 124 del ruolo rinnovato e 123 dell'antico debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 1, 90 infisso sul fondo detto Cupalamparella in Fontanarosa che scade in agosto - 62. Domenico Penta ovvero i suoi eredi o aventi causa, di cui al num. 125 del ruolo rinnovato al 124 dell'antico, per enfiteusi sul territorio sotto la Pila in Fontanarosa, debbono l'annuo canone netto solidalmente di cent. 35 che scade in agosto - 63. Berardo de Prisco suoi eredi o aventi causa di cui al num. 126 del ruolo rinnovato e 125 dell'antico; per enfiteusi sul fondo sotto lo Ponte in Fontanarosa, debbono l'annuo canone netto solidalmente di lira 1, che scade in agosto - 64. Domenico Angelo Beatrice suoi eredi aventi causa di cui all'art. 127 del ruolo rinnovato, al 126 dell'antico, per enfiteusi sul territorio S. Lucia in Fontanarosa, debbono l'annuo canone netto solidalmente di lire 10, 20 che scade in agosto - 65. Ciriaco Bianco o gli eredi aventi causa; di cui al num. 128 del ruolo rinnovato e dell'antico, per enfiteusi sul fondo Cochiello in Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone netto di liro 3, 81 che scade in agosto - 66. Ettore de Prisco, suoi eredi o aventi causa di cui al num. 129 del ruolo antico e del rinnovato per enfiteusi sopra una casa in Fontanarosa, debbono l'annuo canone di cent. 55 in agosto - 67. Andrea Mortone, suoi eredi aventi causa, di cui al num. 130 del ruolo antico e del rinnovato sono debitori di un annuo canone netto di cent. 85, infisso sulla casa in Fontanarosa che scade in agosto - 68. Nicola Iannuzzi suoi eredi aventi causa, di cui al num. 131 del ruolo antico e del rinnovato, debbono l'annuo canone netto solidalmente, infisso sulla casa Canteluccia in Fontanarosa in lire 1, 10, che scade in agosto - 69. Nicola Salocone, suoi eredi aventi causa di cui all'art. 132 del ruolo antico e rinnovato, deve l'annuo canone netto di cent. 25 infisso sulla casa di Bastione in Fontanarosa che scade in agosto - 70. Bernardino Rosa, suoi eredi aventi causa di cui al num. 133 del ruolo antico e del rinnovato, debbono l'annuo canone netto solidalmente di cent. 50 infisso sul-

l'Orto Morillo in Fontanarosa, che scade in agosto - 71. Antonio Inglese, suoi eredi o aventi causa di cui allo art. 134 del ruolo antico e del rinnovato, per enfiteusi sull'Orto delle Dogane in Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone netto di cent. 60 che scade in agosto.

72. Lo stesso Inglese, di cui all'articolo 135 del ruolo antico e del rinnovato, deve l'annuo canone netto di cent. 68, gravitante sul fondo Orto Borgo della Dogana - 73. Antonio de Conciliis e per esso D. Raffaele Barone Maffia, suoi eredi o aventi causa di cui al num. 136 del ruolo antico e del rinnovato, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 4, 25, infisso sul territorio di Aborticello in Fontanarosa, che scade in agosto - 74. Angelo Beatrice, suoi eredi o aventi causa di cui all'art. 137 dell'antico ruolo e del rinnovato, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 5, infisso sul territorio detto Lo Pigno in Fontanarosa, che scade in agosto - 75. Berardo di Prisco, suoi eredi o aventi causa di cui all'art. 138 del ruolo antico e del rinnovato, debbono l'annuo canone netto di lire 2, 60 sul fondo Vigna S. Nazzaro, che scade in agosto - 76. Carmosina Loro, suoi eredi o aventi causa di cui all'art. 139 del rinnovato e 140 dell'antico, debbono l'annuo canone di lire 2, infisso sul fondo Capo Cannarello in agosto - 77. Antonio Pacilio, suoi eredi aventi causa di cui all'art. 140 del rinnovato e 141 dell'antico, per annuo canone di lire 2, 60, infisso sul territorio Capo Cannarello che scade in agosto - 78. Ciriaco e Nicola Inglese loro eredi od aventi causa, di cui all'art. 141 del rinnovato e 142 dell'antico ruolo, debbono l'annuo canone netto di lire 2, 60 solidalmente sul territorio S. Agata in Fontanarosa in agosto - 79. Antonio e Francesco Cosati, loro eredi o aventi causa di cui ai numeri 143 dell'antico e 142 del ruolo rinnovato, debbono solidamente l'annuo canone di cent. 60 sul fondo Levalli in Fontanarosa in agosto - 80. Tommaso Capobianco e suoi eredi o aventi causa di cui ai num. 144 dell'antico e 143 del rinnovato, debbono misure 5 di grano netto solidalmente infisso sul fondo Toppolo in Fontanarosa, che scade in agosto - 81. Antonio Fucci quale aventi causa da Francesco Ruzzo e Chioccariello Carmosina, loro eredi o aventi causa di cui agli art. 144 del ruolo rinnovato e 145 dell'antico, debbono l'annuo canone netto e solidalmente di tomoli 3 e misure 12 di grano infisso sul fondo enfiteutico Fontana di Masi in Fontanarosa in agosto - 82. Giovanni Penta suoi eredi o aventi causa di cui agli art. 145 del ruolo rinnovato e 146 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di lire 5 infisso sul territorio Li Campi in Fontanarosa, che scade in agosto - 83. Pietro Gambino suoi eredi o aventi causa di cui ai num. 146 del ruolo rinnovato e 147 dell'antico, debbono solidale l'annuo canone netto di lire 4, 25, sul territorio Campi in agosto - 84. Francesco Inglese suoi eredi o aventi causa di cui ai num. 147 del ruolo rinnovato e 148 dell'antico, sono debitori solidali dell'annuo canone netto di lire 2, 60, infisso sul fondo La Monaca in Fontanarosa in agosto - 85. Pietro Rosato suoi eredi o aventi causa di cui ai num. 148 del ruolo rinnovato e 149 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone di cent. 35 sulla casa Porta Carbone in Fontanarosa in agosto - 86. Tommaso e fratelli Capobianco suoi eredi o aventi causa di cui al num. 149 del ruolo rinnovato e 150 dell'antico, debbono l'annuo canone netto di lire 0, 40 sulla casa Lo Puzzo Fontanarosa in agosto - 87. Carlo Barbieri suoi eredi o aventi causa di cui agli art. 150 del ruolo rinnovato e 151 dell'antico, per canone fisso sul territorio S. Bartolomeo in Fontanarosa, debbono misure 22 1/2 di grano in agosto - 88. Pietro Ruzzo suoi eredi o aventi causa, e costoro quali aventi causa da Francesco ed altri Ruzza di cui all'art. 151 del ruolo rinnovato e 152 dell'antico, per enfiteusi sul territorio Catarozzo in Fontanarosa, debbono solidale annuo canone netto di tomoli 8 di grano in agosto - 89. Francesco d'Italia e signori Bianco, quali loro eredi o aventi causa giusta l'articolo 152 del ruolo rinnovato e 153 dell'antico, per enfiteusi nel fondo Pozzillo in Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli tre e misure 2 di grano in agosto - 100. Arciprete Bianco suoi eredi o aventi causa giusta gli art. 153 del ruolo rinnovato e 154 dell'antico, per enfiteusi sul fondo S. Nazzaro, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli 1 di grano in agosto - 100. Giuseppe Ciampa suoi eredi o aventi causa giusta gli articoli 154 del ruolo rinnovato e 155 dell'antico, per enfiteusi sul fondo lo Rago in Fontana rosa, debbono solidalmente dell'annuo canone netto di tom. 3 di grano in agosto - 102. Signori Bianco Francesco, Antonio e Pietro loro eredi o aventi causa, e costoro quali eredi di altri Bianco, giusta gli art. 155 del ruolo rinnovato e 146 dell'antico per enfiteusi sul fondo la Rotola in Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 8 di grano in agosto - 103. Giovanni Penta suoi eredi o aventi causa e costoro come aventi causa da Andrea Leo, giusta gli art. 156 del ruolo rinnovato e 157 dell'antico, per enfiteusi sul fondo Torre di Cantelmo, debbono l'annuo canone netto di misure 6 di grano in agosto.

103. Pietro Modane, suoi eredi aventi causa e costoro come aventi causa da Giuseppe Ciampi, giusta gli art. 157 del ruolo rinnovato e 158 dell'antico, per enfiteusi sul fondo Torre di Cantelmo, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 6 di grano in agosto - 104. Carlo del Re, suoi eredi aventi causa di cui al num. 158 del rinnovato e 159 dell'antico, per enfiteusi sul fondo Pezza Ciardo di Fontanarosa, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 3 e misure 12 di grano in agosto - 105. Nicola Iannuzzi, suoi eredi aventi causa di cui agli articoli 159 del rinnovato e 160 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 3 e misure 12 di grano, infisso sul fondo enfiteutico Pezza di Ciardo in Fontanarosa in agosto - 106. Signori Pepe, suoi eredi aventi causa giusta gli art. 160 del rinnov. e 161 dell'ant., debbono solidalmente l'annuo canone netto, di tom. 1 e mis. 20 di grano infisso nel detto fondo Pezza di Ciardo in agosto - 107. Ciriaco Capobianco, suoi eredi aventi causa di cui agli articoli 161 del rinnov. e 162 dell'antico, pagando solidalmente l'annuo canone netto di tom. 1 e mis. 12 di grano, infisso sul fondo S. Bartolomeo in Fontanarosa in agosto - 108. Michele Martone, suoi eredi o aventi causa di cui al numero 162 del rinnov. e 163 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 18 di grano, infisso sul fondo S. Bartolomeo in Fontanarosa in agosto - 109. Vittoria del Grosso, e suoi eredi o aventi causa di cui al num. 163 del rinnov. e 164 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone di mis. 18, infisso sul detto fondo S. Bartolomeo in agosto - 110. Bartolomeo del Grosso, suoi eredi aventi causa, giusta gli art. 164 del rinnov. e 165 dell'ant., debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 1 di grano, infisso sul fondo S. Bartolomeo in agosto - 111. Michele del Grosso, suoi eredi aventi causa giusta i num. 165 del rinnov. e 166 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 18 sul fondo S. Bartolomeo in agosto - 112. Giovanni Penta, suoi eredi aventi causa di cui agli art. 166 del rinnov. e 167 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tom. 2 e mis. 12 di grano, infisso sul fondo Pescericolo in Fontanarosa in agosto.

113. Francesco d'Italia, suoi eredi o aventi causa giusta gli art. 167 del rinnovato e 168 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli 2 di grano, infisso sul fondo Pizzillo in Fontanarosa in agosto - 114. Giuseppe Pasquariello, suoi eredi o aventi causa art. 168 del rinnov. e 170 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di tomoli 2 di grano, infisso sul fondo Chioiara in Fontanarosa che scade in agosto - 115. Pietro Biancario, suoi eredi o aventi causa di cui gli articoli 169 del rinnov. e 171 dell'antico, debbono l'annuo canone netto solidalmente di tom. 7 e mis. 12 di grano, infisso sul fondo Malaino in Fontanarosa in agosto - 116. Giovanni Beatrice, suoi eredi aventi causa, art. 170 del rinnov. e 172 dell'antico, debbono l'annuo canone netto solidalmente di tom. 1, infisso sul fondo Caprine in Fontanarosa in agosto - 117. Giancamillo d'Italia, suoi eredi aventi causa art. 171 del rinnov. e 173 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 18 di grano, infisso sul fondo S. Bartolomeo in Fontanarosa in agosto - 118. Mauro Tedesco, suoi eredi o aventi causa, art. 174 del rinnov. e 303 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di L. 5,10, infisso sul fondo Fontana Larda in Fontanarosa in agosto - 119 Anna Franza, suoi eredi aventi causa art. 173 del rinnov. e 301 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 22 1/2 di grano sul fondo Fontana Larda in Fontanarosa in agosto - 120. Nicola Barbieri, suoi eredi o aventi causa art. 174 del rinnov. e 305 dell'antico, debbono solidalmente l'annuo canone netto di mis. 18 di grano infisso sul detto fondo Fontana Larda in agosto - 121. Nicola De Rosa, suoi eredi aventi causa, e costoro quali aventi causa da Tommaso e Gerolamo De Rosa ed altri, art. 175 rinnov. e 306 dell'antico, pagano l'annuo canone netto di tom. 7 di grano sul territorio Fontana dell'Olmo in Fontanarosa in agosto - 122. Il detto Nicola De Rosa, quali aventi causa dai detti Tommaso e Gerolamo De Rosa eredi di Bernardino De Rosa, di cui ai num. 176 del rinn. e 307 dell'antico, pagano solidalmente l'annuo canone netto di tom. 4 di grano, infisso nel fondo Masseria Fontanafetida in agosto - 123. I suddetti De Rosa giusta gli art. 177 rinn. e 308 dell'ant., pagano solidalmente l'annuo canone netto di L. 7,65 sul territorio alle Pigne in Fontanarosa in agosto.

2. Dichiarare per conseguenza come titolo costitutivo, ricognitivo e rinnovativo dei diritti dello istante Seminario, la sentenza che sarà per pronunziarsi.

3. E condannare i convenuti tutti meno quelli che si presentassero alla stipula del nuovo titolo avanti notaio, alle spese del presente giudizio ed onorario all'avvocato. Il signor Nicola de Angelis Procuratore, esercente presso il Tribunale Civile di Ariano, rappresenterà l'istante Seminario coll'assistenza di un avvocato, che sarà indicato nella comparsa conclusionale, all'udienza del Tribunale e nel modi di legge, sarà dato comunicazione del Ruolo Esecutivo che si rinnova, salvo ogni altro diritto, ragione ed azione specialmente per la devoluzione dei fondi e restituzione dei capitali. Num. 96 registro presentazione ricorsi.

All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ariano.

È pregato la S. V. di accordare il rito sommario nella causa, alla quale si riferisce la citazione che precede.

Ariano, li 20 aprile 1885

NICOLA DE ANGELIS

Il Presidente del Tribunale Civile di Ariano letta l'antescritta domanda e la citazione che precede. Ritenuto che il caso richiede pronta spedizione: Visto l'art. 154, cod. di proc. civ. Ordina: che la causa di che tratta si sia spedita col rito sommario, ed all'effetto assegna per la spedizione della stessa, l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale nel mattino di mercoledì ventinove prossimo vegnente luglio 1885 alle ore 10 ant. con la continuazione, con che però la citazione sia notificata nei termini di legge.

Ariano, li 20 aprile 1885.

Il Presidente: L. D'IPPOLITO.

N. 871 Reg. Cron. Il Vice Cancelliere

RODOLFO PIONTI.

Copie distinte tanto del ricorso e della deliberazione del Tribunale, quanto del presente atto di citazione, compreso anche il decreto di sommarietà che determina l'udienza, da me Usciere sottoscritto sono state personalmente notificate a Biagio Moscaritolo fu Pietro per Luigi Moscaritolo, a Bartolomeo Abruzzese, rappresentante gli eredi di Filippo Cianciulli, entrambi di Grottaminarda, a Federico Giusto per Pasquale Giusto, per Pietro Ruzza, agli eredi di Fontanarosa; a Pasquale Tranfaglia fu Michelangelo per Michelangelo Tranfaglia, a Ciriaco Inglese fu Raffaele per Benigno Inglese di Taurasi, a Pasqualantonio Riccio fu Michele per Michele Riccio, a Giuseppe lo Pilato fu Nicola per Pasquale Terrazzano di Mirabella Eclano, nei loro domicilii consegnandole a persone loro familiari capaci a riceverle. Otto altre copie ho affisse nei suddetti Comuni; cioè due in Mirabella, una al Municipio, e l'altra presso la Pretura, due in Grottaminarda, una presso il Municipio e l'altra presso la Pretura, due in Fontanarosa, una al Municipio, e l'altra alla Farmacia Scalera, due finalmente in Taurasi, una alla Farmacia Tranfaglia e l'altra al Municipio. Di pari data altre due copie sono state mandate per inserzioni, una cioè sul Giornale degli Annunzi Giudiziari di Avellino, e l'altra alla Gazzetta Ufficiale del Regno in Roma, giusta l'autorizzazione del Tribunale, ed ai termini di procedura.

Il costo è di L. 538,60.

5819 L'Usciere: G. SANINO

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

All'Ill.mo signor Presidente e Giudici del Trib. civile di Reggio Calabria,

Rosa Cartisano vedova del notaio Domenico Cartisano, nel proprio nome, e quale amministratrice dei beni del di lei solo figlio minore Giuseppe Cartisano, e Caterina, Pietro e Teresina Cartisano, questa moglie al signor Giorgio Chiantella, e dallo stesso autorizzata, chiedono, dietro adempite tutte le formalità di legge sul riordinamento del Notariato, il disvincolo del patrimonio e cauzione notarile consistente in un certificato di rendita nominativa di annue lire 212, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia n. 25793, Napoli 10 giugno 1862, intestato al defunto notaro Cartisano Domenico, presentando all'uopo tutti gli attestati di non esservi stato giudizio alcuno di contravvenzione.

Reggio, 23 marzo 1885.

Rosa Benassai vedova Cartisano — Caterina Cartisano fu Domenico — Teresa Chiantella nata Cartisano — Giorgio Chiantella — Pietro Cartisano — Concetto Taglieri procuratore.

Per copia conforme al suo originale da servire per la inserzione e pubblicazione nel Giornale Ufficiale del Regno.

Reggio, 30 marzo 1885.

5721 Il vicecanc. ANGELO GENOLLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.